

DIREZIONE GENERALE POLITICHE INTERNE

UNITÀ TEMATICA **B**

POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE



Agricoltura e sviluppo rurale



Istruzione e cultura



Pesca



Sviluppo regionale



Trasporti e turismo





**DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE
DELL'UNIONE**

DIREZIONE B: POLITICA STRUTTURALE E DI COESIONE

PESCA

ACQUE GIURISDIZIONALI NEL MEDITERRANEO E NEL MAR NERO

STUDIO

Il presente documento è stato richiesto dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo.

AUTORI

Juan Luis Suárez de Vivero

ÉQUIPE TECNICA

Inmaculada Martínez Alba
Juan Manuel Martín Jiménez
Concepción Jiménez Sánchez

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Jesús Iborra Martín
Direzione della Politica strutturale e di coesione
Parlamento europeo
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

ASSISTENTE EDITORIALE

Virginija Kelmelyté

VERSIONI LINGUISTICHE

Originale: ES.
Traduzioni: DE, EN, FR, IT.

INFORMAZIONI REDAZIONALI

Per contattare la Direzione o iscriversi alla newsletter mensile, si prega di contattare:
poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Manoscritto ultimato a dicembre 2009.
Bruxelles, © Parlamento europeo, 2009

Il presente documento è disponibile al seguente sito Internet:
<http://www.europarl.europa.eu/studies>

ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

Riproduzione e traduzione sono autorizzate, salvo ai fini commerciali, con menzione della fonte, previa informazione dell'editore e invio di una copia a quest'ultimo.



**DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE
DELL'UNIONE**

DIREZIONE B: POLITICA STRUTTURALE E DI COESIONE

PESCA

Acque giurisdizionali nel Mediterraneo e nel mar Nero

STUDIO

Sommario:

Il mar Mediterraneo e il mar Nero, date le loro caratteristiche geografiche, sono particolarmente complessi dal punto di vista delle giurisdizioni marittime. Il numero di Stati e la loro posizione relativa generano nuove frontiere che si ripercuotono sull'accesso allo sfruttamento delle risorse vive sia da parte degli Stati costieri sia da parte di paesi terzi. Il presente studio descrive e analizza la struttura giurisdizionale di questi due bacini nonché le possibili implicazioni sull'attività della pesca.

INDICE

Elenco delle abbreviazioni	5
Elenco delle abbreviazioni	5
Elenco delle figure	8
Elenco dei grafici	8
Elenco delle tabelle	9
Elenco delle mappe	11
Sintesi	13
1. Introduzione	15
2. Quadro geografico, politico e giurisdizionale	17
2.1. Geografia fisica	17
2.2. Geografia politica	20
2.3. Quadro giurisdizionale	25
2.4. L'Unione europea e la sua presenza nel mar Mediterraneo e nel mar Nero	33
3. Le acque giurisdizionali: genesi ed evoluzione	35
3.1. Prospettiva storica	40
3.2. Adesione degli Stati costieri del Mediterraneo e del mar Nero alle principali convenzioni e ai principali accordi internazionali sul diritto del mare e sulla pesca.	42
3.3. Tipologie di giurisdizioni statali	44
3.4. Frontiere marittime	66
3.5. Conseguenze delle delimitazioni tra le varie giurisdizioni	70
3.6. Ripercussioni territoriali derivanti dall'estensione della sovranità degli Stati allo spazio marittimo	72
3.7. Le giurisdizioni degli Stati membri UE nel Mediterraneo e nel mar Nero	73
3.8. Effetti sulla pesca	75
4. Dispute giurisdizionali e attività di pesca	77
4.1. Mediterraneo occidentale	77
4.2. Mediterraneo centrale	81
4.3. Mediterraneo orientale	91
4.4. Dispute nel mar Nero	95
4.5. Altre situazioni giurisdizionali	96
5. Acque territoriali e governance nel Mediterraneo e nel mar Nero	99
5.1. Quadro internazionale	100
5.2. Quadro regionale	102
5.3. Quadro sub-regionale	104
5.4. L'Unione europea	105
5.5. Altri ambiti di governance	108
Riferimenti bibliografici	115
Allegato I. Acque territoriali. Legislazione nazionale	119
Allegato II. Principali convenzioni internazionali del Mediterraneo e del mar Nero	133

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

FIGURE GIURISDIZIONALI

AI	Acque interne
AG	Acque giurisdizionali
GI	Giurisdizione indeterminata
LBN	Linea di base normale
LBR	Linea di base retta
MT	Mare territoriale
PC	Piattaforma continentale
ZEE	Zona economica esclusiva
ZP	Zona di protezione della pesca
ZPE	Zona di protezione ecologica
ZP-ZPE	Zona di protezione della pesca/ecologica

PAESI

DZ	Algeria
AL	Albania
BA	Bosnia-Erzegovina
BG	Bulgaria
CY	Cipro
EG	Egitto
FR	Francia
GE	Georgia
EL	Grecia
GZ	Striscia di Gaza
HR	Croazia
IL	Israele
IT	Italia
LB	Libano
LY	Libia
MC	Monaco
MA	Marocco
MT	Malta
ME	Montenegro
RO	Romania
RU	Russia
SI	Slovenia
ES	Spagna
SY	Siria
TN	Tunisia
TR	Turchia
UK	Regno Unito
UA	Ucrania

ALTRE ABBREVIAZIONI

ACCOBAMS	Accordo sulla conservazione dei cetacei del mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua
EEA	Agenzia europea dell'ambiente
BARCOM	(Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution) Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e delle zone costiere del Mediterraneo
PB	Processo di Barcellona
BSEC	(Black Sea Economic Cooperation) Organizzazione per la cooperazione economica del mar Nero
CBD	(Convention on Biological Diversity) Convenzione sulla diversità biologica
CGPM	Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
CICTA	Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
CIESM	(Mediterranean Science Commission) Commissione internazionale per l'esplorazione del mar Mediterraneo
CMS	(Convention on Migratory Species) Convenzione sulle specie migratorie
CNUDM	Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
DOALOS	(Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea) Divisione per gli Affari marittimi e il diritto del mare
EASES	(European Atlantic Social-Ecological System) Sistema socioecologico euro-atlantico
SEE	Spazio economico europeo
EUROMED	Partenariato euromediterraneo
FAO	Organizzazione per l'Alimentazione e l'agricoltura
CGPM	Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
Protocollo HW	(Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mediterraneo tramite movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione
CIEM	Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare
GIZC	Gestione integrate delle zone costiere
IHO	(International Hydrographic Organization) Organizzazione idrografica internazionale
IUCN	(International Union for Conservation of Nature) Unione internazionale per la conservazione della natura
Protocollo LBS	(Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution from Land-based Sources) Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri (Protocollo LBS)
LME	(Large Marine Ecosystems) Grandi ecosistemi marini
LOS	(Law of the Sea) Diritto del mare
PAM	Piano d'azione per il mediterraneo
Convenzione MARPOL	(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
MEDSPA	(Mediterranean Special Programme of Action), attuale programma LIFE
MEOW	(Marine Ecoregions of the World) Ecoregioni marine del mondo

MOU di Parigi	(Paris Memorandum of Understanding on Ports State Control) Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo
MED MOU	(Paris Memorandum of Understanding on Ports State Control in the Mediterranean Region) Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo nella regione del Mediterraneo
MSFD	(Marine Strategy Framework Directive) Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino
NOAA	(National Oceanic and Atmospheric Administration) Amministrazione oceanica e atmosferica degli Stati Uniti
OMI	Organizzazione marittima internazionale
PEP	Politica europea di prossimità
PIL	Prodotto interno lordo
UNEP	(United Nations Environment Programme) Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
RACs	(Regional Activities Centres) Centri per le attività regionali
Accordo RAMOGE	L'accordo RAMOGE è lo strumento adottato dai governi di Francia, Monaco e Italia per far sì che le aree costiere della regione Provenza-Alpi-Costa azzurra, il Principato di Monaco e la regione Liguria diventassero un'area pilota per la prevenzione e la lotta all'inquinamento dell'ambiente marino.
Convenzione SALVAGE	(International Convention on Salvage) Convenzione internazionale sul salvataggio
Accordo SFS	(Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks) Accordo della Nazioni Unite sull'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre, relative alla conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori
Convenzione SOLAS	(International Convention for the Safety of Life at Sea) Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare
Protocollo SPA	(Specially Protected Areas) Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo
Convenzione SUA	(Suppression of Unlawful Acts) Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima
Convenzione UCH	(Underwater Cultural Heritage) Convenzione sulla prevenzione del patrimonio culturale sommerso
UPM	Unione per il Mediterraneo
CNUDM	Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
UNEP	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
WFDE	(Water Framework Directive Ecoregions) Ecoregioni della direttiva quadro in materia di acque

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1: Figure giurisdizionali	27
Figura 2. Frontiere teoriche e concordate nel Mediterraneo	67
Figura 3. Frontiere teoriche e concordate nel mar Nero	70

ELENCO DEI GRAFICI

Grafico 1: Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo	34
Grafico 2: Giurisdizioni marittime nel mar Nero	34
Grafico 3: Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo e nel mar Nero (km ²)	36
Grafico 4: Numero di accordi. Mare territoriale	40
Grafico 5: Numero di accordi. Linee di base	41
Grafico 6: Numero di accordi. ZEE	41
Grafico 7: Numero di accordi. Zona di protezione della pesca	41
Grafico 8. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo	72
Grafico 9. Giurisdizioni marittime nel mar Nero	73

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1:	Struttura gerarchica del quadro politico nel Mediterraneo e nel mar Nero	20
Tabella 2:	Organizzazioni politiche sopranazionali nel Mediterraneo e nel mar Nero	22
Tabella 3:	Altre entità politiche sovranazionali nel Mediterraneo e nel mar Nero	23
Tabella 4:	Organizzazione territoriale degli Stati del Mediterraneo e del mar Nero	24
Tabella 5:	Reddito nazionale lordo pro capite 2008.	25
Tabella 6:	Frontiere marittime nazionali nel Mediterraneo e nel mar Nero	31
Tabella 7:	Caratteristiche degli Stati membri dell'UE del Mediterraneo e del mar Nero (2006)	33
Tabella 8:	Adesione dei paesi del Mediterraneo e del mar Nero alle convenzioni e agli accordi internazionali sul diritto del mare	43
Tabella 9:	Modalità ed estensione delle giurisdizioni statali nel Mediterraneo e nel mar Nero	45
Tabella 10:	Mediterraneo spagnolo. Giurisdizioni (km ²)	46
Tabella 11:	Frontiere concordate	46
Tabella 12:	Frontiere in attesa di delimitazione	47
Tabella 13:	Francia. Giurisdizioni marittime (km ²)	47
Tabella 14:	Monaco. Giurisdizioni marittime (km ²)	48
Tabella 15:	Francia. Frontiere in attesa di delimitazione	48
Tabella 16:	Francia. Frontiere concordate	48
Tabella 17:	Monaco. Frontiere concordate	48
Tabella 18:	Italia. Giurisdizioni marittime (km ²)	49
Tabella 19:	Italia. Frontiere in attesa di delimitazione	49
Tabella 20:	Italia. Frontiere concordate	49
Tabella 21:	Slovenia. Giurisdizioni marittime (km ²)	50
Tabella 22:	Croazia Giurisdizioni marittime (km ²)	51
Tabella 23:	Albania. Giurisdizioni marittime (km ²)	51
Tabella 25:	Croazia Frontiere in attesa di delimitazione	51
Tabella 26:	Bosnia-Erzegovina. Frontiere in attesa di delimitazione	51
Tabella 27:	Montenegro. Frontiere in attesa di delimitazione	51
Tabella 28:	Albania. Frontiere in attesa di delimitazione	51
Tabella 29:	Slovenia. Frontiere concordate	51
Tabella 30:	Croazia Frontiere concordate	52
Tabella 31:	Bosnia-Erzegovina. Frontiere concordate	52
Tabella 32:	Montenegro. Frontiere concordate	52
Tabella 33:	Albania. Frontiere concordate	52
Tabella 34:	Grecia. Giurisdizioni marittime (km ²)	53
Tabella 35:	Grecia. Frontiere in attesa di delimitazione	53
Tabella 36:	Grecia. Frontiere concordate	53
Tabella 37:	Bulgaria. Giurisdizioni marittime (km ²)	54
Tabella 38:	Romania. Giurisdizioni marittime (km ²)	54
Tabella 39:	Bulgaria. Frontiere in attesa di delimitazione	54
Tabella 40:	Romania. Frontiere in attesa di delimitazione	55
Tabella 41:	Bulgaria. Frontiere concordate	55

Tabella 42: Romania. Frontiere concordate	55
Tabella 43: Ucraina. Giurisdizioni marittime (km ²)	55
Tabella 44: Russia. Giurisdizioni marittime (km ²)	55
Tabella 45: Georgia. Giurisdizioni marittime (km ²)	55
Tabella 46: Ucraina. Frontiere in attesa di delimitazione	56
Tabella 47: Russia. Frontiere in attesa di delimitazione	56
Tabella 48: Georgia. Frontiere in attesa di delimitazione	56
Tabella 49: Ucraina. Frontiere concordate	56
Tabella 50: Russia. Frontiere concordate	56
Tabella 51: Georgia. Frontiere concordate	57
Tabella 52: Turchia. Giurisdizioni marittime (km ²)	57
Tabella 53: Turchia. Frontiere in attesa di delimitazione	57
Tabella 54: Turchia. Frontiere concordate	57
Tabella 55: Cipro. Giurisdizioni marittime (km ²)	58
Tabella 56: Cipro. Frontiere in attesa di delimitazione	58
Tabella 57: Cipro. Frontiere concordate	59
Tabella 58: Israele. Giurisdizioni marittime (km ²)	59
Tabella 59: Libano. Giurisdizioni marittime (km ²)	59
Tabella 60: Siria. Giurisdizioni marittime (km ²)	60
Tabella 61: Israele. Frontiere in attesa di delimitazione	60
Tabella 62: Libano. Frontiere in attesa di delimitazione	60
Tabella 63: Siria. Frontiere in attesa di delimitazione	60
Tabella 64: Egitto. Giurisdizioni marittime (km ²)	61
Tabella 65: Egitto. Frontiere in attesa di delimitazione	61
Tabella 66: Egitto. Frontiere concordate	61
Tabella 67: Libia. Giurisdizioni marittime (km ²)	62
Tabella 68: Libia. Frontiere in attesa di delimitazione	62
Tabella 69: Libia. Frontiere concordate	63
Tabella 70: Tunisia. Giurisdizioni marittime (km ²)	63
Tabella 71: Malta. Giurisdizioni marittime (km ²)	64
Tabella 72: Tunisia. Frontiere in attesa di delimitazione	64
Tabella 73: Malta. Frontiere in attesa di delimitazione	64
Tabella 74: Tunisia. Frontiere concordate	64
Tabella 75: Malta. Frontiere concordate	64
Tabella 76: Algeria. Giurisdizioni marittime (km ²)	64
Tabella 77: Algeria. Frontiere in attesa di delimitazione	65
Tabella 78: Algeria. Frontiere concordate	65
Tabella 79: Marocco. Giurisdizioni marittime (km ²)	66
Tabella 80: Marocco. Frontiere in attesa di delimitazione	66
Tabella 81: Sintesi rivendicazioni nazionali (2009)	69
Tabella 82: Frontiere marittime dei paesi UE	71
Tabella 83: Principali accordi internazionali applicabili al Mediterraneo e al mar Nero	101
Tabella 84: La Convenzione di Barcellona (BARCOM) e i relativi protocolli	102
Tabella 85: Convenzioni e protocolli sui mari regionali	103
Tabella 86: Forme di partecipazione dell'UE nel Mediterraneo	105
Tabella 87: Politiche di cooperazione euromediterranee	107
Tabella 88: Aree di gestione	111

ELENCO DELLE MAPPE

Cartina 1:	Bacini fluviali del Mediterraneo e del mar Nero	17
Cartina 2:	Produttività primaria nel Mediterraneo e nel mar Nero	19
Cartina 3:	Cartina politica del Mediterraneo e del mar Nero	21
Cartina 4:	Blocchi politici	22
Cartina 5:	<i>Choke points</i> . Mediterraneo e mar Nero.	32
Cartina 6:	Oleodotti e gasdotti marini. Mediterraneo e mar Nero.	32
Cartina 7:	Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo e nel mar Nero	35
Cartina 8:	Linee di base dritte e acque interne. Mediterraneo e mar Nero	36
Cartina 9:	Mare territoriale. Mediterraneo e mar Nero	37
Cartina 10:	Zona contigua: Mediterraneo e mar Nero	37
Cartina 11:	Zona economica esclusiva. Mediterraneo e mar Nero	38
Cartina 12:	Piattaforma continentale. Mediterraneo e mar Nero	38
Cartina 13:	Zone di protezione della pesca. Mediterraneo e mar Nero	39
Cartina 14:	Altre giurisdizioni. Mediterraneo.	39
Cartina 15:	Baie storiche. Mediterraneo e mar Nero.	40
Cartina 16:	Spagna. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo	46
Cartina 17:	Francia e Monaco. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo	47
Cartina 18:	Italia. Giurisdizioni marittime	49
Cartina 19:	Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania. Giurisdizioni marittime	50
Tabella 24:	Slovenia. Frontiere in attesa di delimitazione	51
Cartina 20:	Grecia. Giurisdizioni marittime	53
Cartina 21:	Bulgaria e Romania. Giurisdizioni marittime	54
Cartina 22:	Ucraina, Federazione russa e Georgia. Giurisdizioni marittime nel mar Nero	56
Cartina 23:	Turchia. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo e nel mar Nero.	58
Cartina 25:	Israele, Libano e Siria. Giurisdizioni marittime	60
Cartina 26:	Egitto. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo	61
Cartina 27:	Libia. Giurisdizioni marittime	62
Cartina 28:	Tunisia e Malta. Giurisdizioni marittime	63
Cartina 29:	Algeria. Giurisdizioni marittime	65
Cartina 30:	Marocco. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo	66
Cartina 31.	Frontiere concordate nel Mediterraneo e nel mar Nero	68
Cartina 32.	Giurisdizioni UE nel Mediterraneo e nel mar Nero	74
Cartina 33:	alto mare. Mediterraneo.	74

Cartina 34. Giurisdizioni marittime nello stretto di Gibilterra	78
Cartina 35. Golfo di León	80
Cartina 36. Mammellone	81
Cartina 37. Malta-Libia	82
Cartina 38. Delimitazioni: Italia-Malta	83
Cartina 39. Golfo di Gabes	84
Cartina 40. Italia-Iugoslavia	86
Cartina 41. Delimitazioni marittime nell'Adriatico	87
Cartina 42. Trattato di Drvonšek-Račan	89
Cartina 43. Baia di Pirano	89
Cartina 45. Baia di Klek-Neum	91
Cartina 46. Accordi greco-turchi nell'Egeo	92
Cartina 47. Gaza	93
Cartina 48. Akrotiri e Dhekelia	94
Cartina 49. Isola dei serpenti	95
Cartina 50. Delimitazione ipotetica Spagna-Algeria	96
Cartina 51. Proposta di delimitazione del golfo di Genova	97
Cartina 52. Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo	104
Cartina 53. Consigli consultivi regionali dell'UE	106
Cartina 54. Regioni marine della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino	106
Cartina 55. La direttiva quadro in materia di acque: ecoregioni	108
Cartina 56. Ecoregioni marine (MEOW)	109
Cartina 57. Grandi ecosistemi marini (NOAA)	109
Cartina 58. Suddivisioni IHO nel Mediterraneo e nel mar Nero	110
Cartina 59. Aree marine protette	110
Cartina 60. Porti e principali rotte del traffico marittimo nel Mediterraneo	112
Cartina 61. Gasdotti e oleodotti	113
Cartina 62. Rotte di immigrazione clandestina	113

SINTESI

L'espressione geografica delle giurisdizioni marittime nel Mediterraneo e nel mar Nero consente di mostrare non solo l'immagine e l'iconografia di una nuova realtà territoriale e politica ma anche gli elementi formali (geografici) che la compongono e alcune delle cause alla base dei conflitti e delle tensioni territoriali.

La configurazione politica della regione mediterranea presenta una chiara divisione tra la sponda settentrionale, in buona parte integrata nell'UE e caratterizzata da politiche comuni, e la sponda meridionale (Africa settentrionale), che presenta invece una debole struttura politica. A prescindere dalla mappa marittima, su entrambe le sponde predominano gli interessi nazionali: il risultato è quindi un mosaico giurisdizionale che non facilita né gli accordi bilaterali né quelli multilaterali.

Nel mar Nero, nonostante la Federazione russa mantenga ancora vincoli economici con gli Stati della regione, una dinamica geopolitica orientata all'Occidente, sviluppatasi negli ultimi anni, ha favorito la partecipazione più attiva dell'Unione europea.

La CNUDM (1982) rappresenta il quadro giuridico sul quale è strutturato, dal punto di vista giurisdizionale, lo spazio marittimo. La Convenzione identifica una serie di ambiti territoriali dichiarati, in tutto o in parte, dagli Stati costieri. I principali concetti territoriali che configurano la giurisdizione nazionale nello spazio marittimo sono: acque interne, mare territoriale e zona contigua, piattaforma continentale e zona economica esclusiva. Le acque situate oltre la giurisdizione degli Stati sono definite "alto mare"; il letto e il sottosuolo che non ricadono nella giurisdizione degli Stati sono invece denominati "area". Unitamente a tali spazi giurisdizionali definiti nella CNUDM, gli Stati costieri del Mediterraneo hanno inoltre istituito zone di protezione della pesca e zone di protezione ecologica.

Date le dimensioni ridotte del mar Mediterraneo, un ampliamento giurisdizionale generalizzato da parte di tutti gli Stati trasformerebbe la totalità delle sue acque in acque sotto la giurisdizione nazionale; tuttavia, la mancata dichiarazione (a oggi) di tali diritti di sovranità da parte di alcuni Stati fa sì che una parte considerevole delle sue acque ricada ancora sotto la definizione di "alto mare". Nel mar Nero, invece, tutte le acque sono sotto la giurisdizione dei diversi Stati costieri.

La delimitazione tra le diverse giurisdizioni nel Mediterraneo produce quella che si potrebbe definire "asimmetria giurisdizionale", conseguenza dell'eterogeneità del regime giuridico delle giurisdizioni adiacenti: zona economica esclusiva, zona di pesca, zona di protezione della pesca e zona di protezione ecologica (González Giménez, 2007)

Da un altro punto di vista, la dichiarazione dei diritti giurisdizionali, collegati ad alcune delle formule descritte, implica un maggior controllo da parte degli Stati costieri rispetto alla conservazione delle risorse e dell'ambiente. È quindi auspicabile una generalizzazione, da parte di tutti gli Stati, dei diritti giurisdizionali oltre il mare territoriale: ciò darebbe vita a un meccanismo di gestione e conservazione che garantirebbe un governo efficace nel bacino del Mediterraneo.

Viste le sue caratteristiche idrologiche e climatiche, la produttività biologica del Mediterraneo nel suo insieme, misurata in base alla sua produzione primaria, è inferiore alla maggior parte degli spazi oceanici; fanno però eccezione alcune aree come l'Adriatico, il golfo del Leone e l'Egeo settentrionale che, in virtù della straordinaria quantità di concentrazioni medie di nutrienti, presentano una maggiore produttività primaria (AEA,

2000). La produttività primaria nel mar Nero è maggiore di quella del Mediterraneo, poiché le acque costiere vicine all'Ucraina, alla Romania e alla Bulgaria sono più produttive.

Tuttavia, nel mar Nero e nel mar Mediterraneo, insorgono diversi conflitti tra gli Stati costieri. Alcuni hanno origini remote; in altri casi, invece, è stato il processo di ampliamento della sovranità sullo spazio marittimo che ha generato nuovi conflitti a seguito della sovrapposizione delle giurisdizioni e della creazione di nuove frontiere.

La governance nel Mediterraneo e nel mar Nero si esplica in diversi gradi in funzione della struttura giurisdizionale del loro spazio marittimo, con responsabilità incombenti sugli Stati costieri e sugli Stati terzi, e dell'organizzazione politico-amministrativa nei suoi diversi livelli (sovranazionale, regionale, subregionale).

1. INTRODUZIONE

Il presente studio risponde alle specifiche tecniche per l'elaborazione del documento "Jurisdictional waters in the Mediterranean and Black Sea" (IP/B/PECH/IC/2009-087). La natura della sua impostazione e del suo contenuto non è puramente giuridica; si tratta, piuttosto, di una visione e interpretazione geografica delle decisioni giurisdizionali adottate dagli Stati costieri. La proiezione della sovranità nazionale degli Stati sullo spazio marittimo configura una nuova geografia politica: nuovi territori e quindi nuove frontiere, che danno luogo a un nuovo quadro di relazioni tra gli attori politici. Tutte queste circostanze condizionano l'utilizzo e lo sfruttamento dello spazio marittimo e, relativamente alle finalità del presente lavoro, delle risorse ittiche.

Il documento, articolato in cinque sezioni (introduzione, quadro geografico, politico e giurisdizionale, le acque giurisdizionali, conflitti e governance), si serve di un ampio apparato grafico (cartografia, grafici e tabelle) corredato di testi sintetici e precisi, nonché di elementi di analisi in grado di dare fondamento alle iniziative di gestione della pesca nel bacino del Mediterraneo e del mar Nero.

Parte dei materiali utilizzati come base per l'elaborazione del presente studio provengono da due progetti di ricerca in corso (SEJ2007-66487/Ministro spagnolo per la Scienza e l'innovazione e SEJ-02654/Giunta dell'Andalusia, Spagna). Entrambi contribuiranno a una migliore conoscenza della geografia marittima del mar Mediterraneo e del mar Nero.


2. QUADRO GEOGRAFICO, POLITICO E GIURISDIZIONALE

Il tratto distintivo della regione del Mediterraneo è la sua caratteristica di crocevia geografico, socio-culturale e politico. La finalità di tale sezione è fornire una sintesi degli elementi di base della struttura geografica e politica di entrambi i bacini, all'interno dei quali si inserisce la dimensione marittima e la sua formalizzazione giurisdizionale.

2.1. GEOGRAFIA FISICA

Il mar Mediterraneo e il mar Nero sono due bacini comunicanti ma con peculiarità e identità proprie. È per questa ragione che, mentre una parte della letteratura se ne occupa come due entità separate, un'altra parte li illustra come un unico sistema.

Cartina 1: Bacini fluviali del Mediterraneo e del mar Nero



La costa settentrionale del Mediterraneo presenta una morfologia con numerose baie, penisole e isole. In tutto il bacino si contano oltre 5 000 isole e isolotti, di cui 4 000 con una superficie inferiore ai 10 km² e 162 di dimensioni maggiori (IUCN, 2009). La Corsica, la Sardegna e le isole Baleari sono le più importanti nella parte occidentale; in quella orientale spiccano Cipro, Creta e Rodi. Al centro ci sono la Sicilia e Malta. Nel mar Egeo, oltre 700 isole e isolotti formano un grande arcipelago.

Su scala globale il bacino del Mediterraneo, che costituisce l'1% della superficie degli oceani, è lo spazio in cui confluiscono i continenti europeo, africano e asiatico. Il suo lato occidentale comunica con l'oceano Atlantico attraverso lo stretto di Gibilterra (1 092 metri di profondità); il lato orientale, invece, comunica con il mar di Marmara mediante lo stretto dei Dardanelli (91 metri di profondità) e con il mar Nero tramite il Bosforo (72,8 metri di

profondità). Il Mediterraneo comunica inoltre con il mar Rosso attraverso il canale di Suez (Cartina 1).

Con un'estensione di 2,5 milioni di km², il Mediterraneo ha una lunghezza da est a ovest di 3 860 km e una larghezza massima di 1 600 km, anche se la separazione tra Stati con coste opposte (incluse le rispettive isole) non supera mai i 720 km (400 miglia nautiche) (Cartina 1). In linea generale, il Mediterraneo è poco profondo (1 500 metri in media) e raggiunge una profondità massima di 5 150 metri di fronte alla costa meridionale della Grecia.

Una barriera sotterranea che va dalla Tunisia alla Sicilia divide il Mediterraneo in due grandi bacini: quello occidentale e quello orientale. Il primo presenta le seguenti suddivisioni: stretto di Gibilterra, mare di Alborán, Baleari (mare Iberico) e mare della Liguria. Il bacino orientale si divide invece in mar Tirreno, stretto della Sicilia, mar Adriatico, mar Ionio e mar Egeo (Cartina 57) (IHO, 1953).

La lunghezza della costa del Mediterraneo, incluse le coste dell'unico Stato-arcipelago presente (Malta) e le coste che appartengono alle isole facenti parte degli Stati continentali, è pari a circa 45 000 km. Risalta poi lo squilibrio nella ripartizione di tale lunghezza tra gli Stati costieri del Mediterraneo: quattro di questi Stati occupano infatti il 75% circa del totale delle coste (Grecia, Italia, Croazia e Turchia), tra i quali spicca la Croazia data la grande quantità di isole che formano il suo territorio; fino a dieci Stati costieri (tra cui la Bosnia e Erzegovina, Monaco e il Libano) presentano invece una lunghezza della costa molto ridotta (González Giménez, J., 2007).

Il mar Nero comunica con il mar di Marmara attraverso lo stretto del Bosforo (36 metri di profondità media) e con il mar d'Azov tramite lo stretto di Kerč. La lunghezza di questo mare da est a ovest è di 1 150 km, con una larghezza massima di 600 km. Con un'area complessiva di 463 000 km², il mar Nero ha una profondità massima e media pari a 2 300 metri e a 1 240 metri, rispettivamente.

Non vi sono grandi isole nel mar Nero: la più grande è infatti quella di Zmeiny, situata di fronte al delta del Danubio. La lunghezza della sua costa è pari a circa 4 340 km distribuita in maniera diseguale tra i sei paesi costieri che lo circondano. Solo due Stati (Turchia e Ucraina) occupano oltre il 60% di questa lunghezza.


Una delle differenze tra il bacino del Mediterraneo e il bacino del mar Nero è riconducibile agli apporti fluviali. Mentre sono scarsi i grandi fiumi con sbocco nel Mediterraneo (tra questi, l'Ebro, il Rodano e il Po dalla costa settentrionale e il Nilo dalla costa meridionale), nel mar Nero confluiscono invece fiumi di grandi dimensioni come il Danubio, il Nistro, il Nipro e il Don.

Il Mediterraneo costituisce un bacino di concentrazione in cui la quantità di acqua evaporata supera l'acqua apportata dalla pioggia e dai fiumi che vi sfociano. La concentrazione salina prodotta incrementa la densità dell'acqua, provocandone lo spostamento nelle falde profonde e lo sbocco nell'oceano Atlantico attraverso lo stretto di Gibilterra. Tale uscita di acqua profonda del Mediterraneo è compensata dall'entrata di acqua superficiale proveniente dall'Atlantico: questo scambio di acqua fa sì che non si verifichi una saturazione dell'ecosistema (MMRM, 2008). Inoltre, le acque del Mediterraneo si rinnovano ogni ottant'anni. Nel mar Nero, invece, le precipitazioni e gli apporti fluviali sono superiori all'evaporazione: per questo si parla, nel suo caso, di bacino di diluizione.

Viste le sue caratteristiche idrologiche e climatiche, la produttività biologica totale del Mediterraneo, misurata in base alla sua produzione primaria, è inferiore a quella della maggior parte degli spazi oceanici (Cartina 2); fanno eccezione alcune aree come l'Adriatico,

il golfo del Leone e l'Egeo settentrionale che, in virtù della straordinaria quantità di concentrazioni medie di nutrienti, presentano una maggiore produttività primaria (AEA, 2000). La produttività primaria nel mar Nero, poiché le acque costiere vicine all'Ucraina, alla Romania e alla Bulgaria sono più produttive, è maggiore di quella del Mediterraneo (Cartina 2). Tuttavia, l'eutrofizzazione¹ ha provocato l'estensione di alcune zone di ipossia (assenza di ossigeno), mettendo gravemente a rischio le acque costiere nordorientali dove nel periodo compreso tra il 1972 e il 1990 si sono avute perdite pari a circa 5 milioni di tonnellate di pesce (Zaitsev, 1992).

Cartina 2: Produttività primaria nel Mediterraneo e nel mar Nero



In generale, la larghezza della piattaforma continentale nel mar Mediterraneo e nel mar Nero è molto ridotta; fanno eccezione le zone vicine agli sbocchi dei fiumi maggiori (il Rodano, il Golfo del Leone, il Nilo e il mar di Levante) come pure le coste dell'Adriatico, la Tunisia e il mar Nero occidentale. La maggiore densità di biomassa si trova tra i 200 e i 300 metri di profondità, sebbene solo il 20% del Mediterraneo presenti tali profondità (González Giménez, J., 2007). Tali fattori spiegano i limiti allo sviluppo, in questi bacini, di grandi zone di pesca. Eppure, la biodiversità del Mediterraneo è considerevole: qui si concentrano infatti il 10% delle specie vegetali superiori e il 18% delle specie animali macroscopiche (Livre Bleu, 2009).

Anche se nel mar Nero la produttività primaria è superiore a quella del Mediterraneo (Cartina 2), l'eutrofizzazione di cui sopra ha avuto serie ripercussioni transfrontaliere sulla diversità biologica del mare: è questo il caso delle risorse ittiche, diminuite considerevolmente negli ultimi trent'anni (COM(2001)615 def.).

¹ Quantità eccessiva di materie organiche nell'acqua, soprattutto alghe, dovuta all'eccessivo scarico di nutrienti (COM(2001)0615 def.).

2.2. GEOGRAFIA POLITICA

La finalità di questa sezione è quella di illustrare sinteticamente gli elementi di base della struttura politica dei bacini del Mediterraneo e del mar Nero. La morfologia territoriale di tali regioni fa sì che intorno ai loro bacini marini converga una spessa trama di istanze politiche che vanno dall'ambito locale all'ambito internazionale, ciascuna con una parte di responsabilità nell'azione di governo dello spazio marittimo.

Nel quadro geografico descritto in precedenza operano diversi livelli di organizzazione politica. Il quadro politico del Mediterraneo e del mar Nero è il risultato dell'interazione tra i vari livelli di organizzazione politica: sovranazionale, transnazionale, nazionale e subnazionale (Tabella 1). Tale struttura risulta rilevante nella misura in cui ognuno di questi livelli detiene funzioni e responsabilità concernenti la gestione e il governo dello spazio costiero-marino.

Tabella 1: Struttura gerarchica del quadro politico nel Mediterraneo e nel mar Nero

AMBITO GEOGRAFICO	AMBITO POLITICO
SUB-GLOBALE	LIVELLO SOVRANAZIONALE
Mar Mediterraneo e mar Nero Europa meridionale, Africa settentrionale, Asia minore e Asia	UE; Unione del Maghreb arabo, Lega araba, Unione per il Mediterraneo
MACROREGIONALE	LIVELLO TRANSAZIONALE
Arco mediterraneo	Commissione intermediterranea Commissione per i Balcani e il mar Nero
	LIVELLO NAZIONALE
	AL, DZ, BA, CY, EG, FR, EL, IL, IT, LB, LY, MT, ME, X, SI, ES, SY, TN, TR, RS, RO, UA, RU, GE, TR
MESOREGIONALE	LIVELLO SUB-NAZIONALE
Regioni costiere	NUTS 2*, regioni, federazioni
LOCALE	LIVELLO LOCALE
Distretto, contea	NUTS 3, LAU 1, LAU 2**, comuni


* Nomenclatura delle unità statistiche territoriali (NUTS)

** Unità amministrative locali (LAU) EUROSTAT

Fonte: EASES, adattata dall'autore.

Gli Stati hanno il ruolo centrale nella configurazione politica di tali bacini. Dei 21 Stati costieri mediterranei, 11 si trovano in Europa, 5 in Africa e 5 in Asia (Cartina 3). 6 sono invece i paesi che fanno da cornice al mar Nero; 3 di questi si trovano in Europa e 3 in Asia (Cartina 3).

Cartina 3: Cartina politica del Mediterraneo e del mar Nero




Oltre agli Stati, anche diverse entità sovranazionali sono andate assumendo un ruolo di primo piano con funzioni di governo sullo spazio marino, anche se esiste una chiara divisione tra il Mediterraneo e il mar Nero.

Nel Mediterraneo, sono evidenti le differenze tra la costa settentrionale e quella meridionale (Cartina 4): la prima appartiene per la maggior parte all'Unione europea, la seconda presenta una debole coesione politica nonostante la presenza di entità come la Lega araba e l'Unione del Maghreb arabo (Tabella 2).

Nel mar Nero, mentre gli Stati della costa occidentale sono da membri dell'UE e tutta la costa meridionale è occupata da un paese candidato (Turchia), la costa nordorientale e sudorientale è occupata dagli Stati nati a seguito della dissoluzione dell'Unione sovietica, con istituzioni fragili e una coesione politica quasi inesistente (Tabella 2) (Cartina 4).

Cartina 4: Blocchi politici



Nel mar Nero, nonostante la Federazione russa mantenga ancora vincoli economici con gli Stati di questa regione, una dinamica geopolitica orientata all'Occidente sviluppata negli ultimi anni ha dato luogo a una partecipazione più attiva dell'Unione europea. Inoltre, la creazione dell'entità sopranazionale denominata Organizzazione per la cooperazione economica del mar Nero (BSEC), avvenuta nel 1992 su impulso della Turchia, ha incrementato l'interesse comune, sia politico che economico, nei confronti della regione (Marcu, 2006).

Tabella 2: Organizzazioni politiche sopranazionali nel Mediterraneo e nel mar Nero

Organizzazioni sovranazionali	Finalità	n. di paesi	Ubicazione
UE	Politica-economica	11	Europa
SEE*	Economica	9 (4 associati)	Europa/Asia/Africa
Unione per il Mediterraneo **	Politica-sociale-economica	43	Europa/Asia/Africa
Lega araba	Politica	7	Africa/Asia
Unione del Maghreb arabo	Economica	4	Africa
BSEC***	Politica-economica	11	Europa e Asia

*SEE: Spazio economico europeo.

** Unione per il Mediterraneo: ex EUROMED (Partenariato euro-mediterraneo), rilanciato nel 2008 come Unione per il Mediterraneo.

*** BSEC: Cooperazione economica del mar Nero

Fonte: Autore.

A livello sovranazionale, va segnalata la recente creazione (a Parigi, nel 2008) dell'Unione per il Mediterraneo (il cui nome ufficiale è "processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo" – PB: UPM), formata da 43 paesi, di cui 27 Stati membri dell'UE più i paesi della costa meridionale (eccetto la Libia) e alcuni paesi dei Balcani. Questa entità consente un approfondimento delle relazioni a livello politico, economico e sociale tra l'UE e il resto dei paesi del Mediterraneo (Livre Bleu, 2009).

Anche ai livelli politici intermedi esiste una disparità tra il Mediterraneo e il mar Nero. Da un lato, l'espansione e il consolidamento dell'Unione europea ha favorito la creazione di un tessuto di strutture politiche di livello intermedio nell'arco mediterraneo settentrionale, la [Commissione intermediterranea](#), la cui interazione e il cui dialogo con gli altri livelli di governo danno vita a un sistema di governance più articolato; dall'altro, la costa meridionale del Mediterraneo (Africa settentrionale) risulta meno strutturata a questo livello politico intermedio (Tabella 3). Ciò aumenta il divario tra le due coste per quanto riguarda la loro capacità di gestione dell'ambiente marino.

Tabella 3: Altre entità politiche sovranazionali nel Mediterraneo e nel mar Nero

Organizzazioni transnazionali	Finalità	n. di paesi	Ubicazione
Commissione intermediterranea (CRPM)	Politico-regionale	4	Europa
Commissione per i Balcani e il mar Nero (CRPM)	Politico-regionale	11	Europa/Asia
Commissione delle isole (CRPM)	Politico-regionale	6	

Fonte: Autore.

Nel mar Nero, l'adesione di Romania e Bulgaria all'Unione europea ha comportato la presenza, nella regione, di entità politiche di livello intermedio. L'UE ha altresì favorito una serie di programmi di cooperazione e di politiche per promuovere lo sviluppo e la coesione della regione. Tali iniziative sono la [politica europea di prossimità](#) (COM(2004) 373 def.), la [cooperazione UE-Russia nel settore ambientale](#) (COM(2001) 772 def.) e la [sinergia del mar Nero](#) (COM (2007) 160 def.). A margine di tali iniziative, e fatta eccezione per la Commissione per i Balcani e il mar Nero (Tabella 3) nella quale non rientra la Federazione russa, non esistono altre entità di livello politico intermedio nella regione: ciò implica una debole coesione tra i paesi costieri e diminuisce la capacità di questi ultimi di governare di concerto gli spazi marini adiacenti alle loro acque.

I livelli politici sub-nazionali e locali sono rappresentati, nel Mediterraneo e nel mar Nero, dalle regioni costiere, dalle province e dai comuni. Queste entità, sia in virtù del loro numero (solo in Europa esistono 45 regioni costiere) (Tabella 4) sia per le loro funzioni quanto alla gestione e al governo dello spazio costiero-marino, garantiscono un ruolo crescente del livello sub-statali nella struttura politica di entrambi i bacini e avvalorano l'idea di una governance multilivello nella regione.

Tabella 4: Organizzazione territoriale degli Stati del Mediterraneo e del mar Nero

Paesi e territori	Livello regionale	Livello provinciale	Livello locale
Spagna	17 comunità autonome	50 province	8 111 comuni
Francia	26 regioni	100 dipartimenti	36 683 comuni
Italia	20 regioni	103 province	8 101 comuni
Malta			68 consigli locali
Slovenia			193 comuni
Bosnia-Erzegovina	regioni della Repubblica serba di Bosnia-Erzegovina; distretto di Brčko	10 cantoni	89
Croazia		21 contee	429 comuni
Montenegro			21 comuni
Albania		12 contee e 36 distretti	N/A
Grecia		50 prefetture	914 comuni e 120 comunità
Cipro			33 (24) comuni e 491 (354) comunità (Le cifre tra parentesi si riferiscono al paese senza Cipro del Nord)
Turchia		81 amministrazioni provinciali speciali	3 519 comuni e 16 comuni metropolitani
Israele	6 distretti	15 sub-distretti	141 consigli locali e 54 consigli regionali
Territori palestinesi		14 unità amministrative (9 in Cisgiordania e 5 nella Striscia di Gaza)	74 comuni (63 in Cisgiordania e 11 nella Striscia di Gaza)
Giordania		12 unità amministrative	99 comuni
Siria		14 dipartimenti	107 città, 248 città di piccole dimensioni e 207 comuni
Libano		6 regioni 1 dipartimento	930 comuni
Egitto		26 unità amministrative	217 città e Luxor (con uno status particolare) 4 617 comuni
Tunisia		24 unità amministrative	264 comuni
Algeria		48 province	1 541 comuni
Bulgaria		28 province	N/A
Romania			41 distretti e 1 municipio (Bucarest)
Ucraina		24 regioni e la Repubblica autonoma di Crimea	2 comuni
Repubbliche russe	83 entità federali	7 distretti federali	N/A
Georgia	10 regioni e 2 repubbliche autonome	70 distretti	N/A

Fonte: Relazione mondiale Gold, 2008.

L'asimmetria Nord-Sud del Mediterraneo si ravvisa anche nell'esistenza di due modelli socioeconomici e culturali diversi e distanti. L'arco settentrionale è in maggioranza cristiano, mentre l'arco meridionale è quasi esclusivamente musulmano. Nel nord, prevalgono società industrializzate ascritte a sistemi democratici; nel sud, eccetto Israele, i paesi in via di sviluppo. Nella parte superiore vige una struttura demografica caratterizzata dal problema dell'invecchiamento; nel sud, l'esplosione demografica spinge a emigrare. Il Mediterraneo settentrionale presenta altresì indici di sviluppo umano (HDI, Human Development Index) molto elevati o elevati e con un PIL pro capite che in Francia supera i 42 000 dollari (Tabella

5); nella parte meridionale, invece, tali indici sono nella media e il PIL più basso del bacino (Egitto) si attesta intorno ai 1 800 dollari statunitensi (UNEP/MAP, 2009 e Banca mondiale, 2009). Tutti questi fattori sono fonte di instabilità e si ripercuotono significativamente sulle relazioni politiche nel Mediterraneo.

Tabella 5: Reddito nazionale lordo pro capite 2008.

PAESI	Reddito nazionale lordo pro capite (in dollari)	Paesi	Reddito nazionale lordo pro capite (in dollari)
Spagna	31 960	Israele	24 700
Francia*	42 250	Egitto	1 800
Italia	35 240	Libia	11 590
Grecia	28 650	Tunisia	3 290
Malta	16 680	Algeria	4 260
Cipro**	22 950	Marocco	2 580
Slovenia	24 010	Turchia	9 340
Croazia	13 570	Bulgaria	5 490
Bosnia-Erzegovina	4 510	Federazione russa	9 620
Montenegro	6 440	Ucraina	3 210
Albania	3 840	Romania	7 940
Siria	2 090	Georgia	2 470
Libano	6 350		

* I dati includono i seguenti dipartimenti d'oltremare francesi: Guiana francese, Guadalupe, Martinica e Riunione

** Escluso il lato turco-cipriota.

Nota: I dati in corsivo si riferiscono al 2007 o al 2006.

Fonte: Banca mondiale, 2009.

Anche nel mar Nero le differenze tra gli Stati costieri, soprattutto in termini socioeconomici e culturali, sono rilevanti. In primo luogo, questo spazio è caratterizzato da una confluenza tra musulmani e cristiani di diversa confessione. In secondo luogo, la geopolitica del mar Nero è influenzata da una superpotenza, la Federazione russa, e da due potenze regionali, l'Ucraina e la Turchia. A ciò si sommano vari conflitti territoriali, tra cui quello tra la Federazione russa e la Georgia. Infine, le disuguaglianze economiche: tre paesi con un HDI elevato (Romania, Federazione russa e Turchia) e due con un HDI medio (Georgia e Ucraina), nonché un PIL che oscilla tra i 9 620 dollari della Federazione russa e i 2 470 dollari della Georgia (Banca mondiale, 2009) (Tabella 5).

2.3. QUADRO GIURISDIZIONALE

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM, 1982) rappresenta il quadro giuridico sul quale è strutturato, dal punto di vista giurisdizionale, lo spazio marittimo. La Convenzione identifica una serie di ambiti territoriali dichiarati, in tutto o in parte, dagli Stati costieri. I principali **concetti territoriali** che configurano la giurisdizione nazionale nello spazio marittimo sono: **acque interne (AI)**, **mare territoriale (MT)** e **zona contigua, piattaforma continentale e zona economica esclusiva (ZEE)**. Le acque situate oltre la giurisdizione degli Stati sono definite "**alto mare**"; il letto e il sottosuolo che non ricadono nella giurisdizione degli Stati sono invece denominati "**area**". Unitamente a tali spazi giurisdizionali definiti nella CNUDM, gli Stati costieri del Mediterraneo hanno inoltre istituito **zone di protezione della pesca (ZP)** e **zone di protezione ecologica (ZPE)**.

2.3.1. Dati generali

Le profonde modifiche che ha subito il diritto del mare nell'arco della sua storia sono riconducibili a un duplice processo: le iniziative individuali degli Stati o gruppi di Stati, da un lato, e le azioni auspicate dalle istituzioni internazionali, dall'altro. Queste ultime hanno avuto come massima espressione le tre conferenze della Nazioni Unite (1958, 1960, 1973-1982) tenutesi finora. In tali consessi internazionali, si è tentato di creare regole comuni, accettate dalla maggioranza, che potessero ricondurre gli interessi individuali in un quadro di limiti normativi. La Convenzione vigente è il risultato della terza conferenza delle Nazioni unite sul diritto del mare tenutasi tra il 1973 e il 1982 (firma del testo a Giamaica) ed è entrata in vigore nel 1994.

L'evoluzione storica dei principi su cui si fondano l'uso e lo sfruttamento degli oceani ha avuto come costante la tensione tra le tendenze a favore della libertà e quelle a favore dell'esclusività. L'ultima fase di quest'evoluzione è nuovamente caratterizzata da una predominanza dei diritti esclusivi in un chiaro processo di dominio degli oceani da parte degli Stati costieri, la cui sovranità si è estesa verso distanze via via maggiori.


Visti i cambiamenti verificatisi in relazione allo sfruttamento delle risorse (vive o meno) la CNUDM, nello stesso momento in cui entrava in vigore (16 novembre 1994), veniva modificata in due delle sue parti essenziali: lo sfruttamento dei fondali marini (parte XI) e la conservazione e la gestione delle risorse transzonali e altamente migratorie di alto mare, aspetti ora soggetti a una nuova normativa (4 agosto 1995).

Quanto al mar Mediterraneo, date le sue dimensioni ridotte, un ampliamento giurisdizionale generalizzato da parte di tutti gli Stati trasformerebbe la totalità delle sue acque in acque sotto la giurisdizione nazionale; tuttavia, la mancata dichiarazione (a oggi) di tali diritti di sovranità da parte di alcuni Stati fa sì che una parte considerevole delle sue acque ricadano ancora sotto la definizione di "alto mare". Nel mar Nero, invece, la totalità delle sue acque è sotto la giurisdizione dei diversi Stati costieri.

2.3.1.1. Tipologie di zone marittime sotto la giurisdizione nazionale.

La struttura del territorio marino derivante dalla CNUDM ha consolidato lo Stato nazionale come base territoriale a partire dalla quale si definiscono e si delimitano i diversi ambiti giurisdizionali. Fanno eccezione l'alto mare e l'area che lo sono per esclusione, trattandosi di spazi situati al di fuori della giurisdizione nazionale (Figura 1)

La dichiarazione delle giurisdizioni marittime statali secondo la CNUDM corrisponde alle iniziative unilaterali dei diversi Stati. Così, la ZEE si dichiara tramite una legge statale. Nella piattaforma continentale, poi, ogni Stato ha il diritto di sovranità senza che questo debba essere sancito da una legge. Tale aspetto è importante: mentre si presuppone che tutti i fondali marini appartengano a uno Stato, il regime giuridico della colonna d'acqua è invece soggetto a una dichiarazione da parte di ciascuno Stato.

Figura 1: Figure giurisdizionali

Fonte: Autore.

- **Linea di base normale (LBN):** è la linea a partire dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. Il suo tracciato corrisponde alla linea di bassa marea lungo la costa (CNUDM, art. 5) (Figura 1).
- **Linea di base retta (LBR):** si ottiene unendo i punti più distanti dalla costa non discostandosi in misura sensibile dalla direzione generale della costa (CNUDM, art. 7) (Figura 1).

Acque interne: le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato (CNUDM, art. 8). Gli Stati esercitano la piena sovranità territoriale su tali acque, sul letto, sul sottosuolo e sullo spazio aereo sovrastante (Figura 1).

- **Baia storica:** si parla di baia storica quando uno Stato rivendica come acque interne le acque appartenenti a una baia basandosi sui diritti storici, potendo dimostrare un'autorità effettiva e continua su tali acque (CNUDM, art. 10) (Figura 1).
- **Mare territoriale:** fascia di mare adiacente al territorio e acque interne dello Stato costiero su cui quest'ultimo esercita la piena sovranità, sia per quanto riguarda le acque superficiali sia lo spazio aereo sovrastante, il letto e il sottosuolo di questo mare. Il limite massimo del mare territoriale è di 12 miglia (CNUDM, art. 2, 3 e 4) (Figura 1).
- **Zona contigua:** acque situate oltre il mare territoriale e a quest'ultimo adiacenti dove lo Stato costiero può adottare misure doganali, fiscali, sanitarie o relative all'immigrazione. La zona contigua non può estendersi oltre le 24 miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale. (CNUDM, art. 33) (Figura 1).

- **Zona economica esclusiva:** area marittima oltre il mare territoriale e a quest'ultimo adiacente su cui lo Stato costiero esercita il diritto di sovranità ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali (vive o non vive), del letto, del sottosuolo del mare e delle acque sovrastanti. La sua larghezza è pari a 200 miglia dalla linea di base retta a partire dalla quale viene misurata la larghezza del mare territoriale (CNUDM, art. 55, 56 e 57) (Figura 1).
- **Piattaforma continentale:** prolungamento naturale delle aree sottomarine dello Stato costiero fino al bordo esterno del margine continentale ovvero fino a una distanza di 200 miglia se il margine continentale si trovi a una distanza inferiore. Il margine continentale comprende il prolungamento sommerso della massa terrestre dello Stato costiero e consiste nel fondo marino e nel sottosuolo della piattaforma, della scarpata e della risalita (CNUDM, art. 76) (Figura 1).
- **Alto mare:** tutte le parti del mare non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. L'alto mare è aperto a tutti gli Stati e sarà utilizzato esclusivamente per fini pacifici (CNUDM, art. 88) (Figura 1).
- **Area:** sono i fondali marini e oceanici e il loro sottosuolo fuori dai limiti della giurisdizione nazionale. L'area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanità; nessuno Stato o persone fisiche o giuridiche possono appropriarsene. Le risorse naturali dell'area sono le risorse minerali in situ (CNUDM, art. 136 e 137) (Figura 1).

2.3.1.1.1. Altri concetti della CNUDM

- **Isole e scogli:** prolungamento naturale di terra, circondato dall'acqua, che si trova al di sopra del livello dell'acqua in alta marea. Il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola saranno determinati in conformità alle disposizioni della Convenzione applicabili ad altre estensioni terrestri. Gli scogli che non si prestano all'insediamento umano o che non hanno una vita economica propria non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale (CNUDM, art. 121).
- **Stato-arcipelago:** uno Stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole (CNUDM, art. 46). Nel Mediterraneo c'è un unico Stato-arcipelago: Malta.
 - **Arcipelago:** gruppo di isole, incluse parti di isole, le acque che le collegano e altri elementi naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale (CNUDM. Art. 46).
- **Mare chiuso o semi-chiuso:** un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto o costituito, in tutto o in parte, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri (CNUDM, art. 122).

Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione (CNUDM, art. 123).

2.3.1.1.2. Spazi giurisdizionali non definiti nella CNUDM.

Gli Stati costieri del Mediterraneo si sono astenuti dalla rivendicazione di zone economiche esclusive (permettendo ancora l'esistenza dell'alto mare) per preservare la libertà di navigazione e l'accesso alle risorse ittiche ed evitare conflitti di delimitazione in un mare relativamente stretto (González Giménez, J., 2007).

Eppure, la non delimitazione delle zone economiche esclusive non ha impedito agli Stati costieri del Mediterraneo, a partire dagli anni Novanta, di proclamare zone marittime conformi solo in parte al regime giuridico previsto per la zona economica esclusiva nella CNUDM. Partendo dal presupposto che "chi può dare il massimo può dare anche il minimo" (per usare un'espressione utilizzata da alcuni autori), taluni Stati ritengono che il regime giuridico della ZEE possa essere diviso in varie parti, così da scegliere solo gli elementi d'interesse² (González Giménez, 2007). Così, per proteggere le risorse (fondamentalmente ittiche³) e l'ambiente questi paesi, in assenza di ZEE, hanno creato zone di pesca, zone di protezione ecologica e zone contigue archeologiche.

Zona contigua archeologica: zona che si estende per dodici miglia nautiche adiacenti al mare territoriale, proclamata da alcuni paesi (Algeria, Cipro, Francia, Italia e Tunisia) per tutelare il patrimonio culturale sommerso (Commissione europea, 2009).

- **Zona di protezione ecologica:** non esiste una definizione ufficiale di zona di protezione ecologica; essa può tuttavia essere definita come una zona da preservare per la sua diversità e per le sue risorse ittiche e da proteggere per ragioni ambientali (Chevalier, 2005).
- **Zona di pesca/zona di protezione della pesca:** area di larghezza variabile (fino a 200 miglia) dichiarata da uno Stato costiero intorno alla sua costa. Lo Stato in questione esercita, in tale area, il controllo sull'accesso alle risorse ittiche. La zona di pesca non incide, dal punto di vista giurisdizionale, su altre risorse (Chevalier, 2005).

2.3.1.1.3. Delimitazione di spazi marittimi tra Stati limitrofi e opposti.

La dichiarazione e l'istituzione, da parte degli Stati, delle diverse giurisdizioni marittime possono dare luogo a sovrapposizioni: in questi casi si parla quindi di Stati opposti o limitrofi. Il principio generale per la loro delimitazione è quello dell'equidistanza, salvo accordo contrario. L'esistenza di diritti storici o di altre circostanze particolari giustificano poi formule diverse. Il principio di equità viene invocato quando la delimitazione interessa territori molto diseguali (per esempio una piccola isola e una costa molto lunga) ovvero in presenza di particolari caratteristiche geomorfologiche di una costa e della piattaforma sottostante. La casistica è molto ampia e dà luogo a un'elevata varietà di configurazioni.

² "[...] è possibile che in determinate situazioni, agli Stati convenga (come succede nel Mediterraneo) istituire una zona con pretese più modeste rispetto a una ZEE ma che sia comunque in grado di offrire dei benefici senza dover andare incontro agli inconvenienti che la creazione di una ZEE, a seconda dei casi, potrebbe comportare" (González Giménez, J., 2007).

³ La sovranità degli Stati costieri, tradizionalmente, è stata limitata alle 12 miglia e, in alcuni casi, alle sole 6 miglia. Pertanto, a differenza di altri mari semi-chiusi (come il Baltico), la maggior parte delle acque del Mediterraneo è costituita da acque internazionali. Ciò ha fatto sì che la zona diventasse il punto di ritrovo di navi battenti bandiere di comodo o di flotte di paesi terzi che realizzano attività di pesca senza sottoporsi a nessuna norma di controllo. Tale attività [...] ha spinto alcuni paesi all'adozione di misure unilaterali di protezione della pesca. Così, nel 1997, la Spagna ha dichiarato una zona di protezione della pesca che si estende fino a circa 49 miglia dalla costa spagnola (Fraga Estévez, C., 2003).

Nel mar Mediterraneo e nel mar Nero (mari semi-chiusi di dimensioni ridotte) esistono numerose situazioni di conflittualità territoriale che, in una certa misura, spiegano perché non sia stata completamente generalizzata la creazione di ZEE mentre si è invece proceduto alla predisposizione di accordi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale (cfr. "piattaforma continentale" e il paragrafo 4 della sezione 3).

2.3.2. Giurisdizioni e localizzazione geografica

La localizzazione relativa degli Stati condiziona lo sviluppo delle rispettive giurisdizioni marittime. Come già segnalato, per gli Stati situati l'uno di fronte all'altro la possibilità di estendere le diverse giurisdizioni in funzione della distanza alla quale si trovano risulta limitata. Nel bacino del Mediterraneo, nessuno Stato può portare una ZEE o una ZP fino al suo limite massimo di 200 miglia, visto che nel Mediterraneo non c'è una zona che supera le 400 miglia di larghezza.

Il discorso è lo stesso nel caso di Stati limitrofi. Così, l'elevato numero di Stati situati nel Mediterraneo e nel mar Nero e la larghezza limitata dei loro bacini limitano la possibilità, per gli Stati, di estendere le rispettive giurisdizioni marittime. Dei 26 Stati e 4 territori⁴ costieri del Mediterraneo e del mar Nero, 11 sono in Europa, 5 in Africa e 10 in Asia. (Cartina 3).

Nel Mediterraneo, inoltre, si rileva un'asimmetria nord-sud in relazione al numero di Stati situati sulle sue coste. Così, mentre la costa settentrionale ospita dodici paesi (Spagna, Francia, Monaco, Italia, Malta, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia e Turchia), quella meridionale ne conta solo cinque (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto). Inoltre, il fatto che l'Italia sia una penisola situata al centro del Mediterraneo e che i suoi litorali marittimi si trovino vicino alle coste dei paesi opposti rende sempre più necessari accordi di delimitazione in queste zone del Mediterraneo.

Anche nel mar Nero si ravvisa un'asimmetria dovuta alla localizzazione relativa degli Stati. Così, mentre la Turchia occupa la totalità della costa meridionale, 5 Stati completano il bacino (Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia e Georgia). La Turchia, poi, ha un doppio litorale marittimo: la possibilità di estendere le sue acque giurisdizionali è quindi maggiore.

In breve, la localizzazione relativa di uno Stato determina il numero delle sue frontiere che, per lo spazio marittimo, includono sia quelle fissate tra Stati limitrofi sia le frontiere costituite tra Stati opposti. Le interazioni tra Stati limitrofi e opposti nel Mediterraneo e nel mar Nero danno luogo a 36 contatti di frontiere (Tabella 6). L'Italia, data la sua localizzazione relativa, è lo Stato del Mediterraneo con il maggior numero di frontiere marittime; lo stesso vale per la Turchia nel mar Nero.

A tale complessità va aggiunta la questione dell'insularità. La condizione di Stato insulare (Malta) o misto (Grecia e Croazia, per citare i casi maggiormente significativi) consente ai paesi di estendere le loro giurisdizioni, sebbene la presenza di isole di uno Stato vicino alle coste di altri Stati (come nel caso della Grecia) limiti la possibilità di ampliare le giurisdizioni nazionali oltre a essere fonte di possibili conflitti.

Tutti questi elementi di localizzazione relativa degli Stati (adiacenza, coste opposte e insularità) condizionano la realtà giurisdizionale di questi mari.

⁴ I territori sono i seguenti : Gibilterra, Akrotiri e Dhekelia che appartengono al Regno Unito e la Striscia di Gaza.

Tabella 6: Frontiere marittime nazionali nel Mediterraneo e nel mar Nero

Paesi e territori	Frontiere marittime (concordate)	Paesi adiacenti	Paesi opposti
Albania	IT-EL-MK	MK-EL	IT
Algeria	MA-ES-TN	MA-TN	ES
Bosnia-Erzegovina	HR-MK-IT	HR-MK	IT
Bulgaria	RO-TR	TR-RO	-
Cipro	EG-SY-UK-LB-IL	UK	EG-SY-LB-IL
Croazia	BA-MK-IT-SI	SI-BA-MK	IT
Egitto	CY-LY-IL	LY-IL	CY
Slovenia	HR-IT	IT-HR	-
Spagna	DZ-FR-IT-MA	FR-MN	MN-IT-DZ
Francia	IT-MC-ES	ES-MC-IT	IT
Gaza*	EG-IL	EG-IL	-
Georgia	TR-RU	TR-RU	-
Grecia	AL-IT-TU-UK-LY-EG	AL-TR-UK	IT-LY-EG
Israele	LB-GZ-CY	LB-GZ	CY
Italia	DZ-AL-HR-FR-EL-ME-SI-ES-TN-LY-MT-BA	FR-SI	DZ-HR-AL-ME-TN-ES-EL-LY-MT-BA
Libano	IL-SY-CY	IL-SY	CY
Libia	EG-MT-TN-IT-EL	TN-EG	MT-IT-EL
Malta	LY-IT-TN		LY-IT-TN
Marocco	DZ-ES	DZ-ES	ES
Monaco	FR	FR	-
Montenegro	AL-BA-HR-IT	AL-BA-HR	IT
Romania	BG-TR-UA	BG-UA	TR
Russia	GE-TR-UA	GE-UA	TR
Siria	CY-LB-TR	TR-LB	CY
Tunisia	DZ-IT-LY-MT	DZ-LY	IT-MT
Turchia	BG-GE-EL-RO-RU-SY-UK-CY-UA	EL-BG-GE-SY	RO-UA-RU-UK-CY
Ucraina	RO-RU-TR	RO-RU	TR
Regno Unito (Akrotiri)*	CY-TR-EL	CY	-
Regno Unito (Dhekelia)*	CY-TR-EL	CY	-
Regno Unito (Gibilterra)*	ES	ES	-

*Queste entità territoriali sono incluse nelle relazioni tecniche elaborate dalle Nazioni Unite (PAP-RAC). Sul sito Internet delle Nazioni Unite (<http://www.un.org/Depts/los/index.html>) sono presenti solo le entità territoriali riconosciute come Stati; pertanto, in questa pagina non sono compresi i territori di Gaza, Akrotiri, Dhekelia e Gibilterra.

Fonte: elaborazione propria a partire dalla banca dati DOALOS e dalla Commissione europea (2009).


2.3.3. Altri fattori rilevanti

Esistono altri fattori rilevanti che condizionano risultati favorevoli o contrari all'estensione delle giurisdizioni marittime nazionali. Un chiaro esponente dal punto di vista fisico è la morfologia costiera, dove la convessità favorisce l'estensione delle giurisdizioni marine e la concavità diminuisce la possibilità di ampliarle. Esistono poi altri fattori secondari, che possono incidere indirettamente sulla delimitazione delle giurisdizioni marine.


Alcuni di questi fattori sono di natura politica: è in questo quadro che s'inseriscono le tensioni territoriali e che sorgono situazioni tanto conflittuali da rendere necessarie azioni che facciano chiarezza e definiscano determinate giurisdizioni marine. Questi fattori

includono quelli che alcuni autori anglosassoni definiscono "flash points" (Anderson, 1993) o "choke points" (punti critici) (Alexander e Morgan, 1988) (Cartina 5). Tali categorie includono gli stretti, che sono rotte di navigazione internazionale (p. es. Gibilterra), le dispute territoriali (isole greche), la strategia militare e le questioni energetiche (oleodotti nel mar Nero) (Cartina 6).

Cartina 5: Choke points. Mediterraneo e mar Nero.



Cartina 6: Oleodotti e gasdotti marini. Mediterraneo e mar Nero.



2.4. L'UNIONE EUROPEA E LA SUA PRESENZA NEL MAR MEDITERRANEO E NEL MAR NERO

Dei paesi europei costieri del Mediterraneo, sette sono Stati membri dell'UE (Cartina 4), due sono paesi candidati all'adesione (Croazia e Turchia) e tre sono candidati potenziali (Albania e Montenegro hanno chiesto formalmente di aderire all'UE, a differenza della Bosnia-Erzegovina). Le coste del Mediterraneo ospitano oltre 150 milioni di abitanti, numero che si moltiplica nella stagione turistica (COM(2009)0466 def.).

Per quanto riguarda il mar Nero, due paesi sono Stati membri dell'UE (Bulgaria e Romania) e uno è candidato all'adesione (Turchia). Sulle coste del mar Nero vivono circa 16 milioni di abitanti e la maggior parte della popolazione si concentra in Ucraina e in Turchia (paese candidato). Nel 2000, la popolazione costiera in Bulgaria ammontava a 714 000 abitanti e quella della Romania a 746 000 (Duzgunes e Erdogan, 2008).

Tabella 7: Caratteristiche degli Stati membri dell'UE del Mediterraneo e del mar Nero (2006)

Paesi e territori	Superficie complessiva (km ²)	Superficie marittima delle acque giurisdizionali (km ²)	Popolazione
Spagna	505,370	246,067	44,121,300
Francia	551,500	87,212	61,256,600
Italia	301,340	120,868	58,842,800
Grecia	131,960	107,891	11,147,100
Malta	320	8,231	406,000
Cipro	9,250	81,862	771,200
Slovenia	20,270	376	2,006,800
Bulgaria	110,879	34,288	7,385,367
Romania	238,391	31,108	22,303,522

Fonte: UNEP/MAP, 2009 e CIA Factbook, 2007.

Il peso dell'Unione europea nelle acque del Mediterraneo e del mar Nero si esplica nell'estensione delle acque giurisdizionali degli Stati membri. Così, nel Mediterraneo, l'estensione delle acque giurisdizionali degli Stati membri dell'UE ammonta a 652 507 km² (Tabella 9) ed è pari al 25,2% circa del totale delle giurisdizioni nazionali di queste acque (Grafico 1). Nel mar Nero, le acque giurisdizionali di Bulgaria e Romania ammontano a 65 396,5 km² (Tabella 9), pari al 13,1% del totale delle giurisdizioni marine di questo mare (Grafico 2).

Grafico 1: Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo





Grafico 2: Giurisdizioni marittime nel mar Nero



3. LE ACQUE GIURISDIZIONALI: GENESI ED EVOLUZIONE

Sono diverse le figure giurisdizionali che ricorrono nel mar Mediterraneo e nel mar Nero (Cartina 7). Oltre a quelle definite nella CNUDM, gli Stati ne hanno adottate altre non contemplate in questo testo. Così, oltre ai concetti di base di acque interne (Cartina 8), mare territoriale (Cartina 9), zona contigua (Cartina 10), zona economica esclusiva (Cartina 11) e piattaforma continentale (Cartina 12), sono state dichiarate zone di protezione della pesca (Cartina 13), zone di protezione ecologica (Cartina 14) nonché una combinazione di queste ultime due (Cartina 14).

Sono state altresì dichiarate due baie storiche (golfo di Taranto e golfo della Sirte) (Cartina 15) che sono, a loro volta, acque interne (Cartina 14). La maggior parte degli Stati (dodici) ha stabilito linee di base rette (Cartina 8), contro nove che invece non ne hanno.

Cartina 7: Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo e nel mar Nero






Grafico 3: Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo e nel mar Nero (km²)




Fonte: Autore.


Cartina 8: Linee di base dritte e acque interne. Mediterraneo e mar Nero




Cartina 9: Mare territoriale. Mediterraneo e mar Nero




Cartina 10: Zona contigua: Mediterraneo e mar Nero




Cartina 11: Zona economica esclusiva. Mediterraneo e mar Nero




Cartina 12: Piattaforma continentale. Mediterraneo e mar Nero




Cartina 13: Zone di protezione della pesca. Mediterraneo e mar Nero



Cartina 14: Altre giurisdizioni. Mediterraneo.




Cartina 15: Baie storiche. Mediterraneo e mar Nero.



3.1. PROSPETTIVA STORICA


Fino agli anni Settanta, gli Stati del Mediterraneo e del mar Nero erano fondamentalmente interessati sia ad ampliare il loro mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia ⁵ (Grafico 4) sia a dichiarare zone di pesca con un limite esterno simile. Inoltre, nello stesso decennio, è stata conclusa la maggior parte degli accordi bilaterali di delimitazione delle piattaforme continentali (vale a dire dopo la convenzione di Ginevra del 1958) e sono state stabilite le linee di base rette (Grafico 5), (Suárez de Vivero, 2006).

Grafico 4: Numero di accordi. Mare territoriale



Fonte: Commissione europea, 2009.


⁵ Alcuni paesi (nello specifico la Grecia e la Turchia nel mar Egeo) adottano ancora oggi limiti più ridotti. Data la complessa situazione politica e geografica, i due paesi ancora si contendono l'unica possibilità di estendere il mare territoriale oltre il limite di 6 miglia nautiche (Chevalier, 2005).

Grafico 5: Numero di accordi. Linee di base


Fonte: Scovazzi, T., 1989; Commissione europea, 2009.

Per ragioni già esposte⁶, le dichiarazioni di ZEE nel Mediterraneo sono state minoritarie e tardive; fino agli anni Novanta, infatti, solo due paesi avevano deciso di istituirne (Grafico 6). È proprio l'assenza di ZEE a generare l'alto mare (giurisdizione che si definisce per esclusione) e a dare vita a quella che può essere definita "anomalia mediterranea" (Suárez de Vivero, 2006). Nel mar Nero, invece, tutti i paesi hanno dichiarato una ZEE, ragione per cui non esiste alto mare in questo bacino.

A partire dagli anni Novanta, oltre alla creazione di nuove ZEE gli Stati mediterranei hanno proceduto, per ragioni relative all'ecologia e alla pesca, all'istituzione di zone di protezione per la pesca (Grafico 7) e di zone ecologiche talvolta sovrapposte e complementari (González Giménez, J., 2007).

Grafico 6: Numero di accordi. ZEE

Fonte: Commissione europea, 2009.

Grafico 7: Numero di accordi. Zona di protezione della pesca

Fonte: Commissione europea, 2009.

Anche se, come già detto, una parte considerevole delle acque mediterranee figurano come alto mare, il letto e il sottosuolo risulterebbero nella loro totalità sotto la giurisdizione nazionale dei diversi Stati costieri; non vi sarebbe dunque l'area (patrimonio comune dell'umanità secondo la CNUDM). Quindi, dal momento che la larghezza del mare non supera in nessun caso le 400 miglia nautiche gli Stati, pur non dichiarandolo espressamente

⁶ Cfr. la sezione 2.3.1.1.2.

(art. 77.3 CNUDM) esercitano la loro giurisdizione sul letto e sul sottosuolo almeno fino al limite di 200 miglia nautiche (ovvero, in assenza di delimitazioni concordate, fino alla linea mediana). Di fatto, la maggior parte degli accordi relativi ai limiti esistenti riguardano la piattaforma continentale (Cartina 31).

3.2. ADESIONE DEGLI STATI COSTIERI DEL MEDITERRANEO E DEL MAR NERO ALLE PRINCIPALI CONVENZIONI E AI PRINCIPALI ACCORDI INTERNAZIONALI SUL DIRITTO DEL MARE E SULLA PESCA.

La maggior parte degli Stati del Mediterraneo ha firmato e ratificato la CNUDM⁷. Tra i paesi che non l'hanno ratificata ci sono il Marocco e la Libia (che l'hanno firmata senza ratificarla), Israele, Siria e Turchia.

Nel mar Nero, tutti i paesi costieri tranne la Turchia hanno firmato e ratificato la CNUDM⁸ (Tabella 8).

Anche se il Marocco e la Siria non hanno ratificato la convenzione, gli ordinamenti interni di entrambi i paesi riflettono i principi e le norme di diritto internazionale stabiliti nella convenzione. Ciononostante, perché possa aderire alla CNUDM, la Siria dovrà rinunciare alla sua rivendicazione di un mare territoriale di 35 miglia e di una zona contigua di 41 miglia (Cacaud, 2005).

⁷ Albania (23 giugno 2003), Algeria (11 giugno 1996), Croazia (5 aprile 1995), Cirpo (12 dicembre 1988), Egitto (26 agosto 1983), Francia (11 aprile 1996), Grecia (21 giugno 1995), Italia (13 gennaio 1995), Libano (5 gennaio 1995), Malta (20 maggio 1993), Monaco (20 marzo 1995), Slovenia (16 giugno 1995), Spagna (15 gennaio 1997), Serbia e Montenegro (12 marzo 2001) e Tunisia (24 aprile 1985), (<http://www.un.org>).

⁸ Bulgaria (15 maggio 1996), Romania (16 dicembre 1996), Federazione russa (12 marzo 1997), Ucraina (26 giugno 1999), Georgia (21 marzo 1996), (<http://www.un.org>).

Tabella 8: Adesione dei paesi del Mediterraneo e del mar Nero alle convenzioni e agli accordi internazionali sul diritto del mare

Paesi	CNUMD		Accordo SFS (1995)	
	Firma	Ratifica/accesso	Firma	Ratifica/accesso
Albania	X	2003 (a)	1995	1997
Algeria	1982	1996	-	-
Bosnia-Erzegovina	X	1994 (b)	-	-
Bulgaria	1982	1996	-	2006 (a)
Cipro	1982	1988	X	2002 (a)
Croazia	x	1995 (b)	-	-
Egitto	1982	1983	1995	-
Slovenia	X	1995 (b)	X	2006 (a)
Spagna	1984	1997	1996	2003
Francia	X	x	X	-
Georgia	-	1996 (a)	-	-
Grecia	X	x	X	-
Israele	-	-	1995	-
Italia	1984	1995	1996	2003
Libano	1984	1995	-	-
Libia	1984	-	-	-
Malta	1982	1993	X	2001 (a)
Marocco	1982	2007	1995	-
Monaco	1982	2006	X	-
Montenegro	X	2006 (c)	-	-
Romania	1982	1996	-	2007 (a)
Federazione russa	1982	1997	-	1999 (a)
Siria	-	-	-	-
Tunisia	1982	1985	-	-
Turchia	-	-	-	-
Ucraina	1982	1999	1995	2003

(a) Accesso.

(b) Successione.

(c) Firma definitiva.

Fonte: Commissione europea, 2009.

I principali trattati internazionali relativi alla pesca che interessano il Mediterraneo e il mar Nero sono i seguenti⁹:

- [l'Accordo della Nazioni Unite sull'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori](#) (Accordo SFS), adottato nel 1995 e noto come accordo di New York (Tabella 8).

Nel Mediterraneo, solo Cipro, Malta e Monaco hanno aderito all'accordo. L'Egitto, la Francia, la Grecia, Israele, l'Italia e il Marocco l'hanno firmato ma, a oggi, non hanno adottato ancora le misure necessarie alla ratifica. Per quanto riguarda il mar Nero, solo la Romania, la Bulgaria e la Federazione russa hanno aderito all'accordo;

- [l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare](#) (adottato dalla FAO nel 1993), che è entrato in vigore il 24 aprile 2003.

⁹ Per ulteriori informazioni si prega di consultare il seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/international_agreements_es.htm

Quanto al Mediterraneo, hanno sottoscritto l'accordo i seguenti paesi: UE (6 agosto 2006), Cipro (19 luglio 2000), Egitto (14 agosto 2001), Marocco (30 gennaio 2001) e Siria (12 novembre 2002). Nel mar Nero, invece, solo la Georgia ha firmato questo strumento il 7 settembre 1994, (FAO, 2009).

Cipro è l'unico Stato del Mediterraneo che non è parte dei due accordi; la Turchia, poi, non ha firmato né ratificato nessuno dei due.

3.3. TIPOLOGIE DI GIURISDIZIONI STATALI

Nel Mediterraneo, a oggi (2001), cinque Stati hanno dichiarato una ZEE oltre al mare territoriale (Cipro, Egitto, Marocco, Siria e Tunisia). Le ZEE dichiarate si trovano sulla costa meridionale del bacino; fa eccezione Cipro nell'estremo orientale (membro dell'UE) (Cartina 7), (Tabella 9). Nel mar Nero, invece, tutti i paesi costieri hanno dichiarato una ZEE (Tabella 9)

I restanti nove Stati costieri del Mediterraneo hanno dichiarato una qualche giurisdizione (zona di pesca, zona di protezione ecologica o zona di protezione ecologica e di pesca, acque territoriali (Monaco)) (Tabella 9).

Otto Stati del Mediterraneo (Albania, Bosnia-Erzegovina, Grecia, Israele, Italia, Libano, Montenegro e Turchia) non hanno rivendicato diritti giurisdizionali oltre al mare territoriale (Tabella 9).

Tabella 9: Modalità ed estensione delle giurisdizioni statali nel Mediterraneo e nel mar Nero

Paese	AI	MT	ZEE	ZP	ZPE	ZP-ZPE	Totale
	km ²						
Albania	-	4.847	-	-	-	-	4.847
Algeria	4.883	18.888	-	53.797	-	-	77.569
Bosnia-Erzegovina	-	-	-	-	-	-	0
Bulgaria	1.460	3.776	29.052	-	-	-	34.288
Cipro	562	13.406	67.894	-	-	-	81.862
Croazia	11.316	15.837	-	-	-	28.167	55.320
Egitto	4.794	20.671	145.458	-	-	-	170.923
Slovenia	87	270	-	-	18	-	376
Spagna	7.674	43.332	-	195.062	-	-	246.067
Francia	2.623	18.436	-	-	66.153	-	87.212
Gaza	-	-	-	-	-	-	0
Georgia	-	4.581	14.031	-	-	-	18.612
Grecia	-	107.891	-	-	-	-	107.891
Israele	-	3.318	-	-	-	-	3.318
Italia	39.339	81.528	-	-	-	-	120.868
Libano	-	3.938	-	-	-	-	3.938
Libia	81.175	30.731	-	124.012	-	-	235.918
Malta	21	3.020	-	5.190	-	-	8.231
Marocco	1.143	5.294	14.449	-	-	-	20.887
Monaco	-	56	-	-	-	-	285
Montenegro	-	-	-	-	-	-	0
Romania	755	3.329	27.024	-	-	-	31.108
Russia	63	14.470	54.504	-	-	-	69.038
Siria	-	3.010	7.136	-	-	-	10.147
Tunisia	13.291	14.743	75.252	-	-	-	103.287
Turchia	-	66.279	144.286	-	-	-	210.565
Ucraina	13.577	24.609	100.176	-	-	-	138.362
Regno Unito (Akrotiri)	-	-	-	-	-	-	0
Regno Unito (Dhekelia)	-	-	-	-	-	-	0
Regno Unito (Gibilterra)	-	79	-	-	-	-	79
Totale	182.766	506.342	679.263	378.060	66.172	28.167	1.840.998

Fonte: Autore.

3.3.1. Spagna


Giurisdizioni

Tra la Spagna e l'Italia c'è un accordo di delimitazione per la piattaforma continentale basato sul principio dell'equidistanza.

La zona di protezione della pesca spagnola confina con la zona di protezione ecologica francese alla quale si sovrappone. La Francia ha manifestato il suo disaccordo rispetto alla delimitazione spagnola applicando principi diversi (concavità della costa francese). L'area interessata da tale conflitto ha un'estensione pari a 47 476 km².

Alcune linee di base dritte marocchine, inoltre, ricadono in territorio spagnolo (come nel caso di Ceuta) oppure racchiudono nelle loro acque interne isolotti o territori sotto la giurisdizione spagnola (Peñones de Alhucemas e Vélez-La Gomera, le isole Perejil e Chafarinas e Melilla).

Cartina 16: Spagna. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 10: Mediterraneo spagnolo. Giurisdizioni (km²)

AI	MT	ZP	TOTALE
7.674	43.332	195.062	246.067

Tabella 11: Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Italia	PC

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 12: Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Francia	PC, MT ZPE francese con ZP spagnola
Marocco	PC, MT ZPE marocchina con ZP spagnola
Algeria	PC

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.2. Francia e Monaco

Giurisdizioni

La zona di protezione ecologica francese confina con la zona di protezione della pesca spagnola, alla quale si sovrappone. La Francia ha manifestato il suo disaccordo rispetto alla delimitazione spagnola applicando principi diversi (concavità della costa francese). L'area interessata da tale conflitto ha un'estensione pari a 47 476 km².

La Francia ha sottoscritto un accordo di delimitazione delle sue acque giurisdizionali con l'Italia limitatamente all'area dello stretto di Bonifacio, tra la Sardegna e la Corsica.

A febbraio 1984, Monaco ha firmato un accordo con la Francia relativamente al mare territoriale e alle sue acque territoriali oltre le 12 miglia nautiche.

Cartina 17: Francia e Monaco. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo




Tabella 13: Francia. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZPE	TOTALE
2.623	18.436	66.153	87.212

Tabella 14: Monaco. Giurisdizioni marittime (km²)

MT	Acque territoriali	TOTALE
56	229	285

Tabella 15: Francia. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Spagna	PC, MT ZP spagnola con ZPE francese
Italia	PC, MT (eccetto nello stretto di Bonifacio)

Tabella 16: Francia. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Italia	MT (stretto di Bonifacio)
Monaco	MT Acque territoriali monegasche con ZPE francese

Tabella 17: Monaco. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Francia	MT ZPE francese con acque territoriali monegasche

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.3. Italia

Giurisdizioni


L'Italia è situata nel centro geografico del Mediterraneo e, data la sua localizzazione relativa, è il paese che genera il maggior numero di frontiere marittime (ipoteticamente dodici). Tale circostanza la rende anche lo Stato che ha sottoscritto il maggior numero di accordi bilaterali (otto), tutti per la delimitazione della piattaforma continentale, salvo un accordo con la Francia, firmato per il mare territoriale.

Gli accordi di delimitazione della piattaforma continentale della Slovenia, della Croazia e di Montenegro con l'Italia sono stati conclusi nel 1968 tra quest'ultima e l'ex Repubblica iugoslava e sono tutt'ora in vigore.

La Francia ha sottoscritto un trattato di delimitazione delle sue acque giurisdizionali con l'Italia limitatamente all'area dello stretto di Bonifacio, tra la Sardegna e la Corsica.

L'Italia ha promulgato una legge per la dichiarazione di una ZPE oltre le 12 miglia nautiche che però, a oggi, non è ancora entrata in vigore motivo per cui tali acque continuano a configurarsi come alto mare.

Cartina 18: Italia. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 18: Italia. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	TOTALE
39.339	81.528	120.868

Tabella 19: Italia. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Algeria	PC
Libia	PC
Malta	PC
Bosnia-Erzegovina	PC

Tabella 20: Italia. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Albania	PC
Croazia	PC
Francia	PC
Grecia	PC
Montenegro	PC
Slovenia	PC
Spagna	PC
Tunisia	PC

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.4. Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania

Giurisdizioni


Gli accordi di delimitazione della piattaforma continentale della Slovenia, della Croazia e di Montenegro con l'Italia sono stati conclusi nel 1968 tra quest'ultima e l'ex Repubblica jugoslava e sono tutt'ora in vigore.

La pagina Internet delle Nazioni Unite relativa alla CNUDM non fornisce alcuna legislazione specifica in vigore a Montenegro e in Bosnia-Erzegovina sulla dichiarazione delle diverse giurisdizioni marittime.

L'accordo di delimitazione tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina fa riferimento a tutte le frontiere generate tra questi due paesi (terrestri, marittime e aeree). Quanto al tracciato di tali frontiere, l'accordo rimanda alla situazione esistente al momento della dissoluzione della Repubblica federale socialista di Jugoslavia nel 1991 e al mutuo riconoscimento delle frontiere tra le due nuove entità politiche, avvenuto nel 1992.

L'Albania e l'Italia hanno firmato l'accordo di delimitazione della piattaforma continentale nel 1982.

Cartina 19: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 21: Slovenia. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZPE	TOTALE
87	270	18	376

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 22: Croazia Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZP-ZPE	TOTALE
11.316	15.837	28.167	55.320

Tabella 23: Albania. Giurisdizioni marittime (km²)

MT	TOTALE
4.847	4.847

Tabella 24: Slovenia. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Croazia	MT ZPE slovena con ZP-ZPE croata

Tabella 25: Croazia Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Slovenia	MT ZP-ZPE croata con ZPE slovena
Montenegro	PC

Tabella 26: Bosnia-Erzegovina. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Croazia	PC
Montenegro	PC
Italia	PC

Tabella 27: Montenegro. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Bosnia-Erzegovina	PC
Croazia	PC
Albania	PC

Tabella 28: Albania. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Montenegro	PC
Grecia	PC, MT

Tabella 29: Slovenia. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Italia	PC

Tabella 30: Croazia Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Italia	PC
Bosnia-Erzegovina	Frontiere terrestri, marittime e aeree

Tabella 31: Bosnia-Erzegovina. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Croazia	Frontiere terrestri, marittime e aeree

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 32: Montenegro. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Italia	PC

Tabella 33: Albania. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Italia	PC


Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.5. Grecia

Giurisdizioni

La Grecia ha esteso il suo mare territoriale a sei miglia nautiche nel mar Egeo. Tale situazione si deve al fatto che la vicinanza delle isole greche alla costa turca rende estremamente difficile stabilire la delimitazione dei rispettivi mari territoriali, ragion per cui entrambi i paesi hanno dichiarato una larghezza di sei miglia nautiche.

Cartina 20: Grecia. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 34: Grecia. Giurisdizioni marittime (km²)

MT	TOTALE
92.095	92.095

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 35: Grecia. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Turchia	MT, PC
Albania	MT, PC
Cipro	PC
Egitto	PC
Libia	PC

Tabella 36: Grecia. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Italia	PC

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.


3.3.6. Bulgaria e Romania

Giurisdizioni

La Bulgaria ha sottoscritto l'accordo di delimitazione delle sue acque giurisdizionali con la Turchia nel 1997.

La delimitazione delle frontiere tra Romania e Ucraina è stata deferita alla Corte di giustizia internazionale nel 2009.

Cartina 21: Bulgaria e Romania. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 37: Bulgaria. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZEE	TOTALE
1.460	3.776	29.052	34.288

Tabella 38: Romania. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZEE	TOTALE
755	3.329	27.024	31.108

Tabella 39: Bulgaria. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Romania	MT, PC, ZEE

Tabella 40: Romania. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Bulgaria	MT, PC, ZEE
Turchia	PC

Tabella 41: Bulgaria. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Turchia	MT, ZEE

Tabella 42: Romania. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Ucraina	MT, ZEE

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.7. Ucraina, Federazione russa e Georgia

Giurisdizioni

La delimitazione delle frontiere tra Ucraina e Romania è stata deferita alla Corte di giustizia internazionale nel 2009.

Gli accordi di delimitazione stabiliti dall'Ucraina, dalla Federazione russa e dalla Georgia con la Turchia si basano sugli accordi stipulati nel 1973 e 1978 tra l'Unione sovietica e la Turchia per la delimitazione delle acque giurisdizionali e della piattaforma continentale nel mar Nero.

Tabella 43: Ucraina. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZEE	TOTALE
13.577	24.609	100.176	138.362

Tabella 44: Russia. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZEE	TOTALE
63	14.470	54.504	69.038


Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 45: Georgia. Giurisdizioni marittime (km²)

MT	ZEE	TOTALE
4.581	14.031	18.612

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Cartina 22: Ucraina, Federazione russa e Georgia. Giurisdizioni marittime nel mar Nero



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 46: Ucraina. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Russia	MT, PC, ZEE

Tabella 47: Russia. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Ucraina	MT, PC, ZEE
Georgia	MT, PC, ZEE

Tabella 48: Georgia. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Russia	MT, PC, ZEE

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 49: Ucraina. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Romania	MT, ZEE
Turchia	PC, ZEE

Tabella 50: Russia. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Turchia	PC, ZEE

Tabella 51: Georgia. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Turchia	MT, PC, ZEE

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.8. Turchia

Giurisdizioni

La Turchia ha esteso il suo mare territoriale a sei miglia nautiche nel mar Egeo e a dodici nel mar Nero. Tale situazione si deve al fatto che la vicinanza delle isole greche alla costa turca rende estremamente difficile stabilire la delimitazione dei rispettivi mari territoriali, ragion per cui entrambi i paesi hanno dichiarato una larghezza di sei miglia nautiche.

Gli accordi di delimitazione stabiliti dalla Turchia con l'Ucraina, la Federazione russa e la Georgia si basano sugli accordi stipulati nel 1973 e 1978 tra l'Unione sovietica e la Turchia per la delimitazione delle acque giurisdizionali e della piattaforma continentale nel mar Nero.

Tabella 52: Turchia. Giurisdizioni marittime (km²)

MT	ZEE	TOTALE
66.525	144.286	210.811

Tabella 53: Turchia. Frontiere in attesa di delimitazione


PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Grecia	MT, PC
Cipro	PC
Siria	MT, PC
Romania	PC

Tabella 54: Turchia. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Bulgaria	PC, MT, ZEE
Ucraina	PC, ZEE
Russia	PC, MT, ZEE
Georgia	PC, MT, ZEE

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Cartina 23: Turchia. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo e nel mar Nero.



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.9. Cipro

Giurisdizioni

Cipro ospita due basi militari britanniche, Akrotiri e Dhekelia. Ciò ha portato alla firma di un accordo con il Regno Unito nel 1960 con il quale Cipro si impegnava a non rivendicare quale parte del suo mare territoriale le acque comprese tra le linee I, II, III e IV descritte in tale accordo.

Tabella 55: Cipro. Giurisdizioni marittime (km²)


AI	MT	ZEE	TOTALE
562	13.406	67.894	81.862

Tabella 56: Cipro. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Turchia	PC
Grecia	PC
Siria	ZEE
Libano	PC
Israele	PC

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Cartina 24: Cipro. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 57: Cipro. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Egitto	ZEE
Regno Unito	MT

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.10. Israele, Libano e Siria

Giurisdizioni

Sia Israele sia il Libano e la Siria non hanno accordi di delimitazione delle loro frontiere marittime con paesi limitrofi o opposti.

Tabella 58: Israele. Giurisdizioni marittime (km²)

MT	TOTALE
3.318	3.318

Tabella 59: Libano. Giurisdizioni marittime (km²)

MT	TOTALE
3.938	3.938


Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 60: Siria. Giurisdizioni marittime (km²)

MT	ZEE	TOTALE
3.010	7.136	10.147

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Cartina 25: Israele, Libano e Siria. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 61: Israele. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Egitto	PC
Libano	MT, PC
Cipro	PC

Tabella 62: Libano. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Israele	MT, PC
Siria	MT, PC
Cipro	PC

Tabella 63: Siria. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Libano	MT, PC
Turchia	MT, PC
Cipro	ZEE


Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.11. Egitto

Giurisdizioni

L'Egitto ha firmato solo un accordo per la delimitazione della sua ZEE con Cipro. Non ha firmato nessun altro accordo bilaterale con i paesi confinanti.

Cartina 26: Egitto. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 64: Egitto. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZEE	TOTALE
4.794	20.671	145.458	170.923

Tabella 65: Egitto. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Libia	MT ZP libica con ZEE egiziana
Grecia	PC
Israele-Gaza	MT-PC

Tabella 66: Egitto. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Cipro	ZEE

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.


3.3.12. Libia

Giurisdizioni

I due accordi in vigore tra la Libia e Malta e Tunisia per la delimitazione della piattaforma continentale si basano sulla sentenza della Corte di giustizia internazionale.

La Libia ha inoltre dichiarato il golfo della Sirte baia storica: tali acque sono dunque interne.

Cartina 27: Libia. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 67: Libia. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZP	TOTALE
81.175	30.731	124.012	235.918

Tabella 68: Libia. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Italia	PC
Grecia	PC
Egitto	PC, MT ZEE egiziana con ZP libica

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 69: Libia. Frontiere concordate

PAESE	FIGURA GIURISDIZIONALE
Malta	PC
Tunisia	PC

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.13 Tunisia e Malta

Giurisdizioni


Tra Malta e Tunisia esiste un solo punto di contatto tra le rispettive linee mediane. Tale punto è a propria volta un punto quadruplo ove convergono i confini (linee mediane) tra Malta, Tunisia, Italia e Libia.

Gli attuali accordi della Libia con Tunisia e Malta per la delimitazione della piattaforma continentale sono basati sull'arbitrato della Corte internazionale di giustizia.

La Tunisia ha firmato un accordo interinale nel 2002, e tuttora in vigore, sulla delimitazione delle sue frontiere marittime con l'Algeria.

La zona di protezione della pesca di Malta si estende fino a 25 miglia marine dalle linee di base rette in virtù della legge sulle acque territoriali del dicembre 1971.

Cartina 28: Tunisia e Malta. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 70: Tunisia. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZEE	TOTALE
13.291	14.768	76.123	104.182

Tabella 71: Malta. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZP	TOTALE
21	3.020	5.190	8.231

Tabella 72: Tunisia. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	CATEGORIA GIURISDIZIONALE
Malta	PC

Tabella 73: Malta. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	CATEGORIA GIURISDIZIONALE
Tunisia	PC
Italia	PC

Tabella 74: Tunisia. Frontiere concordate

PAESE	CATEGORIA GIURISDIZIONALE
Algeria	Frontiere marittime (accordo interinale)
Italia	PC
Libia	PC

Tabella 75: Malta. Frontiere concordate

PAESE	CATEGORIA GIURISDIZIONALE
Libia	PC

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.14. Algeria

Giurisdizioni

L'Algeria ha firmato un accordo interinale nel 2002, tuttora in vigore, sulla delimitazione delle sue frontiere marittime con la Tunisia.


Le frontiere marittime condivise con gli altri paesi (Spagna, Marocco e Italia) sono in attesa di accordi bilaterali.

Tabella 76: Algeria. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZP	TOTALE
4.883	18.869	53.492	77.245

Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Cartina 29: Algeria. Giurisdizioni marittime



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 77: Algeria. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	CATEGORIA GIURISDIZIONALE
Spagna	PC
Marocco	MT ZEE marocchina con ZP algerina
Italia	PC

Tabella 78: Algeria. Frontiere concordate

PAESE	CATEGORIA GIURISDIZIONALE
Tunisia	Frontiere marittime (accordo interinale)


Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.3.15. Marocco

Giurisdizioni

Alcune delle linee di base rette marocchine partono da territori spagnoli (caso di Ceuta) oppure racchiudono nelle acque interne isolotti o territori sotto giurisdizione spagnola (Peñones de Alhucemas e Vélez-La Gomera, nonché le isole Pereji, Chafarinas e Melilla). Neppure con l'Algeria esiste un accordo di delimitazione, tanto delle acque territoriali quanto della piattaforma continentale.

Cartina 30: Marocco. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo



Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

Tabella 79: Marocco. Giurisdizioni marittime (km²)

AI	MT	ZEE	TOTALE
1.143	5.294	14.449	20.887

Tabella 80: Marocco. Frontiere in attesa di delimitazione

PAESE	CATEGORIA GIURISDIZIONALE
Spagna	PC, MT
Algeria	PC, MT ZP algerina con ZEE marocchina


Fonte: elaborazione propria basata sulla banca dati DOALOS.

3.4. FRONTIERE MARITTIME

Le frontiere tra gli Stati costieri del bacino mediterraneo creano 29 punti di contatto dando luogo, a propria volta, a diversi tipi di delimitazione tra le acque territoriali (fondamentalmente tra mare territoriale e zona contigua, tra zona economica esclusiva e piattaforma continentale) (figura 2).

Da tali interazioni (Cartina 31) sono ad oggi scaturiti 13 accordi di delimitazione (ivi comprese le frontiere create dalla dissoluzione dell'ex Repubblica iugoslava), dei quali nove tra Stati con coste opposte e quattro tra Stati limitrofi. L'accordo più distante nel tempo risale al 1968 (Italia-ex Repubblica iugoslava), il più recente al 2003 (Cipro-Egitto) ed è inoltre il primo ad avere come oggetto la delimitazione della ZEE. Prendendo in considerazione i quarant'anni intercorsi tra il primo e l'ultimo accordo, il 60% degli accordi è stato formalizzato negli anni settanta e ottanta. Dei tredici accordi sulle frontiere, nove riguardano la piattaforma continentale.


Figura 2. Frontiere teoriche e concordate nel Mediterraneo



Fonte: elaborazione dell'autore basata sulla banca dati DOALOS.

Accordi bilaterali sulla piattaforma continentale sono in vigore tra i seguenti Stati: Italia e Jugoslavia (Roma, 8 gennaio 1968); Italia e Tunisia (Tunisi, 20 agosto 1971); Italia e Spagna (Madrid, 19 febbraio 1974); Grecia e Italia (Atene, 24 maggio 1977); Francia e Monaco (Parigi, 16 febbraio 1984); Libia e Malta (Valletta, 10 novembre 1986); Libia e Tunisia (Benghazi, 8 agosto 1988). Questi ultimi due accordi applicano le sentenze emesse dalla Corte internazionale di giustizia rispettivamente il 3 giugno 1985 e il 24 febbraio 1982. Tra Albania e Italia fu firmato un altro accordo il 18 dicembre 1982, ad oggi non ancora entrato in vigore. Nel mar Nero, il 4 dicembre 1997, Turchia e Bulgaria sono giunte a un accordo sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Stati. (Chevalier, 2005).

Cartina 31. Frontiere concordate nel Mediterraneo e nel mar Nero



Sul piano geografico sono dodici gli accordi che concernono il Mediterraneo e tre il mar Nero (Cartina 31). Di quelli nel Mediterraneo cinque riguardano il Mediterraneo occidentale e sette quello orientale interessando nove Stati della costa settentrionale (europea) e quattro della costa meridionale (africana).

Tra gli accordi nel Mediterraneo dieci vincolano Stati membri dell'UE (Francia, Italia, Spagna, Grecia, Malta, Slovenia e Cipro); l'Italia è il paese che ha sottoscritto il maggior numero di accordi (otto). Ciò è dovuto alla posizione relativa della penisola al centro del bacino e alla costituzione di nuovi Stati a partire dall'ex Repubblica iugoslava, Stato con cui l'Italia aveva firmato il primo accordo sulle frontiere marittime. Sei Stati (Bosnia-Erzegovina, Israele, Libano, Marocco, Siria e Turchia) non hanno siglato alcun accordo sulle frontiere (tabella 81).


Tabella 81. Sintesi rivendicazioni nazionali (2009)

PAESE	LBR	ZC	ZAC	P	ZPE	ZPE/ZP	ZEE
Albania	X						
Algeria	X	24	24	32/52			
Bosnia-Erzegovina							
Bulgaria							X
Croazia	X						X
Cipro	X	24	24				X
Egitto	X						X
Federazione russa							X
Francia	X	24	24		X		
Grecia							
Georgia							X
Israele							
Italia	X		X				
Libano							
Libia	X			62			
Malta		24	24	25			
Monaco							
Montenegro							
Marocco	X						X
Slovenia					X		
Spagna	X	X		X			
Siria	X	24					X
Tunisia	X		24	X			X
Turchia							X
Romania							X
Ucraina							X

Fonte: Commissione europea (2009).

Le frontiere tra gli Stati costieri del mar Nero creano 9 punti di contatto (Cartina 31), dando luogo, a propria volta, a diversi tipi di delimitazione tra le giurisdizioni marittime (tra mare territoriale e zona contigua, tra zona economica esclusiva e piattaforma continentale). La Turchia è il paese che ha sottoscritto il maggior numero di accordi: con l'URSS (1978, 1986 e 1987), con la Georgia (1997) e con la Bulgaria (1997). Esiste inoltre un accordo tra Russia e Ucraina (2003), (figura 3).

Figura 3. Frontiere teoriche e concordate nel mar Nero



3.5. CONSEGUENZE DELLE DELIMITAZIONI TRA LE VARIE GIURISDIZIONI

La delimitazione tra le varie giurisdizioni nel Mediterraneo da luogo a ciò che si potrebbe definire un'"asimmetria giurisdizionale", conseguenza dell'eterogeneità dei regimi giuridici tra giurisdizioni limitrofe: zona economica esclusiva, zone di pesca, zone di protezione della pesca e zone di protezione ecologica (González Giménez, 2007). Così una ZEE può confinare con un'altra ZEE, una ZP, oppure una ZPE; analogamente una ZP può sovrapporsi a una ZPE. Tale situazione è chiarita nella tabella 82, che illustra le frontiere marittime tra i paesi UE del bacino mediterraneo.

Le giurisdizioni analoghe alla ZEE implicano dei diritti di sovranità in materie specifiche le quali, tra Stati limitrofi, possono non coincidere. Accade così che:

- Cipro, Egitto, Marocco, Siria e Tunisia hanno dichiarato delle ZEE¹⁰, su cui esercitano diritti di sovranità in materia di risorse marine, viventi o non viventi, similmente a un altro tipo di giurisdizione (a fini di protezione ambientale e ricerca).
- Algeria, Malta e Spagna hanno istituito delle zone di pesca (denominate anche zone di protezione della pesca), su cui esercitano diritti esclusivi e giurisdizionali sulla pesca.
- Francia e Slovenia hanno istituito una zona di protezione ecologica ove hanno giurisdizione in materia di protezione dell'ambiente marino. La zona di protezione ecologica italiana è soggetta invece a un quadro normativo diverso. La Croazia ha istituito una zona mista, denominata zona di protezione ecologica e della pesca.
- Algeria, Cipro, Francia, Italia e Tunisia hanno istituito una zona archeologica contigua di 12 miglia marine adiacenti ai propri mari territoriali per la protezione del patrimonio culturale sommerso.

¹⁰ Attualmente pare che la Francia abbia intenzione di dichiarare una ZEE (Livre Bleu, 2009).

Tabella 82. Frontiere marittime dei paesi UE

Paese UE	Tipo di giurisdizione	Frontiere con altri paesi
Spagna 9 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale di Francia, Italia, Marocco e Algeria
	Mare territoriale	Mare territoriale di Francia e Marocco
	Zona di pesca	Zona economica esclusiva del Marocco
		Zona di protezione ecologica della Francia
Francia 8 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale di Spagna, Monaco e Italia
	Mare territoriale	Mare territoriale di Spagna, Monaco e Italia
	Zona di protezione ecologica	Zona di protezione della pesca della Spagna Mare territoriale dell'Italia
Monaco 2 frontiere marittime	Mare territoriale	Mare territoriale della Francia
	Acque territoriali di Monaco	Zona di protezione ecologica della Francia
Italia 12 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale di Spagna, Francia, Tunisia, Siria, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia
	Mare territoriale	Mare territoriale di Francia e Slovenia
		Zona economica esclusiva della Tunisia
Malta 3 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale di Libia, Tunisia e Italia
Slovenia 3 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale dell'Italia
	Mare territoriale	Mare territoriale della Croazia
	Zona di protezione ecologica	Zona di protezione ecologica e zona di protezione della pesca della Croazia
Grecia 8 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale di Italia, Turchia, Cipro, Egitto e Libia
	Mare territoriale	Mare territoriale di Albania e Turchia
Cipro 6 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale di Egitto, Libano e Israele
	Zona economica esclusiva	Zona economica esclusiva di Siria ed Egitto
Bulgaria 6 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale di Turchia e Romania
	Mare territoriale	Mare territoriale di Turchia e Romania
	Zona economica esclusiva	Zona economica esclusiva di Turchia e Romania
Romania 8 frontiere marittime	Piattaforma continentale	Piattaforma continentale di Bulgaria, Ucraina e Turchia
	Mare territoriale	Mare territoriale di Bulgaria e Ucraina
	Zona economica esclusiva	Zona economica esclusiva di Bulgaria, Ucraina e Turchia


Fonte: autore.

3.6. RIPERCUSSIONI TERRITORIALI DERIVANTI DALL'ESTENSIONE DELLA SOVRANITÀ DEGLI STATI ALLO SPAZIO MARITTIMO


La definizione delle giurisdizioni marittime nel Mediterraneo è un processo aperto e in continua evoluzione dovuto al fatto che non tutti gli Stati dispongono di spazi marini riconosciuti dall'UNCLOS nonché alla progressiva creazione di nuove entità giurisdizionali non contemplate dalla convenzione. Di conseguenza l'attuale geografia delle giurisdizioni marittime non è una fotografia cristallizzata e, man mano che gli Stati adottano decisioni in materia, il panorama giurisdizionale continua a mutare (è imminente la dichiarazione di una ZEE da parte della Francia).

D'altro canto, l'eterogeneità delle giurisdizioni determina una complessa realtà territoriale: mentre una porzione considerevole delle acque non rientra nella giurisdizione nazionale (alto mare) (Cartina 32), tutto il fondo marino e il suo sottosuolo sono soggetti alla sovranità dei vari Stati costieri (Grafico 8). Si sovrappongono così, in un bacino di dimensioni relativamente ridotte, ambiti di libero accesso e altri soggetti alla sovranità o alla giurisdizione nazionale.

Grafico 8. Giurisdizioni marittime nel Mediterraneo



Fonte: autore.

Grafico 9. Giurisdizioni marittime nel mar Nero


Fonte: autore.

3.7. LE GIURISDIZIONI DEGLI STATI MEMBRI UE NEL MEDITERRANEO E NEL MAR NERO


Ad oggi (inizio 2010), nessuno Stato mediterraneo appartenente all'UE ha dichiarato una ZEE, fatto salvo Cipro (Cartine 7 e 24). Tuttavia tra gli Stati appartenenti all'UE, Spagna, Francia, Monaco e Slovenia non hanno alcun altra giurisdizione dichiarata oltre il limite del mare territoriale (acque territoriali, zona di pesca, zona di protezione ecologica e zona di protezione ecologica e della pesca), (Cartina 7). Albania, Grecia e Italia non esercitano diritti giurisdizionali dichiarati oltre il limite del mare territoriale. Al contrario, nel mar Nero, i due Stati appartenenti all'UE, Romania e Bulgaria, hanno dichiarato delle ZEE.

L'attuale superficie dell'alto mare nel Mediterraneo (1 167 229 km²) è dovuta fondamentalmente alle inibizioni di tre Stati: Italia, Grecia e Turchia. L'Italia da sola, qualora entrasse in vigore la legge relativa all'istituzione di zone di protezione ecologica (legge n. 61, 2006), ridurrebbe del 35 % circa (415 000 km²) l'attuale superficie dell'alto mare.

Cartina 32. Giurisdizioni UE nel Mediterraneo e nel mar Nero



Cartina 33: Alto mare. Mediterraneo.



3.8. EFFETTI SULLA PESCA

Mentre la giurisdizione sulla piattaforma continentale ha ripercussioni limitate sulla pesca, in quanto interessa soltanto le specie sedentarie che vivono a contatto con il fondo, una dichiarazione di giurisdizione oltre il limite del mare territoriale interessa in modo considerevole un'ampia gamma di varietà alieutiche (Fraga Estévez, 2003).

La dichiarazione di zone di protezione della pesca comporta conseguenze legali per la giurisdizione sulle risorse alieutiche. L'istituzione di dette zone di pesca, nelle loro varie denominazioni, riduce la pesca d'altura e può implicare tra l'altro la necessità di sottoscrivere accordi di accesso a tali acque per le flotte che fino ad allora non erano soggette a limitazioni giurisdizionali (Chevalier, 2005).

Da un altro punto di vista la dichiarazione di diritti giurisdizionali secondo una qualsiasi delle formule già descritte presuppone un maggiore controllo da parte degli Stati costieri sulla conservazione delle risorse e dell'ambiente. Per tale ragione si propone la generalizzazione, da parte di tutti gli Stati, dei diritti giurisdizionali oltre il limite del mare territoriale come meccanismo di gestione e tutela che garantisca una governance efficace nel bacino mediterraneo.

Nel frattempo, in alto mare, ogni Stato deve applicare le leggi internazionali nei confronti dei propri cittadini. Per quanto attiene alla pesca ciò impone allo Stato di monitorare e controllare che le navi battenti la sua bandiera rispettino le norme stabilite nei vari trattati (Chevalier, 2005).

4. DISPUTE GIURISDIZIONALI E ATTIVITÀ DI PESCA

Nel mar Nero e nel Mediterraneo si situano vari conflitti tra Stati costieri. Alcuni di questi hanno origini lontane, in altri casi è stato il processo di allargamento della sovranità sullo spazio marittimo a innescarne di nuovi, a seguito della sovrapposizione delle giurisdizioni e della generazione di nuove frontiere. Nel presente paragrafo verranno analizzati alcuni dei principali conflitti.

4.1. MEDITERRANEO OCCIDENTALE


QUADRO 1. CONFLITTO DELLO STRETTO DI SICILIA: SPAGNA-MAROCCO-GIBILTERRA (REGNO UNITO)	
Frontiere	<p>Mare territoriale tra Spagna e Marocco (Cartine 16, 30 e 34)</p> <p>Mare territoriale tra Spagna e Gibilterra (Regno Unito) (Cartina 16)</p>
Antecedenti	<p>Secondo il Marocco la frontiera si determina mediante la linea equidistante tra le sue coste e la penisola iberica, come se ciascun lato dello stretto appartenesse a un unico Stato.</p> <p>Secondo la Spagna le acque dello stretto rimangono separate da varie linee equidistanti tra le coste spagnole e marocchine, dando luogo a fasce soggette alla sovranità spagnola. Così nello stretto di Gibilterra si formano due corridoi, di fronte all'isola di Perejil e alla città di Ceuta, che rimangono uniti al mare territoriale¹¹ e proiettano le coste spagnole secondo il principio della linea mediana.</p> <p>Interpretazione dell'articolo X del trattato di Utrecht¹²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Regno Unito lo interpreta in senso ampio e ha continuato gradualmente a occupare degli spazi che secondo la Spagna non le furono ceduti, come le acque della baia di Algeciras e le acque circostanti l'istmo di Gibilterra. Ha così esteso le acque territoriali fino a 3 miglia marine intorno alla rocca, limitandosi a due miglia all'interno della baia di Algeciras, adiacente alla rocca. - La Spagna riconosce soltanto i diritti sulla rocca e sulle acque del porto di Gibilterra.
Decisione	Non è stato formalizzato alcun accordo di delimitazione.
Rilevanza per la pesca	<p>Necessità di stipulare accordi bilaterali tra UE e Marocco.</p> <p>Conflitti in materia di pesca: problemi di accesso a determinate zone di pesca importanti a scapito dei pescatori spagnoli, cattura di pescherecci spagnoli da parte del Marocco e cattura di barche marocchine da parte della Spagna nelle acque di Alborán.</p>

Fonte: Gutiérrez Castillo, 2009; adattamento dell'autore.

¹¹ Secondo l'UNCLOS ai possedimenti spagnoli in Africa (parte integrante dello Stato spagnolo) possono essere assegnati MT, ZC, ZEE e PC.

¹² L'articolo X del trattato di Utrecht con cui la Spagna cedette "alla corona della Gran Bretagna la piena e intera proprietà della città e del castello di Gibilterra, unitamente al suo porto, le postazioni difensive e la fortezza". (Gutiérrez Castillo, 2009).

Cartina 34. Giurisdizioni marittime nello stretto di Gibilterra



Fonte: Lacleta Muñoz, 2004; adattamento dell'autore.

QUADRO 2. CONFLITTO NEL MAR DI ALBORÁN: SPAGNA-MAROCCO

Frontiere	Mare territoriale tra Spagna e Marocco (Cartine 16, 30 e 34)
Antecedenti	<p>Secondo il Marocco la frontiera si determina mediante la linea equidistante tra le sue coste e la penisola iberica, come se ciascun lato dello stretto appartenesse a un unico Stato (senza tener conto dei suddetti possedimenti spagnoli nell'Africa settentrionale).</p> <p>Secondo la Spagna, e secondo le disposizioni dell'UNCLOS, ai possedimenti spagnoli in Africa (parte integrante dello Stato spagnolo) spettano delle acque territoriali. I possedimenti in questione sono: la isola di Perejil, Ceuta, Melilla, la rocca di Vélez de la Gomera, l'isolotto di San Antonio, la rocca di Alhucemas e gli isolotti del Mar y de Tierra, l'arcipelago delle Chafarinas, l'isola di Alborán e l'isolotto di Las Nubes.</p>
Decisione	Non è stato formalizzato alcun accordo di delimitazione.
Rilevanza per la pesca	<p>Protezione delle risorse: nelle acque adiacenti all'isola di Alborán la Spagna ha creato una riserva marina (dove la pesca e l'immersione sono proibiti) e una riserva di pesca (dove la pesca e allo sfruttamento delle risorse esistenti sono soggetti a limitazioni)¹³.</p> <p>Ostacoli alla formalizzazione di accordi in materia di pesca.</p> <p>Conflitti in materia di pesca: cattura di navi da pesca.</p>

Fonte: Gutiérrez Castillo, 2009; adattamento dell'autore.

¹³ Decreto ministeriale del 31 luglio 1997 (Gazzetta ufficiale dello Stato spagnolo nn. 204 del 26 agosto 1997 e 233 del 24 settembre 1998).


QUADRO 3. CONFLITTO NEL GOLFO DI LEÓN: SPAGNA-FRANCIA

Frontiere	Piattaforma continentale tra Spagna e Francia (Cartine 16, 17 e 35) Zona di protezione della pesca spagnola – zona di protezione ecologica francese (Cartine 16, 17)
Antecedenti	La Francia rifiuta l'applicazione dell'equidistanza nel golfo di León poiché la configurazione della costa, concava sul lato francese e convessa sul quello spagnolo, favorisce la Spagna. Ritiene inoltre che per ottenere un risultato equo va tenuta in considerazione la vicinanza delle isole Baleari. Anche la Francia si oppone al metodo dell'equidistanza in relazione alla dichiarazione della zona di protezione della pesca spagnola (regio decreto 1315/1997 ¹⁴), il cui confine con la Francia è stato definito mediante l'applicazione dell'equidistanza. Nel 1997 la Francia ha presentato un reclamo.
Decisione	Non è stato formalizzato alcun accordo di delimitazione.
Rilevanza per la pesca	Pesca del tonno rosso (elevato valore economico). Restrizione dell'accesso alle flotte di paesi terzi oltre il limite delle 12 miglia marine.

Fonte: Gutiérrez Castillo, 2007; adattamento dell'autore.

¹⁴ Gazzetta ufficiale dello Stato spagnolo, 26 agosto 1997.

Cartina 35. Golfo del Leone



Fonte: Faramiñan, 2007, pag. 317.


4.2. MEDITERRANEO CENTRALE

QUADRO 4. CONFLITTO DEL *MAMMELLONE*: ITALIA-TUNISIA

Conflitto	Diritti storici di pesca
Antecedenti	<p>La Tunisia nel 1951 creò una zona riservata di pesca per le barche nazionali, estesa fino a 3 miglia marine dalle linee di base, salvo la parte della costa tra Ras Popoudia e la frontiera con la Libia, ove si applica un criterio batimetrico (50 metri di profondità) per determinare l'ampiezza di tale zona. Secondo tale delimitazione la riserva di pesca si estende fino a 20 miglia marine dalle isole italiane di Lampedusa e Lampione. Tale zona di pesca è nota come <i>Mammellone</i> (Cartina 36) ed è ricca di pesce, specialmente nelle acque nei pressi dell'Italia (isola di Lampedusa).</p> <p>Negli anni 1963, 1971 e 1976 furono siglati accordi di pesca tra Italia e Tunisia.</p> <p>Nel 1973 la Tunisia estese il suo mare territoriale fino a 12 miglia marine e per non danneggiare l'Italia firmò un accordo di pesca (1976), permettendo ai pescatori italiani di operare nel mare territoriale tunisino, fatte salve alcune zone del <i>Mammellone</i>. Tale accordo rimase in vigore per tre anni e non è stato rinnovato.</p> <p>Nel 1979 l'Italia dichiarò il <i>Mammellone</i> una zona di ripopolazione e proibì la pesca.</p> <p>Nel 1988 la marina italiana e tunisina firmarono un accordo di cooperazione per pattugliare tali acque ed evitare dispute.</p>
Decisione	Non è stato formalizzato alcun accordo di delimitazione.
Rilevanza per la pesca	<p>Protezione delle risorse:</p> <p>si potrebbe creare una zona speciale protetta di importanza mediterranea, come previsto nel protocollo del 1955.</p>

Fonte: Gutiérrez Castillo, 2009; Scovazzi, 1995; adattamento dell'autore.

Cartina 36. *Mammellone*




Fonte: ministero della Difesa.

Piattaforma continentale italo-tunisina

QUADRO 5. CONFLITTO DELLO STRETTO DI SICILIA: MALTA-LIBIA	
Frontiere	Piattaforma continentale (Cartina 37)
Antecedenti	Il 23 maggio 1976 entrambi i paesi ricorsero all'arbitrato della Corte internazionale di giustizia per delimitare la frontiera corrispondente alla piattaforma continentale. Malta sollecitava la Corte a definire la frontiera, mentre la Libia voleva giungere a una soluzione a partire da un accordo tra le due parti.
Decisione	La Corte, basandosi sul precedente del Mare del Nord, stabilì l'applicazione dei principi di equità. La procedura fu di stabilire in primo luogo una linea equidistante e successivamente trasporla fino a una distanza di 67 miglia marine. Tale sentenza fu la prima ad essere stata emessa dopo l'approvazione dell'UNCLOS.

Fonte: Gutiérrez Castillo, 2007 e 2009; Mazen, 2009; adattamento dell'autore.

Cartina 37. Malta-Libia




Fonte: Scovazzi, 1995, pag. 155.

QUADRO 6. CONFLITTO DELLO STRETTO DI SICILIA: MALTA-ITALIA

Frontiere	Piattaforma continentale (Cartina 38)
Antecedenti	Malta presentò una prima proposta per delimitare la piattaforma continentale con l'Italia nel 1965 al fine di effettuare prospezioni di petrolio. Nel 1970 l'Italia manifestò il suo interesse a raggiungere un accordo accettando il principio di equidistanza proposto da Malta. Tale accordo venne considerato interinale e si attende quindi un accordo definitivo. Malta sta proseguendo la definizione di due aree, A e B, per le attività di prospezione (Cartina 38). Tale accordo a carattere parziale e interinale è ritenuto dai giuristi un caso peculiare in quanto stabilisce un <i>modus vivendi</i> nel cui ambito entrambi gli Stati trovano un accordo senza la necessità di un documento formale.
Decisione	La delimitazione interessa i fondi marini fino a una profondità di 200 m e segue una linea mediana tra Malta e la costa meridionale della Sicilia. Tale delimitazione interessa soltanto una parte limitata della linea mediana.

Fonte: Faramiñan, 2007; adattamento dell'autore.

Cartina 38. Delimitazioni: Italia-Malta


Fonte: Faramiñan, 2007, pag. 279.

QUADRO 7. CONFLITTO NEL GOLFO DI GABES: TUNISIA-LIBIA

Frontiere	Piattaforma continentale (Cartina 39)
Antecedenti	<p>La delimitazione della piattaforma continentale deriva dagli interessi economici verso le sue risorse minerali.</p> <p>Il 23 febbraio 1977 i due paesi si rimisero all'arbitrato della Corte internazionale di giustizia invitandola a indicare la procedura per effettuare la delimitazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Tunisia propose quattro linee, due ispirate a fattori geomorfologici e geologici e due alla geografia della costa. - La Libia propose un tracciato composto da due segmenti ispirati a vari criteri, in particolare alla legislazione nazionale in materia di estrazione del petrolio. Analogamente rivendicò i diritti di uno Stato a una piattaforma continentale e ricorse a fattori geomorfologici (tanto la composizione geologica quanto l'orientamento della piattaforma).
Decisione	<p>"La Corte internazionale di giustizia nel 1982 respinse le tesi delle due parti e tracciò una linea di frontiera composta da due segmenti: a) uno costituito da una linea che parte dal punto finale del limite terrestre (a Ras Ajdir), passando per il punto 33° 55' nord e 12° 00' est, in direzione nord-est, con un'angolazione di 26° circa a est del meridiano Ras Ajdir - parallelo 34° 10' 39" nord; b) un secondo segmento che, partendo da quest'ultima coordinata prosegue in direzione nord-est con un'angolazione di 52° circa (Gutierrez Castillo, 2009, pag. 149).</p>

Fonte: Gutiérrez Castillo, 2009; adattamento dell'autore.

Cartina 39. Golfo di Gabes



Fonte: Francalanci e Scovazzi, 1992.

QUADRO 8. CONFLITTO NEL GOLFO DELLA SIRTE: LIBIA-ITALIA

Frontiere	Piattaforma continentale (Cartina 27)
Antecedenti	<p>La delimitazione della piattaforma continentale tra Libia e Italia dipende da una parte dalla delimitazione della PC tra Italia e Malta e dall'altra dal fatto che la Libia aveva scelto di dichiarare il golfo della Sirte una baia storica. Per tale motivo la Libia considera la delimitazione della sua piattaforma continentale a partire dalla linea di base retta che chiude il golfo, cosicché il resto dei suoi spazi marittimi si estendono verso nord.</p> <p>Nel 2005 la Libia ha trasmesso al Segretario generale delle Nazioni Unite la decisione del Comitato popolare generale n. 104 relativa alle linee di base rette per misurare l'ampiezza del mare territoriale e delle sue zone marittime (Bollettino di diritto del mare n. 59¹⁵).</p> <p>La Libia ha dichiarato una zona di protezione della pesca (decisione n. 105, 2005) misurata a partire dalla linea di base retta che chiude il golfo della Sirte, permettendo così alla Libia di proibire qualsiasi attività di pesca a chiunque sia sprovvisto di autorizzazione.</p>
Decisione	Non è stato formalizzato alcun accordo di delimitazione.
Rilevanza per la pesca	Le acque reclamate dalla Libia hanno un elevato valore in termini di pesca, in particolare per la pesca del tonno, motivo alla base delle controversie tra i due Stati.

Fonte: Faramiñán, 2007; Gutiérrez Castillo, 2009; adattamento dell'autore.

QUADRO 9. ITALIA-IUGOSLAVIA**PIATTAFORMA CONTINENTALE** (Cartine 40 e 41)

Antecedenti	<p>Si contrapponevano due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilire una frontiera mediante l'equidistanza tra le coste dei due Stati, tanto quelle opposte quanto quelle adiacenti; - stabilire una frontiera mediante l'equidistanza tenendo conto non solo delle masse continentali di entrambi gli Stati ma anche delle isole presenti nella zona e del tracciato delle linee di base rette che l'Italia stava allora definendo.
Decisione	<ul style="list-style-type: none"> - L'Italia e la Jugoslavia firmarono l'8 gennaio 1968 un accordo sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, entrato in vigore nel gennaio 1971. Fu il primo accordo di questo genere nel Mediterraneo. - Si decise di stabilire una linea equidistante ma modificata in virtù della presenza delle isole che sarebbero state considerate parte della costa ai fini della delimitazione. <p>Con la disintegrazione della Jugoslavia la Croazia ereditò praticamente la totalità della frontiera della piattaforma continentale delimitata con l'Italia nel 1968. Con la Slovenia, a causa della sua ubicazione geografica e della breve distanza tra le sue coste e quelle italiane, non occorre procedere a una delimitazione oltre il limite del mare territoriale.</p>


ACCORDI DI PESCA

Area interessata	Zona esclusiva di pesca della Jugoslavia.
Antecedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Nel 1948 la Jugoslavia stabilì una zona esclusiva di pesca di 4 miglia marine nella fascia adiacente al suo mare territoriale. - L'Italia negoziò accordi bilaterali di pesca con la Jugoslavia (tra il 1949 e il 1973 vennero firmati sei accordi). - Nel 1983 fu stipulato un accordo relativo alla pesca nel golfo di Trieste che prevedeva la creazione di una zona comune di pesca.
Decisione	Non esiste una conferma ufficiale né da parte dell'Italia né dei paesi eredi della Jugoslavia nella zona interessata, Croazia e Slovenia, circa l'attuale validità dell'accordo del 1983.

Fonte: Faramiñán, 2007; Klemenčić e Topalović, 2009; adattamento dell'autore.

¹⁵ Consultabile sul sito: http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin59e.pdf

Cartina 40. Italia-Iugoslavia



Fonte: ministero della Difesa, 2010.

Cartina 41. Delimitazioni marittime nell'Adriatico



- Territorio della Jugoslavia fino al 1991; le sue frontiere marittime furono ereditate dagli Stati successori
- Frontiera della piattaforma continentale (lunghezza 353 miglia) tra l'Italia e la Jugoslavia nel 1968; la maggior parte si convertì nella frontiera marittima tra Croazia e Italia nel 1992
- Frontiera del mare territoriale italiano (larghezza 12 miglia), stabilita nel 1974
- Frontiera marittima tra Italia e Jugoslavia all'interno della baia di Trieste (lunghezza 27,5 miglia), delimitata nel 1975; dal 1992 convertita nelle frontiere tra Croazia e Italia e tra Slovenia e Italia
- Frontiera del mare territoriale dell'ex Jugoslavia (larghezza 12 miglia); stabilita nel 1979; dal 1992 la maggior parte si è convertita nella frontiera marittima croata
- Frontiera del mare territoriale albanese (larghezza 12 miglia), stabilita nel 1990; nel 1976 l'Albania proclamò una zona di mare territoriale di 15 miglia di larghezza
- Piattaforma continentale tra Italia e Albania proclamata nel 1992
- Confini laterali non definiti, dipendenti dalla delimitazione tra Croazia e Slovenia e tra Croazia e Montenegro

Fonte: Klemenčić e Topalović, 2009


QUADRO 10. CONFLITTO DELLA BAIJA DI PIRANO: CROAZIA-SLOVENIA

Conflitto	Sbocco della Slovenia sull'alto mare
Antecedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Essendo una semi-enclave la Slovenia non dispone di uno sbocco sull'alto mare. - La frontiera terrestre tra la Croazia e la Slovenia è al centro di un conflitto sulla sua delimitazione nei pressi della baia di Pirano, nella valle del fiume Dragogna. La Slovenia ritiene che entrambe le sponde della foce siano soggette alla sua sovranità. - Al fine di delimitare la frontiera marittima nella baia di Pirano, la Croazia sostiene il principio dell'equidistanza (art. 15 dell'UNCLOS). La Slovenia ritiene che vada applicato il paragrafo 2 del medesimo articolo, ove si specifica che in presenza di titoli storici possono essere adottati principi diversi dall'equidistanza. La Slovenia rivendica un diritto di sovranità su tutte le acque della baia. - Nel 2001 entrambi i paesi firmarono l'accordo di Drvons Drvonšek-Račan (Cartina 42), in cui si stabilisce che la frontiera nella baia di Pirano parte dalla foce del fiume Dragogna e prosegue in linea retta fino a un punto localizzato a 1 200 metri dalla costa della Croazia e a 3 600 dalla costa della Slovenia. Da questo punto la linea di delimitazione si traccerebbe fino alla frontiera con l'Italia creando un corridoio di collegamento con l'alto mare all'interno del mare territoriale della Croazia (Cartine 43 e 44). Tale accordo è stato successivamente respinto dalla Croazia. - Nel 2003 la Croazia ha istituito una zona di protezione ecologica e della pesca. A partire da allora la Slovenia valuta l'ipotesi di esercitare diritti giurisdizionali oltre il limite del mare territoriale. Nel 2004 la Croazia decise di non applicare la zona di protezione ecologica e della pesca agli Stati membri dell'UE. La Slovenia decise quindi di non dare seguito alle intenzioni di ampliare la sua giurisdizione. - Nell'ottobre 2005 la Slovenia ha istituito una zona di protezione ecologica e ha proclamato la propria piattaforma continentale. Nel dicembre 2005 ha esteso la sua zona di pesca fino alla metà della baia di Pirano. Nel gennaio 2006 ha istituito una zona esclusiva di pesca. - La Croazia non riconosce la sovranità della Slovenia sulla totalità delle acque della baia di Pirano, accettando soltanto la delimitazione del mare territoriale sloveno all'interno della baia.
Decisione	<p>Il 4 novembre 2009, sotto l'egida dell'UE, fu raggiunto un accordo politico tra le due parti, con cui si stabilisce che il conflitto verrà risolto da una corte arbitrale formata da cinque esperti di diritto internazionale. La corte definirà la frontiera tra i due paesi, il collegamento della Slovenia all'alto mare e il regime di navigazione all'interno della zona di frontiera. Il 20 novembre dello stesso anno il parlamento croato ratificò l'accordo arbitrale, tuttavia in Slovenia la procedura si protrarrà a lungo: il governo ha infatti annunciato l'intenzione di indire un referendum prima di una decisione del parlamento in merito alla ratifica¹⁶.</p>
Rilevanza per la pesca	<p>Sul piano geografico la superficie della baia di Pirano è assai limitata (19 km²) e il potenziale marittimo insignificante. Tale area è irrilevante ai fini della pesca.</p>

Fonte: Faramiñán, 2007; Avbelj e Letnar 2007; Blake e Topalovic, 1996; Vidas, 2008, adattamento dell'autore.

¹⁶ I due primi ministri, la croata Jadranka Kosor e lo sloveno Borut Pahor, si erano impegnati a Stoccolma a presentare l'accordo per la ratifica ai rispettivi parlamenti entro dicembre.

Cartina 42. Trattato di Drvonšek-Račan




Fonte: Avbelj, Letnar Cernic, 2007.

Cartina 43. Baia di Pirano



Fonte: Blake e Topalovic, 1996.

Cartina 44. Delimitazioni marittime nell'Adriatico




Fonte: Vidas, 2008

QUADRO 11. CONFLITTO DELLA BAIJA DI KLEK-NEUM: BOSNIA-ERZEGOVINA E CROAZIA

Conflitto	Diritti storici nella baia di Klek-Neum e sbocco sull'Adriatico della Bosnia-Erzegovina (Cartina 45).
Antecedenti	<p>La frontiera marittima tra Bosnia-Erzegovina e Croazia venne stabilita nell'ambito del trattato sulle frontiere tra i due Stati del 1999 in conformità all'UNCLOS. Dopo il trattato si susseguirono due proteste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la contea di Dubrovnik sosteneva che l'estremo della penisola di Klek le apparteneva per motivi storici e pertanto non apparteneva alla Bosnia-Erzegovina, come stabilito nel trattato, bensì alla Croazia; - la Croazia rivendicava per ragioni storiche gli isolotti assegnati alla Bosnia-Erzegovina nei pressi della penisola di Klek. <p>Dopo il 2002 la questione è stata riaperta dall'intenzione della Croazia di costruire un ponte sul canale di Mali Ston (tra il villaggio di Klek e la penisola di Sabbioncello), localizzato oltre il limite del territorio al centro del conflitto, ma che la Bosnia-Erzegovina considera come un possibile ostacolo alla navigazione nella baia di Neum.</p>
Decisione	Non è stato formalizzato alcun accordo di delimitazione.
Rilevanza per la pesca	Sul piano geografico la superficie della baia di Klek-Neum è assai limitata e il potenziale marittimo insignificante. Tale area è irrilevante ai fini della pesca.

Fonte: Blake, 1996; Klemenčić e Topalović, 2009, adattamento dell'autore.

Cartina 45. Baia di Klek-Neum


Fonte: Blake e Topalovic, 1996.

4.3. MEDITERRANEO ORIENTALE**QUADRO 12. CONFLITTO DEL MAR EGEO: TURCHIA-GRECIA**

Frontiere	Delimitazione della piattaforma continentale e del mare territoriale tra Grecia e Turchia nel mar Egeo (Cartina 46).
Antecedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Gli spazi marini di Grecia e Turchia sono costellati di isole, isolotti e rocce che emergono a varia distanza durante la bassa marea e complicano qualsiasi tentativo di delimitazione. Inoltre ci sono differenze legate alla sovranità di alcune isole. - Per la delimitazione della piattaforma continentale la Grecia sostiene il principio di equidistanza e attribuisce pieno valore alle isole, mentre la Turchia intende tenere conto della situazione geografica particolare e applicare il principio di equità. A tale proposito va rilevato lo squilibrio tra la superficie totale delle isole greche e la loro scarsa popolazione rispetto a una popolazione turca assai più numerosa e distribuita su un territorio più vasto. Analogamente l'ubicazione del gruppo di isole Castellorizo (Megisti, in turco), lontane dal territorio greco (a 60 miglia marine da Rodi) ma assai vicine alla Turchia (1 miglio marino), rappresenta un altro fattore di squilibrio. - Le nette differenze tra le due posizioni hanno dato luogo a diverse controversie internazionali nel corso degli ultimi decenni (1976, 1984, 1987, 1996).
Decisione	<ul style="list-style-type: none"> - Non è stato formalizzato alcun accordo di delimitazione né della piattaforma continentale né del mare territoriale.
Rilevanza per la pesca	Le acque tra Grecia e Turchia hanno un'elevata importanza in termini di pesca.

Fonte: Faramiñán, 2007; Inan e Acer, 2002; Blake, 1992; adattamento dell'autore.

Cartina 46. Accordi greco-turchi nell'Egeo




Fonte: Le Monde Diplomatique, 1997 basato su Wilson A., 1979 e Touscoz, J., 1998.

QUADRO N. 13. CONFLITTO ISRAELE-GAZA

<p>Situazione attuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Israele riconosce pieni poteri all'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) nella striscia di Gaza mediante l'accordo del Cairo del 4 maggio 1994, con cui Israele ne trasferì l'autorità all'Autorità palestinese. - L'articolo V di tale accordo (paragrafo a) prevede che la giurisdizione territoriale dell'Autorità palestinese venga esercitata anche sulle acque territoriali (Cartina 25). - L'articolo XI dell'allegato I (relativo alla sicurezza al largo della costa) definisce tre zone denominate "Maritime Activity Zones" (K, L e M) che si estendono fino a 20 miglia marine dalla costa (Cartina 47). Le zone K e M sono aree chiuse, in cui la navigazione è consentita soltanto alle forze navali israeliane. La zona L rimane aperta alla pesca e alle attività economiche e da diporto.
<p>Decisione</p>	<p>Non è stato formalizzato alcun accordo di delimitazione delle frontiere.</p>
<p>Rilevanza per la pesca</p>	<p>Le attività di pesca di Gaza si limitano alle sue acque adiacenti.</p>

Fonte: Faramiñán, 2007; adattamento dell'autore.

Cartina 47. Gaza

Fonte: Ali, 2002.

QUADRO 14. CONFLITTO SUL MERIDIANO 32° 16' 18": CIPRO-EGITTO-TURCHIA

Frontiere	Zona economica esclusiva tra Siria ed Egitto (Cartine 24 e 26)
Antecedenti	<ul style="list-style-type: none"> - Nel 2002 Cipro ed Egitto firmarono un accordo di delimitazione della ZEE tra i due paesi¹⁷ mediante una linea mediana di otto punti, dei quali il primo e l'ultimo avrebbero potuto essere rivisti in occasione di future delimitazioni della ZEE con altri Stati vicini (Turchia, Grecia, Libano e Israele). - La Turchia ha protestato opponendosi alla linea dell'accordo del 2003, a tutti i punti le cui coordinate geografiche fossero situate a ovest del meridiano 32° 16' 18" E. Ciò significa che non riconosce i punti dal primo al sesto dell'accordo del 2003, e riconosce soltanto il settimo e l'ottavo. Secondo la Turchia la delimitazione della ZEE a ovest del meridiano 32° 16' 18" deve essere stabilita mediante accordi tra gli Stati della regione interessati.
Decisione	Accordo di delimitazione delle ZEE di Cipro ed Egitto (2003). La Turchia si è opposta a tale accordo.

Fonte: Faramiñán, 2007; Gutiérrez Castillo, 2009; Inan e Acer, 2002; adattamento dell'autore.


¹⁷ L'accordo del 17 febbraio 2003 è il primo del suo genere stipulato nel Mediterraneo (Gutiérrez Castillo, 2009).

QUADRO 15. CONFLITTO DI AKROTIRI E DHEKELIA: CIPRO-REGNO UNITO

Frontiere	ZEE di Cipro con un'ipotetica ZEE di Akrotiri e Dhekelia (non dichiarate), (Cartine 24 e 48).
Antecedenti	<p>Nell'isola di Cipro sono localizzate due basi militari soggette alla sovranità britannica: Akrotiri e Dhekelia.</p> <p>Cipro, in virtù del trattato del 1960 relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, non potrà rivendicare come parte del suo mare territoriale le acque situate tra le linee descritte per delimitare Akrotiri e Dhekelia (parte A del trattato), situate ad ogni estremo delle due basi britanniche. Tali linee, nel caso di Akrotiri, proiettano in modo divergente (tendono a separarsi) e nel caso di Dhekelia in modo convergente (tendono a unirsi in un punto più lontano).</p> <p>Nel 2002 Cipro ed Egitto firmarono un accordo di delimitazione della ZEE tra i due Stati. In tale accordo Cipro traccia la linea di delimitazione in modo da non intersecare la proiezione della linea occidentale definita per la base di Akrotiri, poiché per la base di Dhekelia è sufficiente situare la ZEE cipriota oltre al punto di convergenza delle due linee che la delimitano.</p> <p>Nel 2004 Cipro varò una legge sulla ZEE¹⁸ che ne fissa i limiti esterni, ma vi si specifica che quando tale ZEE "si sovrappone a quella di un altro Stato <i>con coste opposte</i> a quelle della Repubblica di Cipro, la delimitazione verrà concordata con un accordo"¹⁹. Con Akrotiri occorre giungere a un accordo di delimitazione, tuttavia la legge del 2004 non lo prevede: essa recita infatti, che verrà concordata soltanto la delimitazione frontale e non quella laterale, come sarebbe opportuno in questo caso.</p>
Decisione	Non è stato stipulato alcun accordo di delimitazione.

Fonte: González Giménez, 2007; Inan e Acer, 2002; adattamento dell'autore.

Cartina 48. Akrotiri e Dhekelia



Fonte: University of Florida, 2010.

Frontiera del mare territoriale di Cipro

¹⁸ Legge che istituisce la zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro (cfr. allegato I).

¹⁹ Paragrafo 1 dell'art. 3.

4.4. DISPUTE NEL MAR NERO

QUADRO 16. CONFLITTO DELL'ISOLA DEI SERPENTI: ROMANIA-UCRAINA

Frontiere	Delimitazione della piattaforma continentale tra Romania e Ucraina (Cartine 21 e 22)
Antecedenti	<p>L'Isola dei serpenti appartenne alla Turchia, alla Russia e infine alla Romania fino alla fine della seconda guerra mondiale quando passò all'URSS che vi costruì una base militare. Dopo il crollo dell'URSS l'isola passò all'Ucraina.</p> <p>La Romania sostiene che l'Isola del serpente vada considerata alla luce di quanto disposto all'articolo 121 dell'UNCLOS: "Gli scogli che non si prestano all'insediamento umano o vita economica autonoma non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale", possono generare soltanto un mare territoriale.</p> <p>Secondo l'Ucraina si tratta di un'isola e per di più abitata (nel 2006 l'insediamento è stato elevato al rango giuridico di paese), pertanto oltre il mare territoriale può generare anche altre acque territoriali.</p> <p>Nel 2004 la Romania ha adito la Corte internazionale dell'Aia affinché venisse presa una decisione.</p>
Decisione	<p>Nel 2009 la Corte internazionale dell'Aia si è pronunciata dichiarando che l'Isola dei serpenti deve essere considerata ai sensi dell'articolo 121 dell'UNCLOS, e che pertanto non deve essere tenuta in considerazione per la delimitazione della piattaforma continentale e della ZEE.</p>

Fonte: Corte internazionale di giustizia, 2009; adattamento dell'autore.

Cartina 49. Isola dei serpenti




Fonte: Corte internazionale di giustizia, 2009.

4.5. ALTRE SITUAZIONI GIURISDIZIONALI

QUADRO 17. SPAGNA-ALGERIA

"Né la Spagna né l'Algeria hanno avviato negoziati per delimitare i propri spazi marittimi. La definizione della frontiera tra entrambi i paesi può rivelarsi di particolare interesse, (...) poiché in prossimità della mediana immaginaria (Cartina 50) che separa le coste algerine da quelle dalle isole spagnole (Baleari), possono trovarsi delle risorse che in futuro potrebbero essere sfruttate" (Faramiñán, 2007).

Cartina 50. Delimitazione ipotetica Spagna-Algeria



Fonte: VLIZ, 2009, adattamento dell'autore.


QUADRO 18. MONACO-FRANCIA

"Il principato di Monaco, (...) concluse con la Francia, il 16 febbraio 1984, un accordo di delimitazione dei suoi spazi marittimi (...), con cui gli venne attribuita una superficie marittima di 280 km², circa 186 volte la sua superficie terrestre. (...) Le linee di frontiera consistono di due linee parallele che formano un corridoio (...), la creazione di un corridoio marino è l'unico modo per garantire a Monaco il libero accesso all'altro mare; (...) essendo il litorale monegasco un'enclave a configurazione concava circondata dalla costa francese, l'applicazione del metodo dell'equidistanza darebbe come risultato un'inevitabile chiusura degli spazi marittimi del principato all'interno delle acque territoriali francesi". (Faramiñán, 2007, pagg. 257-261), (Cartina 17).

QUADRO 19. GOLFO DI GENOVA: FRANCIA-ITALIA

"I negoziati franco-italiani per la delimitazione della piattaforma continentale sono falliti per varie ragioni, tra le quali si sottolineano le seguenti (...): il disaccordo sulla valutazione della fisionomia costiera, e concretamente sull'effetto prodotto a carico della frontiera dal profilo della costa nord-orientale dell'isola francese di Corsica (appuntita e sporgente), in contrasto con la natura concava del golfo di Genova. Secondo la tesi francese la conformazione appuntita della costa dell'isola francese avrebbe dovuto incidere in modo determinante sulla delimitazione della frontiera, posizione che pur essendo logica non è accolta favorevolmente dalla tesi italiana". (Faramiñán, 2007, pagg. 311, 312), (Cartina 51).

Cartina 51. Proposta di delimitazione del golfo di Genova



Fonte: Faramián 2007, pag. 313.

5. ACQUE TERRITORIALI E GOVERNANCE NEL MEDITERRANEO E NEL MAR NERO

La governance nel Mediterraneo e nel Mar Nero si esplica su diversi piani, in funzione della struttura giurisdizionale dello spazio marittimo, con responsabilità degli Stati costieri e di paesi terzi, nonché dell'organizzazione politico-amministrativa ai suoi vari livelli (sovranazionale, regionale, sub-regionale).

Sul piano nazionale nei paesi del Mediterraneo e del mar Nero ciascuna politica settoriale è coordinata da un'amministrazione specifica, così come ciascun accordo internazionale è applicato secondo norme che gli sono proprie (COM(2009) 466 definitivo).

Tanto al Mediterraneo quanto al mar Nero sono applicabili le disposizioni contenute nell'UNCLOS sulla conservazione e l'uso delle risorse marine vive nella ZEE, presupponendo tuttavia che in tale spazio lo Stato costiero detenga i diritti di sovranità. Ciò significa che le sue decisioni in materia sono assolute (Casado Raigón, 2008). È altresì applicabile la libertà dell'alto mare e gli obblighi fondamentali di assicurare la conservazione delle risorse biologiche di alto mare nonché di cooperare tanto sul fronte della conservazione che della loro amministrazione.

Secondo l'UNCLOS il dovere di cooperare interessa in modo particolare gli Stati costieri dei mari chiusi e semichiusi come nel caso del Mediterraneo e del mar Nero. L'articolo 123 dell'UNCLOS spiega che tali Stati, direttamente o per mezzo di un'organizzazione regionale appropriata, si impegnano a coordinare l'amministrazione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del mare vive.

Inoltre il Mediterraneo presenta una caratteristica che incide sulla necessità di cooperare alla gestione delle sue risorse, ossia che a differenza di altri mari continentali, come il mar Nero, gran parte del Mediterraneo è costituita dall'alto mare²⁰ elemento che implica dei problemi di gestione specifici. "Una parte considerevole delle acque del Mediterraneo si trova pertanto al di fuori della zona soggetta alla giurisdizione o la sovranità degli Stati costieri. I suddetti Stati non dispongono pertanto di poteri prescrittivi o esecutivi che consentano di regolamentare in modo esaustivo le attività umane al di fuori di queste zone, in particolare per quanto concerne la protezione dell'ambiente marino e la pesca" (Dichiarazione di Parigi del 13 luglio 2008 e riferimenti relativi all'iniziativa Horizon 2020).

Oltre al dovere di cooperare imposto agli Stati dei mari chiusi o semichiusi, l'UNCLOS attribuisce un ruolo importante alla cooperazione istituzionalizzata, vale a dire alla cooperazione canalizzata mediante le organizzazioni sovranazionali, regionali e subregionali. In tal senso la cooperazione costituisce uno dei pilastri della conservazione e dell'amministrazione delle risorse biologiche dell'alto mare. La cooperazione negli spazi marini si realizza quindi tramite:

le convezioni regionali del mare, dedicate alla protezione dell'ambiente, ma la cui portata si estende progressivamente alla gestione integrata del mare.

le organizzazioni regionali per la pesca, il cui ambito è specifico di un'area geografica o di una specie.

²⁰ Circa il 16% dello spazio marino è composto da acque territoriali e il 31% da diverse zone marittime (Dichiarazione di Parigi del 13 luglio 2008 e riferimenti relativi all'iniziativa Horizon 2020).

le associazioni bilaterali o multilaterali (zone di sorveglianza congiunta della gestione della pesca, santuari e altre zone marine protette), (Livre Bleu, 2009).

5.1. QUADRO INTERNAZIONALE

Il quadro internazionale in cui sono inseriti il Mediterraneo e il mar Nero consiste di numerosi organismi (FAO, OMI, ecc.) e accordi o trattati riguardanti la governance degli oceani e relativi alla protezione dell'ambiente marino, della biodiversità, della pesca e delle attività connesse.

Il principale trattato internazionale relativo all'uso del mare è l'UNCLOS (1982) che, ratificato dalla maggior parte degli Stati del Mediterraneo, dell'UE e del mar Nero (tabella 8), stabilisce delle norme generali per la maggior parte delle attività (navigazione, sfruttamento delle risorse e altri usi economici del mare, protezione dell'ambiente marino e ricerca). Uno dei principali accordi internazionali che interessano il Mediterraneo e il mar Nero in relazione alla gestione delle risorse alieutiche è l'**Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori** (in inglese, SFS), adottato nel 1995 e noto come Accordo di New York (cfr. paragrafo 3.2), (tabella 8);

Oltre a tale importante accordo internazionale, la FAO ha stabilito un quadro di governance globale per la pesca mediante il **Codice di condotta per la pesca responsabile** (FAO, 1995), che fissa principi e norme internazionali di comportamento onde garantire la conservazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse acquatiche vive (Agenzia europea dell'ambiente, 2005). Ad esso si aggiunge l'**Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare** (adottato dalla FAO nel 1993), entrato in vigore il 24 aprile 2003 (cfr. paragrafo 3.2).

Vengono di seguito elencati altri trattati e accordi internazionali di particolare rilievo per l'ambiente marino applicabili nel Mediterraneo e nel mar Nero e la cui ratifica da parte degli Stati costieri di entrambi i mari è riportata nella tabella 83.

In materia di patrimonio, la **Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale sommerso** (obiettivo della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale sommerso del 2001), attualmente ratificata soltanto da sei paesi del Mediterraneo (Commissione europea, 2008).

In materia di diversità biologica, la **Convenzione sulla diversità biologica** (in inglese, CBD) del 1992.

In materia di protezione delle specie a rischio, la **Convenzione sulle specie migratorie** (1979), e la **Convenzione sulla conservazione della fauna e degli habitat naturali europei** (1979), quest'ultima applicabile soltanto ai paesi appartenenti all'UE.

Accordi sulla navigazione: **SOLAS** (1974), **Convenzioni MARPOL** (1973/1978), **Convenzione internazionale sul salvataggio in mare** (1989) e altri adottati dall'OMI.

Trattati relativi alla prevenzione di condotte criminose: convenzione sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (1988) e il Protocollo contro il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria (2000).

Tabella 83. Principali accordi internazionali applicabili al Mediterraneo e al mar Nero²¹

	Albania	Algeria	Bosnia-Erz.	Croazia	Cipro	Egitto	Francia	Grecia	Israele	Italia	Libano	Libia	Malta	Monaco	Montenegro	Marocco	Slovenia	Spagna	Siria	Tunisia	Turchia	Romania	Bulgaria	CE	Georgia	Fed. russa	Ucraina	
1982 UNC LOS	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x				x				
1995 Accordo SFS					x		x	x		x			x	x			x	x						x				
2001 Conv. UCH				x							x	x			x		x	x		x		x	x				x	
1992 CBD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1979 CMS	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
1979 Conv. di Berna	x		x	x	x		x	x	x	x			x	x		x	x	x		x	x			x	x		x	
1974 SOLAS	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
1973/78 MARPOL	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
1989 Salvage	x			x		x	x	x		x								x	x	x	x		x	x		x	x	
1988 SUA	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
2000 Prot. traffico	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
1976 Conv. Barcellona	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
1995 Barcelona mod.	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
1976 Prot. rifiuti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
1995 Prot. rifiuti	x			x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x		x	x			x				
1976 Prot. emergenze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x				
2002 Prot. emergenze				x	x		x	x					x	x	x		x				x			x				
1980 Prot.LBS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x				
1996 Prot. LBS	x			x	x		x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x				
1982 Prot. SPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x				
1995 Prot. SPA	x	x		x	x	x	x			x			x	x	x		x	x	x	x	x			x				
1994 Prot. Offshore	x				x											x					x							
1996 Prot. HW	x												x		x	x				x	x							
2008 Prot. GIZC																												
1996 ACCOBAMS	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
1982 MOU di Parigi				x	x		x	x		x			x				x	x										
1996 MOU del Mediterraneo		x			x	x			x		x		x		x					x	x	x						
1949 CGPM	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1969 ICCAT	x	x		x	x	x	x			x		x	x			x		x	x	x	x			x			x	

Fonte: Commissione europea, 2008.

²¹ Per un elenco completo dei principali accordi che interessano il Mediterraneo consultare l'allegato II.

5.2. QUADRO REGIONALE

Gli Stati del Mediterraneo e del mar Nero hanno adottato una serie di trattati e iniziative a carattere regionale legati alla protezione dell'ambiente marino, alla biodiversità, alla navigazione e alla pesca, che costituiscono il principale quadro di collaborazione per la governance degli spazi marini.

La prima di tali iniziative internazionali ad approccio regionale è il Programma dei mari regionali dell'UNEP, la cui prima mozione fu la definizione del **Piano d'azione per il mediterraneo**, adottato nella sua versione definitiva a Barcellona nel 1975. Tale piano si pone come obiettivo quello di contrastare il degrado dell'ambiente marino e promuovere lo sviluppo sostenibile delle sue risorse. Per coordinare il piano esistono sei consigli consultivi regionali (in inglese, RAC).

Nel contesto del Piano d'azione per il Mediterraneo nacque la **Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento** (Convenzione di Barcellona), adottata nel 1976 e modificata nel 1995, che stabilisce i principi generali e il quadro istituzionale per la protezione dell'ambiente marino. Prima della Convenzione di Barcellona venivano applicati sette protocolli concernenti: scarico di rifiuti, prevenzione e risposte all'inquinamento provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica, inquinamento derivante da fonti e attività terrestri, zone specialmente protette e biodiversità, protezione dall'inquinamento provocato da attività nel mare, movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e gestione integrata delle zone costiere (Commissione europea, 2009). Tutti gli Stati mediterranei hanno ratificato tale convenzione (tabella 83).

Tabella 84. La Convenzione di Barcellona (BARCOM) e i relativi protocolli

ACRONIMO	RATIFICATO DA	ALTRI
BARCOM	Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna	+ 14 Stati mediterranei
BARCOM (protocollo rifiuti)	Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna	+ 14 Stati mediterranei
BARCOM (protocollo rifiuti, modificato)	Cipro, Francia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna	+ 8 Stati mediterranei
BARCOM (protocollo emergenze)	Francia Malta, Slovenia	+ altri 3 Stati mediterranei
BARCOM (protocollo LBS)	Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna	+ 14 Stati mediterranei
BARCOM (protocollo LBS, modificato nel 1996)	Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna	+ 5 Stati mediterranei
BARCOM (protocollo SPA)	Cipro, Francia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna	+ 7 Stati mediterranei
BARCOM (protocollo offshore)	Cipro	+ 3 Stati mediterranei
BARCOM (protocollo HW)	Malta	+ 3 Stati mediterranei

Fonte: allegato 9. Strumenti multilaterali e dell'UE in relazione ai mari e agli oceani. Libro verde.

Sulla scia delle prime convenzioni sui mari regionali, nel 1992 i sei paesi del mar Nero firmarono la **Convenzione sulla protezione del mar Nero contro l'inquinamento**, ratificato poco tempo dopo. La Convenzione di Bucarest include protocolli sull'inquinamento proveniente dalla terraferma, sugli scarichi di rifiuti e sugli interventi urgenti in caso di incidenti. Per assicurare l'applicazione della Convenzione fu istituita una commissione composta da rappresentanti di tutti i paesi del mar Nero. Nel 1993 fu lanciato il Programma

per la protezione e gestione ambientale del mar Nero al fine di preparare un piano di misure pratiche. Il programma aiutò i paesi partecipanti a preparare il **Piano d'azione per il mar Nero**, ultimato e approvato nel 1996.

Tabella 85. Convenzioni e protocolli sui mari regionali

MEDITERRANEO
Convenzione sulla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento Approvato: Barcellona, 16 febbraio 1976. Entrata in vigore: 12 febbraio 1978
MAR NERO
Convenzione sulla protezione del mar Nero contro l'inquinamento Approvato: (Bucarest, 21 aprile 1992) Entrato in vigore: in sospenso

Fonte: PUMA, 2001.

Con riferimento al trasporto marittimo, tutti gli Stati mediterranei e del mar Nero sono membri dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI). Tramite l'OMI sono stati adottate numerose convenzioni internazionali. La verifica del rispetto delle norme dell'OMI da parte delle navi che operano nel Mediterraneo viene effettuata mediante due strumenti:

- protocollo d'intesa del Mediterraneo (1997), (tabella 83).
- protocollo d'intesa di Parigi (1982), (tabella 83).

Dal punto di vista scientifico la Commissione scientifica del Mediterraneo (in inglese, CIESM) è l'organizzazione scientifica internazionale cui appartiene la maggior parte degli Stati mediterranei.


5.2.1. Organizzazioni regionali con competenze in materia di pesca

Le due organizzazioni regionali con competenze in materia di pesca nel Mediterraneo e nel mar Nero sono:

- A) La [Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo](#) (in inglese, GFCM), istituita nel contesto dell'articolo XVI del trattato costitutivo della FAO, dalla Convenzione del 1949 per l'istituzione del Consiglio (attualmente Commissione) generale per la pesca nel Mediterraneo, con sede a Roma. Il suo obiettivo è promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l'uso adeguato delle risorse marine, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel mar Nero. Tutti i paesi del Mediterraneo ne sono membri (fatta salva la Bosnia-Erzegovina), oltre a Giappone, Bulgaria, Romania e Repubblica di Serbia²² (Cartina 52). (Casado Raigón, R., 2008).

²² "Sebbene Egitto e Siria non abbiano a tuttora accettato la convenzione nella sua versione emendata (1997)" (Casado Raigón, 2008).

Cartina 52. Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo



Fonte: FAO, ICES.

B) La [Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico](#) (CICATA; in inglese, ICCAT), con sede a Madrid, istituita nel 1966 con la Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, modificata dai protocolli di Parigi del 1984 e di Madrid del 1992. Il primo di questi protocolli, entrato in vigore nel 1994, aveva come obiettivo l'accesso della Comunità europea a detta organizzazione. Tale commissione esercita le sue competenze sulla conservazione e sulla gestione dei tonnidati e di specie simili nel mar Mediterraneo. Ad oggi 44 Stati (14 costieri del Mediterraneo e non costieri), oltre alla Comunità europea, sono parti contraenti della convenzione (Casado Raigón, 2008).

5.3. QUADRO SUB-REGIONALE

I principali trattati di cooperazione sub-regionale per la governance dell'ambiente marino del Mediterraneo del mar Nero sono:

- l'Accordo relativo alla creazione di un santuario (Pelagos) dei mammiferi marini nel Mediterraneo (1999), sottoscritto da Francia, Italia e Monaco (tabella 83). Detto santuario comprende parte delle acque territoriali dei paesi firmatari, parte della zona di protezione ecologica della Francia e porzioni di alto mare.
- l'accordo RAMOGE, adottato da Francia, Italia e Monaco nel 1978 e modificato nel 2003, applicabile alla zona compresa tra Marsiglia (Francia) e La Spezia (Italia) e che prevede la cooperazione scientifica, tecnica, giuridica e amministrativa al fine di avviare un processo decisionale congiunto circa le iniziative per la gestione integrata della costa.
- l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel mar Nero, nel Mediterraneo e nelle zone atlantiche contigue (in inglese, ACCOBAMS) del 1996, ratificato dalla maggioranza degli Stati del Mediterraneo e del mar Nero.

Sono inoltre stati stipulati accordi bilaterali nel Mediterraneo su scala sub-regionale:

- l'Accordo bilaterale tra Italia e Grecia per la protezione dell'ambiente marino del mar Ionio e della sua regione costiera.

5.4. L'UNIONE EUROPEA

Nell'Unione europea esistono varie forme di partecipazione alla governance degli spazi marini del Mediterraneo del mar Nero (tabella 85). Inoltre le istituzioni incaricate della gestione di alcune attività marittime o della formulazione di politiche a carattere integrato hanno solitamente portato alla costituzione di una struttura geografica per attuare le relative misure e politiche. Tra tali istituzioni rientrano i [Consigli consultivi regionali](#) (Cartina 53), nel cui ambito il Mediterraneo viene considerato un'unità integrata. La [direttiva quadro sulla strategia marina](#) (2008) è un altro tassello giuridico fondamentale dal punto di vista dell'ambiente, anche se vincola soltanto gli Stati membri dell'UE (Cartina 54).

Inoltre l'UE ha competenza esclusiva nell'ambito delle relazioni internazionali in materia di pesca. Ha la facoltà di contrarre, a nome degli Stati membri, impegni internazionali con paesi terzi od organizzazioni internazionali nel settore della pesca. La Commissione europea, a nome dell'UE, negozia accordi di pesca con i paesi terzi.


Tabella 86. Forme di partecipazione dell'UE nel Mediterraneo

Politiche di gestione dei mari	Politiche di gestione relativa allo spazio marino-costiero europeo	<ul style="list-style-type: none"> • Politica ambientale comune • Politica di pianificazione territoriale comune • Strategia comune per le coste europee • Politica marittima integrata dell'UE • Strategia europea di protezione e conservazione dell'ambiente marino • Direttiva europea sulla strategia marina
	Politiche di gestione euromediterranee	<ul style="list-style-type: none"> • Programma MEDSPA • Progetti scientifici • Sostegno al programma ambientale per il Mediterraneo • Cooperazione euromediterranea in materia di ambiente e di pesca* • Partecipazione al PAM e alla Convenzione di Barcellona • Proposta di strategia ambientale europea per il Mediterraneo


* Carta di Nicosia (1990). Dichiarazione del Cairo (1992). Regolamento n. 16/94 per la conservazione delle risorse alieutiche del mediterraneo (1994). Dichiarazione di Heraklion (1994).

Fonte: Suárez de Vivero, 2005.

Cartina 53. Consigli consultivi regionali dell'UE



Cartina 54. Regioni marine della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino



Nel contesto dell'UE esistono altre varie iniziative per la collaborazione tra gli Stati membri e i paesi costieri del Mediterraneo e del mar Nero, alcune delle quali sono direttamente correlate alla governance dell'ambiente marino (tabella 87).

L'iniziativa principale è il partenariato euro-mediterraneo (processo di Barcellona) formalizzata nel 1995 in occasione della Conferenza di Barcellona, con cui i ventisette paesi partecipanti approvarono una dichiarazione e un programma di lavoro (gli allora 15 Stati membri dell'UE e due terzi dei paesi mediterranei: Algeria, Autorità palestinese, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia). Il partenariato definisce così

un quadro multilaterale con uno stretto legame tra gli aspetti economici e la sicurezza, cui si aggiungono una dimensione sociale, umana e culturale.

Nella conferenza di Barcellona del novembre 2005, alle celebrazioni del decimo anniversario del partenariato euro-mediterraneo, i partner si impegnarono a "fissare una tabella di marcia realistica per decontaminare il Mediterraneo entro il 2020". Fu così lanciata l'iniziativa "[Horizon 2020](#)", per ridurre l'inquinamento della regione. Tale iniziativa interessa gli Stati membri, gli attuali candidati all'adesione e i partner della politica europea di vicinato.

Nel 2008 il partenariato si convertì nell'[Unione per il Mediterraneo](#), che comprende 27 Stati membri dell'UE oltre ai paesi della costa meridionale mediterranea (fatta salvo la Libia) e alcuni paesi balcanici, nonché altri 16 paesi del Mediterraneo mediorientale (Livre Bleu, 2009). L'Unione per il Mediterraneo mette in atto sei progetti prioritari, alcuni legati direttamente all'ambiente marino. Essi riguardano: l'inquinamento; la costruzione di autostrade marittime e terrestri; iniziative di protezione civili per fronteggiare le calamità.

Tabella 87. Politiche di cooperazione euromediterranee

Politiche di cooperazione generale euromediterranea	Promosse dall'UE	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogo euro-arabo • Politica mediterranea della CE • Accordi UE-PTM • Gruppo "5+5" • Partenariato euro-mediterraneo
	Iniziative specifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Forum del Mediterraneo • Conferenza interparlamentare su sicurezza e cooperazione
	Altri dialoghi politici	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogo sulla sicurezza tra le organizzazioni occidentali (NATO, UE) e i PTM • CSCM

Fonte: Suárez de Vivero, 2005.

Un'altra delle principali iniziative di collaborazione tra l'UE e i paesi del Mediterraneo e del mar Nero è la politica europea di vicinato (PEV), sviluppata nel contesto dell'allargamento dell'UE del 2004 per consolidare la stabilità, la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. La PVE coinvolge i paesi vicini con frontiere terrestri o marittime: nel Mediterraneo include Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, territori palestinesi, Siria, Tunisia e Ucraina; nel mar Nero, Georgia e Turchia. L'elemento centrale della politica europea di vicinato è costituito dai [piani di azione bilaterali della PEV](#) reciprocamente concordati tra l'UE e ognuno dei paesi partner.


Nel mar Nero l'integrazione di Romania e Bulgaria nell'UE ha stimolato i programmi di cooperazione e le politiche per promuovere lo sviluppo e la coesione della regione. Tali iniziative sono la politica di vicinato (COM(2004) 373 definitivo), la cooperazione UE-Russia nel settore ambientale (COM(2001) 772 definitivo) e la sinergia del mar Nero (COM (2007) 160 definitivo).

Con la Russia esiste un rapporto indipendente tramite un [partenariato strategico](#) che copre "quattro spazi comuni" (economia; libertà, sicurezza e giustizia; sicurezza esterna; ricerca e istruzione). Tuttavia il rapporto è cessato nel 2008 e attualmente i negoziati per allacciare nuovi rapporti sono fermi.


5.5. ALTRI AMBITI DI GOVERNANCE

Ai fini operativi, il Mediterraneo e il mar Nero vengono solitamente suddivisi in aree, sub-regioni e sub-divisioni basate sull'assetto geologico, geomorfologico, idrologico o biologico, oppure sulla struttura giuridico-amministrativa. Gli ambiti definiti da criteri fisici (in contrasto a quelli politico-amministrativi) sfruttano la razionalità degli elementi naturali e consentono di definire e delimitare gli spazi di intervento, le azioni e le misure di gestione. Esempi di tali ambiti sono riportati nelle cartine inerenti alle ecoregioni (Cartine 55, 56, 57, 58).


Cartina 55. La direttiva quadro in materia di acque: ecoregioni




Cartina 56. Ecoregioni marine (MEOW)




Cartina 57. Grandi ecosistemi marini (NOAA)



Cartina 58. Suddivisioni IHO nel Mediterraneo e nel mar Nero



Cartina 59. Aree marine protette



La portata e la dimensione media di tali aree sono assai variabili (Cartina 88). In alcuni casi, come nei bacini geografici, sono nate istituzioni per la loro gestione e, nel caso dell'UE, la [direttiva quadro in materia di acque](#) ha incorporato a tali unità fisiche le acque costiere ad esse correlate.

Tabella 88. Aree di gestione

ECOSISTEMI			
Ecoregioni definite nella direttiva in materia di acque		Ecoregioni marine nel mondo	
Nome	km ²	Nome	km ²
Pianure occidentali	582,934	Mar Adriatico	352,299
Balcani occidentali dinarici	191,419	Mar di Levante	1,122,686
Italia e Corsica	718,135	Piattaforma tunisina/Golfo della Sirte	1,077,191
Balcani orientali	177,641	Mar Ionio	455,080
Balcani occidentali ellenici	432,537	Mar Egeo	609,648
Media	420,533	Mare di Alborán	352,690
Grandi ecosistemi marini		Mediterraneo occidentale	1,382,583
Nome	km ²	Media	252,816
Mar Mediterraneo	2,530,148		
REGIONI AMMINISTRATIVE E STATISTICHE			
Disioni definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)		Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)	
Nome	km ²	Nome	km ²
Baleari (divisione 37.1.1)	468,333	Mare di Alborán settentrionale	33,034
Golfo del Leone (divisione 37.1.2)	62,758	Isola di Alborán	2,226
Sardegna (divisione 37.1.3)	313,855	Mare di Alborán meridionale	22,683
Adriatico (divisione 37.2.1)	98,975	Algeria	129,355
Ionio (divisione 37.2.2)	845,887	Isole Baleari	113,863
Egeo (divisione 37.3.1)	286,510	Spagna settentrionale	111,911
Levante (divisione 37.3.2)	443,941	Golfo del Leone	34,443
Media	360,036	Mar Ligure e Tirreno settentrionale	54,599
Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino		Corsica	47,702
Nome	km ²	Sardegna	121,778
Mar Mediterraneo (regione marina)	1,533,098	Mare Tirreno centrale e meridionale	134,394
Mediterraneo occidentale (sub-regione marina)	693,550	Golfo di Hammamet	38,497
Mar Ionio (sub-regione marina)	359,906	Golfo di <i>Gabès</i>	52,595
Mar Egeo di Levante (sub-regione marina)	418,819	Malta	26,800
Mar Adriatico (sub-regione marina)	60,823	Tunisia settentrionale	39,910
Media	383,274	Sicilia meridionale	37,386
Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),		Mare Adriatico settentrionale	85,726
Nome	km ²	Mare Adriatico settentrionale	52,209
Area n. 37	2,995,439	Mar Ionio occidentale	167,416
Consigli consultivi regionali (CCR)		Mar Ionio meridionale	366,101
Nome	km ²	Mar Ionio orientale	124,642
Baleari (divisione 37.1.1)	468,333	Creta	62,680
Golfo del Leone (divisione 37.1.2)	62,758	Mar Egeo	222,651
Sardegna (divisione 37.1.3)	313,855	Levante meridionale	265,846
Adriatico (divisione 37.2.1)	98,975	Cipro	45,101
Ionio (divisione 37.2.2)	845,887	Levante	36,193
Egeo (divisione 37.3.1)	286,510	Levante settentrionale	100,507
Levante (divisione 37.3.2)	443,941	Media	93,712
Media	360,036		


Fonte: autore.

Solitamente tali spazi, essendo definiti da criteri prettamente funzionali dal punto di vista geografico, hanno un carattere sovranazionale (a cavallo delle varie acque territoriali a livello nazionale) e internazionale (con l'inclusione di acque dell'alto mare), rendendo più difficile che tali divisioni con confini basati su elementi idrografici, geologici o biologici siano operative in assenza di una cornice giuridico-amministrativa. Questo è l'ostacolo che si frappone alle proposte concrete di aree marine protette la cui estensione oltrepassa il limite delle acque territoriali (Cartina 59).


D'altro canto, come si è segnalato, alcuni usi dello spazio marittimo sono regolamentati da convenzioni internazionali come la navigazione, ma il loro impatto ambientale o la loro sovrapposizione con altri usi o la competizione per il medesimo spazio, fa sì che la pianificazione dello spazio marittimo tenga in considerazione tali aspetti. Questo è il caso dei porti e rotte del traffico marittimo (Cartina 60), nonché di determinate infrastrutture a carattere strategico (Cartina 61).

Oltre agli usi convenzionali, altri fenomeni come la migrazione non regolamentata hanno dato origine alla definizione di sistemi di controllo e vigilanza dello spazio marittimo. In alcune aree del Mediterraneo tale fenomeno comporta notevoli conseguenze e i mezzi impiegati a fini di controllo sono considerevoli (Cartina 62).


Cartina 60. Porti e principali rotte del traffico marittimo nel Mediterraneo



Cartina 61. Gasdotti e oleodotti



Cartina 62. Rotte di immigrazione clandestina



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE (AEA), (2000): [Situaciones y presiones del medio ambiente marino y del litoral mediterráneo.](#)

ALEXANDER L.M, MORGAN J.R. (1988): Choque point of the world ocean: a geographic and military assessment. Ocean Yearbook 7, pagg. 340-355.

ANDERSON, E.W. (1993): An Atlas of World Political Flashpoints. A sourcebook of geopolitical crisis. Londra, Pinter Reference.

AVBELJ, M., LETNAR, J. (2007): [The Conundrum of the Piran Bay: Slovenia v. Croatia. The case of Maritime Delimitation.](#) The University of Pennsylvania Journal of International Law & Policy, Vol. 5, No. 2, 2007.

BLAKE, G.H., (1992): [International boundaries and territorial stability in the middle East: an assessment,](#) GeoJournal, Volume 28, n° 3, 365-373.

BLAKE, G.H., TOPALOVIĆ, D., (1996): [Maritime boundaries on the Adriatic Sea.](#) Maritime Briefing, Volume 1, n° 8.

BOE del 26 agosto 1997, [Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto,](#) por el que se establece una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo.

CACAUD, P. (2005): [Fisheries laws and regulations in the Mediterranean. A comparative study.](#) FAO.

CHEVALIER, C. (2005): Gobernanza del Mar Mediterráneo. Estatus legal y prospectivas, UICN-Med, Malaga.

CIA (2007): The World Factbook 2007. Disponible en el siguiente sitio web: <http://www.cia.gov/publications/factbook/docs/profileguide.html> (consultato nel febbraio 2010).

COM(2001) 615 definitivo, comunicazione della Commissione, Cooperazione ambientale nella regione del Danubio e del Mar Nero.

COM(2001) 772 definitivo, comunicazione della Commissione, Cooperazione UE-Russia nel settore ambientale.

COM (2004) 272 definitivo, comunicazione della Commissione, European Neighbourhood Policy Strategy Paper (La politica di vicinato. Documento di strategia) (non disponibile in italiano).

COM(2004) 373 definitivo, comunicazione della Commissione, Politica europea di prossimità - Documento di strategia.

COM(2007) 160 definitivo, comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Sinergia nel Mar Nero – Una nuova iniziativa di cooperazione regionale.

COM(2009) 466 definitivo, comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Una politica marittima integrata per una migliore governance nel mediterraneo.

COMMISSIONE EUROPEA (2002): Relazione finale sul Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico", Bruxelles, 26 giugno 2002, COM(2002) 321 definitivo.

DOALOS (<http://www.un.org/Depts/los/index.htm>).

DUZGUNES, E., ERDOĞAN, N (2008) : Fisheries management in the Black Sea countries. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science 8, 181-192.

ESRI Data and Map: <http://www.esri.com/data/data-maps/index.html> (consultato nel settembre 2009).

COMMISSIONE EUROPEA (2009): The role of maritime zones in promoting effective governance for protection of the Mediterranean marine environment. Report of the expert group of governance of the Mediterranean Sea.

AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE (2005): Problemi prioritari per l'ambiente mediterraneo, Relazione AEA, n. 4/2006, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo.

FAO (2005): Examen de la situación de los recursos pesqueros marinos mundiales.

FAO (2009) <http://www.fao.org/Legal/treaties/012s-s.htm>

FARAMIÑÁN, J. M. (2007): El mediterráneo y la delimitación de su plataforma continental. Tirant lo Blanch, Valencia.

FRAGA ESTÉVEZ, C. (2003): El mar Mediterráneo y la gestión de sus recursos en Colección Mediterráneo Económico: "Mediterráneo y Medio Ambiente" nº 4, pagg. 94-118.

FRANCALANCI G., SCOVAZZI T. (1992) : The Mediterranean Sea. Genova, Istituto idrografico della Marina.

GONZÁLEZ GIMÉNEZ, J. (2007): La evolución del derecho del mar desde el punto de vista de un mar semicerrado como el Mediterráneo, Revista electrónica de Estudios Internacionales nº 14.

GONZÁLEZ GIMÉNEZ, J. (2007): El mar Mediterráneo: régimen jurídico internacional. De las zonas de pesca a las zonas de protección. Atelier, Barcelona.

GUTIERREZ CASTILLO, V.L. (2009): El Magred y sus fronteras en el mar. Huygens, Barcellona.

IHO (1953): Limits of the Oceans and Seas, Monte Carlo.

INAN, Y. e ACER, Y. (2002): The Aegean disputes. The Europeanization of Turkey's Security Policy: Prospects and Pitfalls. Cap. 6.

Informe Mundial God. Descentralización y democracia en el Mediterráneo 2008. ED- Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE n1 2009/9. Maritime delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). <http://www.icj-cij.org/docket/files/132/14985.pdf>

IUCN (2009): The status and distribution of Dragonflies of the Mediterranean basin, Compiled by Elisa Riservato, J. et al.

IUCN (2004): The Mediterranean deep-sea ecosystems.

Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean, Parigi 13 luglio 2008.

KLEMENČIĆ, M, TOPALOVIĆ, D. (2009): The maritime boundaries of the Adriatic Sea. Geoadria 14/2 (2009) 311-324.

LACLETA MUÑOZ, J.M. (2004). Las fronteras de España en el mar. Real Instituto Elcano DT. Nº 34.

LASCARATOS, A (1998): The Mediterranean Sea: a fascinating small-scale ocean. MEDWAVES nº 37, pag. 8.

LE MONDE DIPLOMATIQUE (1997): Greek and Turkish claims in the Aegean by Philippe Rekacewicz, gennaio 1997. <http://mondediplo.com/IMG/artoff2048.jpg> (consultato nel febbraio 2010).

Livre Bleu. Stratégie nationale pour la mer et les océans. 2009.

MARCU, S., (2006), Rumanía en el contexto geopolítico del mar Negro, Geographica n° 5, pagg. 59-85.

MAZEN, A. (2009): The application of the Law of the Sea and the convention on the Mediterranean Sea. United Nations 2009.

MINISTERO DELLA DIFESA:

http://www.marina.difesa.it/editoria/rivista/gloss/images/Nuova%20cartella/p_italia_jugoslavia.jpg (consultato nel febbraio 2010).

NASA Earth Observatory:

http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?datasetId=MY1DMM_CHLORA (consultato nel marzo 2010).

UNDP (2009): Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and development.

UNEP (2001): Los Mares Regionales. Una estrategia para la supervivencia de nuestros océanos y costas. http://www.portaldelmedioambiente.com/wp-content/uploads/2007/09/mares_regionales.pdf

[Regolamento \(CE\) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica \(NUTS\) \(Gazzetta ufficiale L 154 del 21.6.2003\).](#)

Resilience in the European Atlantic social-ecological system (EASES), Working Paper, 2009. University College Cork.

SUÁREZ DE VIVERO, J. L. et al. (1999): "The Mediterranean: Regional Politics and Fishing Policies", en Symes, D. (Ed.): Europe's Southern Waters: Management Issues and Practice, Fishing News Books, Blackwell, Oxford, pagg. 113-128.

SUÁREZ DE VIVERO, J. L.; RODRÍGUEZ MATEOS, J. C. (2004): "The Mediterranean and Black Sea: regional integration and maritime nationalism", Marine Policy, 26, pagg. 383-401.

SUAREZ DE VIVERO, J.L. et al (2005) : International Institutions. Fish for Life: Interactive Governance for Fisheries. Amsterdam University Press. Vol. 1, pagg. 199-218.

SUÁREZ DE VIVERO, J. L. (2007): Atlas de la Europa marítima, Ediciones del Serbal, Barcellona.

TOUSCOZ, J. (1998) : Atlas géostratégique, Larousse, Parigi.

TSIOURTIS, N (1999): Framework for Action. Mediterranean Islands.

UNEP/MAP (2009): Plan Bleu: State of the Environment and Development in the Mediterranean, Atene.

UNEP/MAP (1996): The State of the Marine and Coastal Environment in the Mediterranean Region, MAP Technical Reports Series, N° 100, UNEP, Atene.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm.

UNIVERSITY OF FLORIDA. Limits in the sea: <http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/> (consultato nel febbraio 2010).

VAN DYKE, J.M. (1996): The Aegean Sea dispute: options and avenues. Marine Policy, Vol. 20 No. 5, pagg. 397-404.

VLIZ MARITIME BOUNDARIES GEODATABASE, World EEZ v5 (2009-10-01, 86 MB)
<http://www.vliz.be/vmdcdata/marbound/download.php> (consultato nel marzo 2009).

VIDAS, D. (2008): The UN Convention on the Law of the Sea, the European Union and the Rule of Law: What is going on in the Adriatic Sea?, Fridtjof Nansen Institute. <http://www.fni.no/doc&pdf/FNI-R1208.pdf>

WILSON, A. (1979): The Aegean Question, Adelphi Paper, N° 155, Londra.

WORLD BANK (2009): World Development Indicators database.

ZAITSEV, YU. P. (1992): Recent changes in the trophic structure of the Black Sea. Fisheries Oceanography, 1(2), pagg. 180-189.

ALLEGATO I. ACQUE TERRITORIALI. LEGISLAZIONE NAZIONALE

ALBANIA	
Riferimenti legislativi	Decreto n. 4650, modificato dal decreto n. 7366 , 9 marzo 1990, sulle frontiere di Stato della Repubblica popolare socialista di Albania
Accordi sulla delimitazione delle frontiere marittime	Accordo tra Albania e Italia sulla determinazione della piattaforma continentale di ognuno dei due paesi , 18 dicembre 1992

Fonte: ONU, diritto del mare.

BULGARIA	
Riferimenti legislativi	Atto dell'8 luglio 1987 sulla gestione dello spazio oceanico della Repubblica popolare di Bulgaria (abrogato)
	Atto della Repubblica di Bulgaria sullo spazio marittimo, le vie d'acqua interne e i porti , 28 gennaio 2000
Accordi sulla delimitazione delle frontiere marittime (con la Turchia)	Accordo tra la Repubblica di Turchia e della Repubblica di Bulgaria sulla determinazione dei confini nella foce del fiume Rezovska/Mutludere River e sulla delimitazione delle zone marittime tra i due Stati nel mar Nero , 4 dicembre 1997 (entrato in vigore: 4 novembre 1998; registrazione #: 36204; data di registrazione: 1 novembre 1999; collegamento a UNTS)

Fonte: ONU, diritto del mare.

CROAZIA					
Proposta in ottemperanza agli obblighi di deposito previsti dall'UNCLOS.	<p>M.Z.N. 55. 2005. LOS dell'8 settembre 2005: deposito dell'elenco delle coordinate geografiche dei punti che costituiscono il limite esterno della zona di protezione ecologica/della pesca della Repubblica di Croazia</p> <p>Originali delle coordinate geografiche depositate dei punti Articolo pertinente dell'UNCLOS: 75(2) LOSIC n. 22 Law of the Sea Bulletin n. 59</p>				
Comunicazioni ricevute dal Segretario generale in relazione al deposito delle carte e degli elenchi di coordinate geografiche dei punti	<p>Slovenia: comunicazione del governo della Slovenia del 3 ottobre 2005, contenente una dichiarazione della posizione del governo sloveno con riferimento a una nota del governo croato del 2 settembre 2005 concernente l'istituzione di una zona ecologica o economica esclusiva e di protezione della pesca croata (M.Z.N. 55. 2005. LOS dell'8 settembre 2005) (LOSIC n. 23; e Law of the Sea Bulletin n. 59, pag. 33)</p> <p>Italia: comunicazione del governo italiano del 15 marzo 2006, con riferimento a una nota del governo croato del 2 settembre 2005 concernente l'istituzione di una zona ecologica o economica esclusiva e di protezione della pesca croata (M.Z.N. 55. 2005. LOS dell'8 settembre 2005) (LOSIC n. 23; e Law of the Sea Bulletin n. 60, pag. 127)</p>				
Riferimenti legislativi	<p>Il 25 giugno 1991 la Repubblica di Croazia adottò la decisione costituzionale sulla sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Croazia e la decisione del parlamento croato riguardante il territorio della Repubblica di Croazia.</p> <p>Codice marittimo, 1994</p> <p>Decisione sull'estensione della giurisdizione della Repubblica di Croazia nel mare Adriatico, 3 ottobre 2003</p> <p>Decisione che modifica la decisione sull'estensione della giurisdizione della Repubblica di Croazia nel mar Adriatico, 3 giugno 2004 (cfr. Bulletin 55, pag. 31)</p> <p>Elenco delle coordinate geografiche dei punti che costituiscono il limite esterno della zona di protezione ecologica/della pesca, 2005 (cfr. Law of the Sea Bulletin n. 59, pag. 28)</p>				
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Con l'Italia</td> <td>Confini marittimi- delimitazione della piattaforma continentale tra Italia ed ex Jugoslavia stabilita nel 1968 mediante l'Accordo tra Italia e Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi nel mare Adriatico, 8 gennaio 1968.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Con la Bosnia-Erzegovina</td> <td>Trattato sulla frontiera nazionale tra la Repubblica di Croazia e la Bosnia-Erzegovina, 30 gennaio 1999.</td> </tr> </table>	Con l'Italia	Confini marittimi- delimitazione della piattaforma continentale tra Italia ed ex Jugoslavia stabilita nel 1968 mediante l'Accordo tra Italia e Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi nel mare Adriatico , 8 gennaio 1968.	Con la Bosnia-Erzegovina	Trattato sulla frontiera nazionale tra la Repubblica di Croazia e la Bosnia-Erzegovina , 30 gennaio 1999.
Con l'Italia	Confini marittimi- delimitazione della piattaforma continentale tra Italia ed ex Jugoslavia stabilita nel 1968 mediante l'Accordo tra Italia e Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi nel mare Adriatico , 8 gennaio 1968.				
Con la Bosnia-Erzegovina	Trattato sulla frontiera nazionale tra la Repubblica di Croazia e la Bosnia-Erzegovina , 30 gennaio 1999.				
Ulteriori materiali rilevanti	<p>Slovenia: comunicazione del governo della Slovenia del 30 agosto 04, contenente una dichiarazione sulla posizione del governo sloveno con riferimento alla nota del governo croato concernente l'istituzione di una zona ecologica o economica esclusiva e di protezione della pesca croata (cfr. Law of the Sea Bulletin n. 56, pag. 139)</p> <p>Croazia: comunicazione del governo della Croazia dell'11 gennaio 2005 contenente una dichiarazione sulla posizione del governo croato con riferimento a una nota della Repubblica di Slovenia del 30 agosto 2004 concernente l'istituzione di una zona ecologica o economica esclusiva e di protezione della pesca croata (cfr. Law of the Sea Bulletin n. 57, pag. 125)</p> <p>Slovenia: comunicazione del governo della Slovenia del 15 aprile 2005, contenente una dichiarazione sulla posizione del governo sloveno con riferimento a una nota del governo croato dell'11 gennaio 2005 concernente l'istituzione di una zona ecologica o economica esclusiva e di protezione della pesca croata (cfr. Law of the Sea Bulletin n. 58, pag. 20)</p>				

Fonte: ONU, diritto del mare.

FRANCIA					
Proposta in ottemperanza agli obblighi di deposito previsti dall'UNCLOS.	<p>M.Z.N. 74,2009. 18. LOS del 18 dicembre 2009: deposito di un elenco delle coordinate geografiche dei punti che costituiscono il limite esterno della zona economica esclusiva delle isole di Tromelin e La Réunion.</p> <p>Originali delle coordinate geografiche dei punti depositate (solo in francese)</p> <p>Articoli pertinente dell'UNCLOS: 75(2)</p> <p>LOSIC n. 30</p> <p>Law of the Sea Bulletin n. 71</p>				
Riferimenti legislativi	<p>Decreto del 19 ottobre 1967 che definisce le linee di base rette e le linee che racchiudono le baie nella determinazione delle linee di base a partire dalle quali misurare l'estensione delle acque territoriali</p> <p>Legge n. 71-1060 del 14 dicembre 1971 sulla delimitazione della acque territoriali francesi</p> <p>Legge n. 76-655 del 16 luglio 1976 relativa alla zona economica a largo delle coste del territorio della Repubblica</p> <p>Atto n. 77-485 dell'11 maggio 1977 che modifica l'atto n. 68-1181 del 30 dicembre 1968 relativo all'esplorazione della piattaforma continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali</p> <p>Decreto n. 85185 del 6 febbraio sul passaggio delle navi straniere attraverso le acque territoriali francesi</p> <p>Atto del 31 dicembre 1987 concernente la campagna contro il traffico di droga e che modifica alcune disposizioni del codice penale</p> <p>Act n. 89-874 del 1° dicembre 1989 concernente il patrimonio culturali marittimo e che modifica l'atto del 27 settembre 1941 che regola gli scavi archeologici del 1° dicembre 1989</p> <p>Ordinanza della prefettura n. 1/93 (che proibisce la circolazione nelle bocche di Bonifacio di navi cisterna che trasportano petrolio e di navi che trasportano sostanze tossiche o pericolose, 15 febbraio 1993)</p> <p>Accordo sulla delimitazione dello spazio marittimo tra il governo dell'Australia e il governo della Repubblica di Francia (Nuova Caledonia, isole Chesterfield), 4 gennaio 1982 (entrato in vigore: 10 gennaio 1983; registrazione #: 22302; data di registrazione: 11 agosto 1983; collegamento a UNTS)</p>				
Accordi in materia di delimitazione e delle frontiere marittime e altro	<table border="0"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; vertical-align: top;">Con l'Italia</td> <td>Accordo tra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica d'Italia sulla delimitazione delle frontiere marittime nella zona delle bocche di Bonifacio, 28 novembre 1986 (entrato in vigore: 15 maggio 1989; registrazione #: 26933; data di registrazione: 28 novembre 1989; collegamento a UNTS)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; vertical-align: top;">Con Monaco</td> <td> <p>Scambio di lettere sulla risoluzione di problemi riguardanti la delimitazione delle acque territoriali monegasche e che costituisce un accordo relativo all'articolo 4 del trattato del 17 luglio 1918 che stabilisce le relazioni della Francia con il Principato di Monaco, del 18 maggio 1963 (entrato in vigore: 18 maggio 1963; registrazione #: 26261; data di registrazione: 4 novembre 1988; collegamento a UNTS)</p> <p>Convenzione sulla delimitazione dello spazio marittimo tra il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco e il governo della Repubblica di Francia (Cartina allegata), del 16 febbraio 1984 (entrato in vigore: 22 agosto 1985; registrazione #: 23631; data di registrazione: 22 novembre 1985; collegamento a UNTS)</p> </td> </tr> </table>	Con l'Italia	Accordo tra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica d'Italia sulla delimitazione delle frontiere marittime nella zona delle bocche di Bonifacio, 28 novembre 1986 (entrato in vigore: 15 maggio 1989; registrazione #: 26933; data di registrazione: 28 novembre 1989; collegamento a UNTS)	Con Monaco	<p>Scambio di lettere sulla risoluzione di problemi riguardanti la delimitazione delle acque territoriali monegasche e che costituisce un accordo relativo all'articolo 4 del trattato del 17 luglio 1918 che stabilisce le relazioni della Francia con il Principato di Monaco, del 18 maggio 1963 (entrato in vigore: 18 maggio 1963; registrazione #: 26261; data di registrazione: 4 novembre 1988; collegamento a UNTS)</p> <p>Convenzione sulla delimitazione dello spazio marittimo tra il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco e il governo della Repubblica di Francia (Cartina allegata), del 16 febbraio 1984 (entrato in vigore: 22 agosto 1985; registrazione #: 23631; data di registrazione: 22 novembre 1985; collegamento a UNTS)</p>
Con l'Italia	Accordo tra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica d'Italia sulla delimitazione delle frontiere marittime nella zona delle bocche di Bonifacio, 28 novembre 1986 (entrato in vigore: 15 maggio 1989; registrazione #: 26933; data di registrazione: 28 novembre 1989; collegamento a UNTS)				
Con Monaco	<p>Scambio di lettere sulla risoluzione di problemi riguardanti la delimitazione delle acque territoriali monegasche e che costituisce un accordo relativo all'articolo 4 del trattato del 17 luglio 1918 che stabilisce le relazioni della Francia con il Principato di Monaco, del 18 maggio 1963 (entrato in vigore: 18 maggio 1963; registrazione #: 26261; data di registrazione: 4 novembre 1988; collegamento a UNTS)</p> <p>Convenzione sulla delimitazione dello spazio marittimo tra il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco e il governo della Repubblica di Francia (Cartina allegata), del 16 febbraio 1984 (entrato in vigore: 22 agosto 1985; registrazione #: 23631; data di registrazione: 22 novembre 1985; collegamento a UNTS)</p>				

Fonte: ONU, diritto del mare.

GRECIA		
Riferimenti legislativi	<p>Decreto del 6/18 settembre 1931 sulla definizione dell'estensione delle acque territoriali per scopi legati all'aviazione e relativo controllo</p> <p>Legge n. 230 del 17 settembre 1936</p> <p>Decreto legge n. 142/1969 concernente l'esplorazione ai fini dello sfruttamento delle risorse minerarie sul fondo dei mari e dei laghi</p>	
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	<p>Accordo tra la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Italia per le determinazione delle zone di piattaforma continentale dei due paesi, del 24 maggio 1977 (entrato in vigore: 12 novembre 1980; registrazione #: 21048; data di registrazione: 29 aprile 1982; collegamento a UNTS)</p>	
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con l'Italia	<p>Accordo tra la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Italia per le determinazione delle zone di piattaforma continentale dei due paesi, del 24 maggio 1977 (entrato in vigore: 12 novembre 1980; registrazione #: 21048; data di registrazione: 29 aprile 1982; collegamento a UNTS)</p>
	Con Cipro, Turchia, Regno Unito e Irlanda del Nord	<p>Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro concernente l'istituzione della Repubblica di Cipro (allegato A dell'accordo originale), del 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS)</p> <p>Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro sull'istituzione della Repubblica di Cipro, 16 agosto 1960. Scambio di note (con dichiarazione) tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Cipro concernente l'amministrazione delle zone di sovranità di cui all'articolo 1 del trattato summenzionato, del 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS)</p>
		<p>Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro sull'istituzione della Repubblica di Cipro, 16 agosto 1960. Scambio di note tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Cipro concernente il futuro delle zone di sovranità di cui all'articolo 1 del trattato summenzionato, del 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS)</p>

Fonte: ONU, diritto del mare.

ITALIA	
Proposta in ottemperanza agli obblighi di deposito previsti dall'UNCLOS	<p>M.Z.N. 5. 1996. LOS del 19 aprile 1996: deposito delle varie tabelle e coordinate geografiche contenute in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto presidenziale n. 830 del 22 maggio 1969; - decreto del presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile 1977; - legge n. 347 del 3 giugno 1978; - legge n. 348 del 3 giugno 1978; - legge n. 107 del 2 marzo 1987 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 1987); - legge n. 59 dell'11 febbraio 1989; - legge n. 147 del 12 aprile 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 1995); - legge n. 290 del 23 maggio 1980 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 3 luglio 1980); <p>Elenchi originali delle coordinate geografiche depositate dei punti</p> <p>Articoli pertinenti dell'UNCLOS: 16(2); 84(2)</p> <p>LOSIC nn. 3 e 9</p> <p>tabelle presso il DOALOS/OLA;</p> <p>decreto n. 816 del 1977 in <i>The Law of the Sea: Baselines - National Legislation with Illustrative Maps</i> (United Nations publication, Sales No. E.89.V.10), pag. 201</p>
Proposte in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'UNCLOS	<p>Leggi e regolamenti applicabili al passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale e al transito attraverso stretti utilizzati per la navigazione internazionale; ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 83 del codice di navigazione;

		<p>- legge del 16 giugno 1912 (riportata nella Gazzetta ufficiale dello Stato italiano del 27 giugno 1912, n. 151);</p> <p>- regio decreto del 24 agosto 1933, n. 2423 (riportato nella Gazzetta ufficiale dello Stato italiano del 22 maggio 1934, n. 130);</p> <p>- decreto del ministero della Marina mercantile dell'8 maggio 1985 relativo allo stretto di Messina (riportato nella Gazzetta ufficiale dello Stato italiano dell'11 maggio 1985, n. 110);</p> <p>- decreto del ministero della Marina mercantile del 26 febbraio 1993 relativo alle bocche di Bonifacio (riportato nella Gazzetta ufficiale dello Stato italiano del 2 marzo 1993, n. 50);</p> <p>Articolo pertinente dell'UNCLOS: 21(3); 42(3);</p> <p>LOSIC nn. 2 e 5</p> <p>Leggi e decreti presso il DOALOS/OLA;</p> <p>decreto del 26 febbraio 1993 in <i>The Law of the Sea: Current Developments in State Practice IV</i> (United Nations publication, Sales No. E.95.V.10)., pag. 69</p>
Riferimenti legislativi		<p>Atto n. 613 sulla prospezione e la produzione di petrolio e gas nel mare territoriale nella piattaforma continentale, e modifiche all'atto n. 6 dell'11 gennaio 1967 sulla prospezione e la produzione di petrolio e gas</p> <p>Codice della navigazione del 30 marzo 1942, modificato dalla legge n. 359 del 14 agosto 1974</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 25 aprile 1977 contenente le norme di applicazione della legge n. 1658 dell'8 dicembre 1961 che autorizza l'adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, e che da attuazione alla Convenzione</p> <p>Decreto del ministero della Marina mercantile, 26 febbraio 1993</p>
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con l'Albania	Accordo tra la Repubblica di Albania e la Repubblica d'Italia sulla determinazione della piattaforma continentale di ognuno dei due paesi , 18 dicembre 1992.
	Con la Croazia	Accordo tra Italia e Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale di ognuno dei due paesi , 8 gennaio 1968
	Con la Francia	Accordo tra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica d'Italia sulla delimitazione delle frontiere marittime nella zona delle bocche di Bonifacio , 28 novembre 1986 (entrato in vigore: 15 maggio 1989; registrazione #: 26933; data di registrazione: 28 novembre 1989; collegamento a UNTS) del 28 novembre 1986 (entrato in vigore il 15 gennaio 1989; registrazione #: 26933; data di registrazione: 28 novembre 1989; collegamento a UNTS)
	Con Grecia e Italia	Accordo tra la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Italia sulla determinazione della piattaforma continentale dei due paesi del 24 maggio 1977 (entrato in vigore il 12 novembre 1980; registrazione #: 21048; data di registrazione: 29 novembre 1989; collegamento a UNTS)
	Con la Slovenia	Accordo tra Italia e Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale di ognuno dei due paesi , 8 gennaio 1968
	Con la Spagna	Convention between Spain and Italy on the delimitation of the continental shelf between the two States (with chart) del 19 febbraio 1974 (entrato in vigore il 16 novembre 1978; registrazione #: 17429; data di registrazione: 29 dicembre 1989; collegamento a UNTS)
	Con la Tunisia	Accordo tra il governo della Repubblica di Tunisia e il governo della Repubblica d'Italia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi , del 20 agosto 1971 (entrato in vigore: 6 dicembre 1978; registrazione #: 17601; data di registrazione: 9 marzo 1979; collegamento a UNTS)
	Con Italia e Jugoslavia	Accordo tra Italia e Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi *, 8 gennaio 1968

Fonte: ONU, diritto del mare.

MALTA		
Riferimenti legislativi		Atto sulla piattaforma continentale n. XXXV del 22 luglio 1966, modificato dagli atti XIII del 1983 del I del 2002 Atto sulle acque territoriali e le zone contigue, n. XXXII del 1971, modificato dagli atti XLVI del 1975, XXIV del 1978, XXVIII del 1981 e I del 2002
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Libia	Accordo speciale da presentare alla Corte internazionale di giustizia (sezione contestazioni), del 23 novembre 1976 (entrato in vigore il 20 marzo 1982; registrazione #: 21035; data di registrazione: 19 aprile 1982; collegamento a UNTS) Causa riguardante la piattaforma continentale (Malta, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), richiesta di permesso di intervenire, Corte internazionale di giustizia, 21 marzo 1984 Sentenza della Corte internazionale di giustizia in merito alla piattaforma continentale (Malta, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), 3 giugno 1985 Accordo tra la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista e la Repubblica di Malta che attua l'articolo III dell'Accordo speciale e della sentenza della Corte internazionale di giustizia , 10 novembre 1986
Ulteriori materiali rilevanti		Causa riguardante la piattaforma continentale (Malta, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), richiesta di permesso di intervenire, Corte internazionale di giustizia, 21 marzo 1984 Sentenza della Corte internazionale di giustizia in merito alla piattaforma continentale (Malta, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), 3 giugno 1985

Fonte: ONU, diritto del mare.

MONACO		
Riferimenti legislativi		Ordinanza del sovrano n. 5094 sulla delimitazione delle acque territoriali di Monaco 14 febbraio 1973 Atto n. 1 198 del 27 marzo 1998 contenente il Codice del mare
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Francia	Scambio di lettere sulla risoluzione di problemi riguardanti la delimitazione delle acque territoriali monegasche e che costituisce un accordo relativo all'articolo 4 del trattato del 17 luglio 1918 che stabilisce le relazioni della Francia con il Principato di Monaco , 18 maggio 1963 (entrato in vigore il 18 maggio 1963; registrazione #: 26261; data di registrazione: 4 novembre 1988; collegamento a UNTS) Convenzione sulla delimitazione dello spazio marittimo tra il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco e il governo della Repubblica di Francia (Cartina allegata) , 16 febbraio 1984 (entrato in vigore il 22 agosto 1985; registrazione #: 23631; data di registrazione: 22 novembre 1985; collegamento a UNTS)

Fonte: ONU, diritto del mare.

ROMANIA		
Proposta in ottemperanza agli obblighi di deposito previsti dall'UNCLOS		M.Z.N. 15. 1997. LOS of 7 August 1997 : deposito di un elenco delle coordinate geografiche dei punti per la definizione delle linee di base rette e una tabella riportante le linee di base rette e il limite esterno del suo mare territoriale Documenti originali delle coordinate geografiche dei punti depositate Articoli pertinenti dell' UNCLOS : 16(2) LOSIC nn. 6 e 9 Law of the Sea Bulletin n. 19; Tabella presso il DOALOS/OLA
Riferimenti legislativi		Decreto n. 142 del 25 aprile 1986 del Consiglio di Stato concernente l'istituzione dei una zona economica esclusiva della Romania nel mar Nero Atto concernente il regime giuridico delle acque interne, del mare territoriale e della zona contigua della Romania, 7 agosto 1990
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con l'Ucraina	Sentenza della Corte internazionale di giustizia nella causa sulla delimitazione marittima del mar Nero (Romania, Ucraina), 3 febbraio 2009.

Fonte: ONU, diritto del mare.

FEDERAZIONE RUSSA		
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro		Atto federale sulle acque marine interne, sul mare territoriale e sulla zona contigua della Federazione russa, 17 agosto 1998
Riferimenti legislativi		Decreto del Presidium sulla piattaforma continentale, 6 febbraio 1968
		Risoluzione n. 564 del 18 luglio 1969 del Consiglio dei ministri dell'URSS concernente la procedura per la conduzione di lavori sulla piattaforma continentale delle sue risorse naturali
		Decisione del Presidium del Soviet supremo dell'URSS del 13 agosto 1969 concernente l'applicazione del decreto del Presidium del Soviet supremo dell'URSS sulla piattaforma continentale dell'URSS
		Decreto del Presidium del Soviet supremo dell'URSS sulla zona economica dell'URSS
		4450. Dichiarazione
		4604. Dichiarazione
		Atto sul confine di Stato della Federazione russa,
		1° aprile 1993 (<i>Nota:</i> il testo contiene gli emendamenti fino al 1999, non include gli emendamenti adottati nel 2000, 2002 e 2003)
		Legge federale sulla piattaforma continentale della Federazione russa, 25 ottobre 1995
		Atto federale sulle acque marine interne, sul mare territoriale e sulla zona contigua della Federazione russa, 17 agosto 1998
	Atto federale sulla zona economica esclusiva della Federazione russa, 2 dicembre 1998	
	Decisione del governo della Federazione russa n. 1102 del 2 ottobre 1999 sulle norme per la navigazione e le visite delle navi da guerra straniere e altre navi di Stato usate per fini non commerciali nel mare territoriale, nelle acque interne, presso le basi della flotta navale, le stazioni navali e i porti di mare della Federazione russa.	
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Turchia	Accordo tra il governo della Repubblica di Turchia e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica di Turchia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel mar Nero (Cartine allegate) del 23 giugno 1978 (entrato in vigore il 15 maggio 1981; registrazione #: 20344; data di registrazione: 11 agosto 1981; collegamento a UNTS) Scambio di note a costituzione di un accordo sulla delimitazione delle zone economiche di Turchia e URSS nel mar Nero del 23 dicembre 1986 (entrato in vigore il 6 febbraio 1978; registrazione #: 24690; data di registrazione: 23 aprile 1987; collegamento a UNTS)

Fonte: ONU, diritto del mare.

SLOVENIA		
Riferimenti legislativi		Codice marittimo(PZ), 23 marzo 2001
		Atto che modifica il codice marittimo, 2002
		Atto che modifica il codice marittimo (PZ-B), 2003
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con l'Italia	Accordo tra Italia e Jugoslavia sulla determinazione della piattaforma continentale di ognuno dei due paesi, 8 gennaio 1968

Fonte: ONU, diritto del mare.

SPAGNA		
Proposta in ottemperanza agli obblighi di deposito previsti dall'UNCLOS		<p>M.Z.N. 19. 1998. LOS del 23 giugno 1998: deposito dell'elenco delle coordinate geografiche dei punti per tracciare i confini della zona di protezione della pesca nel Mediterraneo definiti nel</p> <p>- regio decreto 1315/1997 del 1° agosto</p> <p>Documenti originali delle coordinate geografiche dei punti depositate, stabilite utilizzando il sistema geodetico di Potsdam</p> <p>Articoli pertinenti dell'UNCLOS: 75(2) LOSIC nn. 8 e 9 Law of the Sea Bulletin n. 37 (elenco di coordinate) e n. 36 (decreto)</p> <p>M.Z.N. 34. 2000. LOS del 14 aprile 2000: deposito dell'elenco delle coordinate geografiche dei punti per tracciare i confini della zona di protezione della pesca nel Mediterraneo. Tale elenco di coordinate geografiche sostituisce l'elenco precedentemente presentato dalla Spagna il 23 giugno 1998 (MZN. 19. 1998. LOS del 23 giugno 1998)</p> <p>Documenti originali delle coordinate geografiche dei punti depositate</p> <p>Articoli pertinenti dell'UNCLOS: 75(2) LOSIC n. 12 Law of the Sea Bulletin n. 43</p>
Comunicazioni ricevute dal Segretario generale in relazione al deposito delle carte e degli elenchi di coordinate geografiche dei punti		<p>Francia: Comunicazione del governo della Francia del 22 settembre 1998, contenente una dichiarazione sulla posizione del governo francese con riferimento alla comunicazione spagnola sul deposito di un elenco di coordinate geografiche (M.Z.N. 19. 1998. LOS del 23 giugno 1998) (LOSIC n. 8; e Law of the Sea Bulletin n. 38)</p>
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro		<p>Informazioni preliminari indicative sui limiti esterni della piattaforma continentale oltre il limite delle 200 miglia marine ai sensi di SPLOS/183</p>
Riferimenti legislativi		<p>Atto n. 10/1977 del 4 gennaio 1977</p> <p>Regio decreto n. 2510/1977 del 5 agosto 1977</p> <p>Atto n. 15/1978 sulla zona economica del 20 febbraio 1978</p> <p>Atto n. 27/1992 del 24 novembre 1992 concernente i porti nazionali e la marina mercantile (estratti)</p> <p>Regio decreto 1315/1997, del 1 agosto 1997, che istituisce una zona di protezione della pesca nel Mediterraneo</p> <p>Elenco delle coordinate geografiche dei punti di delimitazione della zona di protezione della pesca spagnola nel Mediterraneo, istituito con Regio decreto 1313/1997 del 1° agosto 1997</p>
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con il Portogallo	<p>Accordo tra Portogallo e Spagna sulla delimitazione del mare territoriale e della zona contigua, 12 febbraio 1976</p> <p>Accordo tra Portogallo e Spagna sulla piattaforma continentale, 12 febbraio 1976</p>
	Con l'Italia	<p>Convenzione tra Italia e Spagna sulla determinazione della piattaforma continentale di ognuno dei due paesi (carta nautica allegata) del 19 febbraio 1974 (entrato in vigore il 16 novembre 1978; registrazione #: 17429; data di registrazione: 29 dicembre 1978; collegamento a UNTS)</p>

Fonte: ONU, diritto del mare.

UCRANIA		
Proposta in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'UNCLOS		Regolamenti sui controlli doganali effettuati sul transito di navi che viaggiano verso l'estero attraversando le frontiere doganali dell'Ucraina, adottate con la risoluzione n. 283 del 29 giugno 1995 del Comitato doganale di Stato ucraino e registrate al n. 217/783 del 12 luglio 1995 dal ministro della Giustizia ucraino. Articoli pertinenti dell'UNCLOS: 21(3) LOSIC n. 12 Law of the Sea Bulletin n. 44
Riferimenti legislativi		Statuto dell'Ucraina concernente le frontiere di Stato, 4 novembre 1991 Risoluzione del Soviet supremo dell'Ucraina riguardante la procedura di entrata in vigore dello statuto dell'Ucraina concernente le frontiere di Stato Elenco delle coordinate geografiche dei punti che definiscono le linee di base per la misurazione dell'estensione del mare territoriale, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale nel mar Nero Legge dell'Ucraina sulla zona economica esclusiva (marittima), 16 maggio 1995
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Turchia	Accordo tra il governo della Repubblica di Turchia e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica di Turchia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel mar Nero (con cartine) del 23 giugno 1978 (entrato in vigore il 15 maggio 1981; registrazione #: 20344; data di registrazione: 11 agosto 1981; collegamento a UNTS), 12 febbraio 1976 Scambio di note a costituzione di un accordo sulla delimitazione delle zone economiche di Turchia e URSS nel mar Nero del 23 dicembre 1986 (entrato in vigore il 6 febbraio 1987; registrazione #: 24690; data di registrazione: 23 aprile 1987; collegamento a UNTS)
Ulteriori materiali rilevanti	Con la Romania	Sentenza della Corte internazionale di giustizia nella causa sulla delimitazione dello spazio marittimo nel mar Nero (Romania/Ucraina), 3 febbraio 2009

Fonte: ONU, diritto del mare.

CIPRO		
Proposta in ottemperanza agli obblighi di deposito previsti dall'UNCLOS		M.Z.N. 6. 1996. LOS del 30 giugno 1996 : conferma che un elenco di coordinate geografiche e una tabella (linee di base dritti) precedentemente presentata era ancora valida e deposito dell'elenco medesimo Documenti originali delle coordinate geografiche dei punti depositate Articolo pertinente dell'UNCLOS::16(2) LOSIC nn. 4 e 9 SP IV [1] , pag. 41 Tabella (originale presso il DOALOS/OLA) M.Z.N. 47. 2004. LOS del 20 aprile 2004 : Deposito di una carta nautica che riporta le linee mediane come definite nell'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica araba d'Egitto sulla delimitazione della zona economica esclusiva del 17 febbraio 2003 e dell'elenco delle coordinate geografiche dei punti che costituiscono tale linea Documenti originali delle coordinate geografiche dei punti depositate Articolo pertinente dell'UNCLOS: 75(2) LOSIC n. 20 Law of the Sea Bulletin n. 52 Carta nautica (originale presso il DOALOS/OLA) Law of the Sea Bulletin No. 43
Riferimenti legislativi		Legge sul mare territoriale, n. 45 del 1964 Informazioni sul limite esterno della piattaforma continentale Legge sulla piattaforma continentale, legge n. 8 del 5 aprile 1974 Atto n. 27/1992 del 24 novembre 1992 concernente i porti nazionali e la marina mercantile (estratti) Coordinate geografiche delle linee di base per la misurazione dell'estensione del mare territoriale, 1993

		Legge sulla proclamazione della zona contigua da parte della Repubblica di Cipro , 2 aprile 2004
Accordi sulla delimitazione delle frontiere marittime	Con Grecia e Turchia	Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro concernente l'istituzione della Repubblica di Cipro (allegato A dell'accordo originale) , 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS)
		Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro sull'istituzione della Repubblica di Cipro, 16 agosto 1960. Scambio di note (con dichiarazione) tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Cipro concernente l'amministrazione delle zone di sovranità di cui all'articolo 1 del trattato summenzionato , 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS)
		Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro sull'istituzione della Repubblica di Cipro, 16 agosto 1960. Scambio di note tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Cipro concernente il futuro delle zone di sovranità di cui all'articolo 1 del trattato summenzionato , del 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS)
	Con l'Egitto	Accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica araba d'Egitto sulla delimitazione della zona economica esclusiva , 17 febbraio 2003
Ulteriori materiali rilevanti		Turchia: nota informativa riguardante le obiezioni turche all'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica araba d'Egitto sulla delimitazione della zona economica esclusiva del 17 febbraio 2003 (Law of the Sea Bulletin n. 54)
		Cipro: Dichiarazione rilasciata il 28 dicembre 2004 sulla posizione del governo della Repubblica di Cipro con riferimento alla nota informativa della Turchia riguardante le obiezioni di quest'ultima all'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica araba d'Egitto sulla delimitazione della zona economica esclusiva del 17 febbraio 2003 (Law of the Sea Bulletin n. 57)
		Grecia: Comunicazione del 24 febbraio 2005 del governo greco riguardante le obiezioni turche all'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica araba d'Egitto sulla delimitazione della zona economica esclusiva del 17 febbraio 2003 (Law of the Sea Bulletin n. 57)
		Turchia: Dichiarazione rilasciata il 4 dicembre 2005 sulla posizione del governo della Repubblica di Cipro con riferimento alla nota informativa della Turchia riguardante le obiezioni di quest'ultima all'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica araba d'Egitto sulla delimitazione della zona economica esclusiva del 17 febbraio 2003 (Law of the Sea Bulletin n. 59)
		Cipro: nota verbale del 19 ottobre 2006 dalla missione permanente della Repubblica di Cipro delle Nazioni Unite indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite riguardante la comunicazione della Turchia del 4 ottobre 2005 (Law of the Sea Bulletin n. 62)

Fonte: ONU, diritto del mare.

ISRAELE

Riferimenti legislativi		Legge sulle zone sottomarine del 10 febbraio 1953
		Legge sulle acque territoriali (modifica), 5750-1990 del 5 febbraio 1990
		Legge sulle acque territoriali, 5717/1956 modificata dalla legge sulle acque territoriali (modifica), 5750-1990 del 5 febbraio 1990
		Legge interpretativa n. 5741/1981
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Giordania	Accordo sulle frontiere marittime tra il governo dello Stato di Israele e il governo del Regno hascemita di Giordania , 18 gennaio 1996 (entrato in vigore il 17 febbraio 1996; registrazione #: 35333; data di registrazione: 11 novembre 1998; collegamento a UNTS)

Fonte: ONU, diritto del mare.

LIBANO

Riferimenti legislativi	Decreto legislativo n. 138 sulle acque territoriali e marittime del 7 settembre 1983
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: ONU, diritto del mare.

SIRIA

Riferimenti legislativi	Legge n. 28 del 19 novembre 2003 - "Atto di definizione delle acque interne e dei confini del mare territoriale della Repubblica araba di Siria"
	Decreto legislativo n. 304 del 28 dicembre 1963 (abrogata dalla legge n. 28 del 19 novembre 2003 - "Atto di definizione delle acque interne e dei confini del mare territoriale della Repubblica araba di Siria")
	Legge 37 del 16 agosto 1981 sull'ampliamento del suo mare territoriale (abrogata dalla legge n. 28 del 19 novembre 2003 - "Atto di definizione delle acque interne e dei confini del mare territoriale della Repubblica araba di Siria")

Fonte: ONU, diritto del mare.

TURCHIA

Riferimenti legislativi	Atto n. 2674 del 20 marzo 1982 relativo al mare territoriale della Repubblica di Turchia	
	Decreto del Consiglio dei ministri, n. 8/4742	
	Decreto del Consiglio dei ministri, n. 86/11264, del 17 dicembre 1986	
	Norme sul traffico marittimo attraverso gli stretti turchi e la regione di Marmara, entrate in vigore il 1° luglio 1994	
	Scambio di note a costituzione di un accordo sulla delimitazione delle zone economiche di Turchia e URSS nel mar Nero , 23 dicembre 1986 (entrato in vigore il 6 febbraio 1987; registrazione #: 24690; data di registrazione: 23 aprile 1987; collegamento a UNTS)	
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Bulgaria	Accordo tra la Repubblica di Turchia e della Repubblica di Bulgaria sulla determinazione dei confini nella foce del fiume Rezovska/Mutludere River e sulla delimitazione delle zone marittime tra i due Stati nel mar Nero , 4 dicembre 1997 (entrato in vigore il 4 novembre 1998; registrazione #: 36204; data di registrazione: 1 novembre 1999; collegamento a UNTS)
	Con la Georgia	Accordo tra il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e il governo della Repubblica di Turchia sulla definizione delle frontiere marittime tra le acque territoriali sovietiche e turche nel mar Nero , 17 aprile 1973 (entrato in vigore: 27 marzo 1975; registrazione #: 14475; data di registrazione: 23 dicembre 1975; collegamento a UNTS)
		Accordo tra il governo della Repubblica di Turchia e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica di Turchia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel mar Nero , 23 giugno 1978 (entrato in vigore il 15 maggio 1981; registrazione #: 20344; data di registrazione: 11 agosto 1981; collegamento a UNTS)
		Scambio di note a costituzione di un accordo sulla delimitazione delle zone economiche di Turchia e URSS nel mar Nero , 23 dicembre 1986 (entrato in vigore il 6 febbraio 1987; registrazione #: 24690; data di registrazione: 23 aprile 1987; collegamento a UNTS)
		Accordo tra il governo della Repubblica di Turchia e il governo della Georgia sulla conferma delle frontiere marittime tra i due Stati nel mar Nero , 14 luglio 1997
	Con la Russia	Accordo tra il governo della Repubblica di Turchia e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica di Turchia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel mar Nero del 23 giugno 1978 (entrato in vigore il 15 maggio 1981; registrazione #: 20344; data di registrazione: 11 agosto 1981; collegamento a UNTS)

		Scambio di note a costituzione di un accordo sulla delimitazione delle zone economiche di Turchia e URSS nel mar Nero (23 dicembre 1986 – 6 febbraio 1987) (entrato in vigore il 6 febbraio 1987; registrazione #: 24690; data di registrazione: 23 aprile 1987; collegamento a UNTS)
	Con l'Ucraina	Accordo tra il governo della Repubblica di Turchia e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica di Turchia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel mar Nero del 23 giugno 1978 (entrato in vigore il 15 maggio 1981; registrazione #: 20344; data di registrazione: 11 agosto 1981; collegamento a UNTS) Accordo tra il governo della Repubblica di Turchia e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica di Turchia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel mar Nero , 23 giugno 1978 (entrato in vigore il 15 maggio 1981; registrazione #: 20344; data di registrazione: 11 agosto 1981; collegamento a UNTS)
	Con Cipro, Regno Unito e Irlanda del Nord	Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro concernente l'istituzione della Repubblica di Cipro (allegato A dell'accordo originale) , 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS) Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro sull'istituzione della Repubblica di Cipro, 16 agosto 1960. Scambio di note (con dichiarazione) tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Cipro concernente l'amministrazione delle zone di sovranità di cui all'articolo 1 del trattato summenzionato , 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS) Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la repubblica ellenica, la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro sull'istituzione della Repubblica di Cipro, 16 agosto 1960. Scambio di note tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Cipro concernente il futuro delle zone di sovranità di cui all'articolo 1 del trattato summenzionato , 16 agosto 1960 (entrato in vigore: 16 agosto 1960; registrazione #: 5476; data di registrazione: 12 dicembre 1960; collegamento a UNTS)

Fonte: ONU, diritto del mare.

ALGERIA

Riferimenti legislativi		Decreto n. 63-403 del 12 ottobre 1971 sull'estensione delle acque territoriali Decreto n. 72-194 del 5 ottobre 1972 sulle norme in tempo di pace sul passaggio delle navi da guerra straniere attraverso le acque territoriali e i relativi scali Decreto n. 84-181 del 4 agosto 1984 sulle linee di base per la misurazione dell'estensione delle zone marittime soggette alla giurisdizione nazionale Decreto legislativo n. 94-13 del 17 Dhu'lhijjah 1414, corrispondente al 28 maggio 1994, che istituisce le norme generali in materia di pesca, 22 giugno 1994
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Tunisia	Accordo su un'intesa provvisoria per la delimitazione delle frontiere marittime tra il governo della Repubblica di Tunisia e la Repubblica algerina democratica e popolare , 11 febbraio 2002

Fonte: ONU, diritto del mare.

EGITTO		
Riferimenti legislativi		Decreto sulle acque territoriali della Repubblica araba d'Egitto del 15 gennaio 1951, modificato dal decreto presidenziale del 17 febbraio 1958 Decisione presidenziale n. 1051 del 1958 concernente la piattaforma continentale Linee di base delle zone marittime – decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto n. 27 (1990) relativo alla linee di base delle zone marittime della Repubblica araba d'Egitto, 9 gennaio 1990 Linee di base delle zone marittime: nota verbale della Repubblica araba d'Egitto alle Nazioni Unite, 2 maggio 1990
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Tunisia	Accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica araba d'Egitto sulla delimitazione della zona economica esclusiva, 17 febbraio 2003

Fonte: ONU, diritto del mare.

LIBIA		
Riferimenti legislativi		Atto n. 2 del 18 febbraio 1959 sulla delimitazione della acque territoriali libiche Informazioni relative alla giurisdizione del golfo della Sirte, 1973 Decisione del comitato generale del popolo 37/1997 sulla dichiarazione di una zona di protezione della pesca libica nel Mediterraneo, 24 febbraio 2005 (cfr. anche <i>Law of the Sea Bulletin</i> n. 58, pag. 14) Dichiarazione di una zona di protezione della pesca libica nel Mediterraneo, 24 febbraio 2005 (cfr. anche <i>Law of the Sea Bulletin</i> n. 58, pag. 15) Decisione del Comitato generale del popolo n. 104 dell'anno 1373 dalla morte del Profeta (2005 d.C.) riguardante le linee di base rette per la misurazione della larghezza del mare territoriale e le zone marittime Gran Giamahiria araba libica (cfr. <i>Law of the Sea Bulletin</i> No. 59, pag. 15) Decisione del Comitato generale del popolo n. 105 dell'anno 1373 dalla morte del Profeta (2005 d.C.) riguardante la delimitazione della zona di protezione della pesca libica nel Mediterraneo (cfr. <i>Law of the Sea Bulletin</i> n. 59, pag. 19)
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con Malta	Accordo speciale da presentare alla Corte internazionale di giustizia (sezione contestazioni), del 23 novembre 1976 (entrato in vigore il 20 marzo 1982; registrazione #: 21035; data di registrazione: 19 aprile 1982; collegamento a UNTS) Causa riguardante la piattaforma continentale (Malta, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), richiesta di permesso di intervenire, Corte internazionale di giustizia, 21 marzo 1984 Sentenza della Corte internazionale di giustizia in merito alla piattaforma continentale (Malta, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), 3 giugno 1985 Accordo tra la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista e la Repubblica di Malta che attua l'articolo III dell'Accordo speciale e della sentenza della Corte internazionale di giustizia, 10 novembre 1986
	Con la Tunisia	Accordo speciale tra la Repubblica di Tunisia e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista da presentare alla Corte internazionale di giustizia della questione della piattaforma continentale tra i due paesi, del 10 giugno 1977 (entrato in vigore: 27 febbraio 1978; registrazione #: 17408; data di registrazione: 15 dicembre 1978; collegamento a UNTS) Causa riguardante la piattaforma continentale (Tunisia, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), richiesta di permesso di intervenire, Corte internazionale di giustizia, 14 marzo 1981 Causa riguardante la piattaforma continentale (Tunisia, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), richiesta di permesso di intervenire, Corte internazionale di giustizia, 24 febbraio 1982 Richiesta di revisione e interpretazione della sentenza del 24 febbraio 1982 sulla causa riguardante la piattaforma continentale (Tunisia, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), Corte internazionale di giustizia, 10 dicembre 1985 Accordo tra la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista e la Repubblica di Tunisia per l'applicazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia nella causa sulla piattaforma continentale tra Tunisia e Libia, 8 agosto 1988

Fonte: ONU, diritto del mare.

MAROCCO		
Riferimenti legislativi		<p>Dahir riguardante l'atto n. 1 1-73-211 del -26 Muharram 1393 (2 marzo 1973) che stabilisce i confini delle acque territoriali</p> <p>Decreto n.. 2.75.311 del 11 Rajab 1395 (21 luglio 1975) che definisce le linee di chiusura delle baie costiere del Marocco e le coordinate geografiche dei confini delle acque territoriali e della zona di pesca esclusiva</p> <p>Atto n. 1-81 del 18 dicembre 1980, promulgato con il Dahir n. 1-81-179 dell'8 aprile 1981, che istituisce una zona economica esclusiva di 200 miglia marine al largo delle coste marocchine</p>
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con la Mauritania	<p>Convenzione riguardante la linea di frontiera dello Stato stabilita tra la Repubblica islamica di Mauritania e il Regno del Marocco (Cartina allegata) del 14 dicembre 1976 (entrata in vigore il 10 novembre 1976; registrazione #: 15406; data di registrazione: 9 febbraio 1976; collegamento a UNTS)</p>

Fonte: ONU, diritto del mare.

TUNISIA		
Proposta in ottemperanza agli obblighi di deposito previsti dall'UNCLOS		<p>M.Z.N. 22. 1998. LOS del 16 dicembre 1998: deposito di un elenco delle coordinate geografiche dei punti per la definizione delle linee di base rette contenuto nel decreto n. 73-527 del 3 novembre 1973 riguardante le linee di base</p> <p>Documenti originali delle coordinate geografiche dei punti depositate</p> <p>Articoli pertinenti dell'UNCLOS: 16(2)</p> <p>LOSIC nn. 9 e 10</p> <p><i>Baselines - National Legislation with Illustrative Maps</i> (United Nations publication, Sales No. E.89.V.10), pag. 310</p>
Riferimenti legislativi		<p>Atto n. 73-49 sulla delimitazione delle acque territoriali, del 2 agosto 1973</p> <p>Decreto n. 73-527 del 3 novembre 1973 sulle linee di base</p> <p>Atto n. 50/2005 del 27 giugno 2005 riguardante la zona economica esclusiva a largo delle coste tunisine (cfr. Law of the Sea Bulletin n. 58, pag. 19)</p>
Accordi in materia di delimitazione delle frontiere marittime e altro	Con l'Italia	<p>Accordo tra il governo della Repubblica di Tunisia e il governo della Repubblica d'Italia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, del 20 agosto 1971 (entrato in vigore: 6 dicembre 1978; registrazione #: 17601; data di registrazione: 9 marzo 1979; collegamento a UNTS)</p>
	Con l'Algeria	<p>Accordo su un'intesa provvisoria per la delimitazione delle frontiere marittime tra il governo della Repubblica di Tunisia e la Repubblica democratica popolare di Algeria, 11 febbraio 2002</p>
	Con la Libia	<p>Accordo speciale tra la Repubblica di Tunisia e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista da presentare alla Corte internazionale di giustizia della questione della piattaforma continentale tra i due paesi, 10 giugno 1977 (entrato in vigore il 27 febbraio 1978; registrazione #: 17408; registrato il 15 dicembre 1978; collegamento a UNTS)</p> <p>Causa riguardante la piattaforma continentale (Tunisia, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), richiesta di permesso di intervenire, Corte internazionale di giustizia, 14 aprile 1981</p> <p>Causa riguardante la piattaforma continentale (Tunisia, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), richiesta di permesso di intervenire, Corte internazionale di giustizia, 24 febbraio 1982</p> <p>Richiesta di revisione e interpretazione della sentenza del 24 febbraio 1982 nella causa riguardante la piattaforma continentale (Tunisia, Gran Giamahiria araba libica popolare socialista), 10 dicembre 1985</p> <p>Accordo tra la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista e la Repubblica di Tunisia per l'applicazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia nella causa sulla piattaforma continentale tra Tunisia e Libia, 8 agosto 1988</p>

Fonte: ONU, diritto del mare.

ALLEGATO II. PRINCIPALI CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL MEDITERRANEO E DEL MAR NERO²³

I trattati riportati di seguito corrispondono alle abbreviazioni utilizzate nella tabella 82.

- **1982 Convenzione LOS** *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare* (Montego Bay, 12 dicembre 1982), in vigore dal 16 novembre 1994. Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Tunisia, Comunità europea. Cfr. <http://www.un.org/Depts/los/index.htm>
- **1995 Accordo SFS** - *Accordo delle Nazioni Unite sull'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori* (New York, 4 dicembre 1995), in vigore dall'11 dicembre 2001: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Monaco, Slovenia, Spagna, Comunità europea Cfr. <http://www.un.org/Depts/los/index.htm>
- **2001 Convenzione UCH** - *Convenzione sulla prevenzione del patrimonio culturale sommerso* (Parigi, 2 novembre 2001), in vigore dal 2 gennaio 2009: Croazia, Libano, Libia, Montenegro, Slovenia, Spagna e Tunisia. Cfr. <http://portal.unesco.org/en>
- **1992 CBD** - *Convenzione sulla diversità biologica* (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992), in vigore dal 29 December 1993: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.cbd.int>
- **1979 CMS** - *Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie* (Bonn, 23 giugno 1979): Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Comunità europea. Cfr. <http://www.cms.int>
- **1979 Convenzione di Berna** - *Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa* (Berna, 19 settembre 1979, in vigore dal 1° giugno 1982: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Monaco, Marocco, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://conventions.coe.int>
- **1974 SOLAS** - *Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare* (1 novembre 1974), in vigore dal 25 maggio 1980: Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia. Cfr. <http://www.imo.org>
- **1973/78 MARPOL** - *Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, modificata dal relativo protocollo del 1978* (2 novembre 1973), in vigore dal 2 ottobre 1983: Albania, Algeria, Croazia, Cipro,

²³ Commissione europea, 2009, pagg. 60-63.

Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia. Cfr. <http://www.imo.org>

- **1989 Salvage** - *Convenzione internazionale sul salvataggio* (28 aprile 1989), in vigore dal 14 luglio 1996: Albania, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia. Cfr. <http://www.imo.org>
- **1988 SUA** - *Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima* (10 marzo 1988), in vigore dal 1° marzo 1992: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia. Cfr. <http://www.imo.org>
- **2000 Protocollo relativo al traffico di migranti** - *Protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale* (New York, 15 novembre 2000), in vigore dal 28 gennaio 2004: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unodc.org/unodc/index.html>
- **1976 Convenzione di Barcellona** - *Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento* (Barcellona, 16 febbraio 1986), in vigore dal 12 febbraio 1978: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1995 Convenzione di Barcellona (modifica)** - *Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo* (Barcellona, 16 febbraio 1976, modificata il 10 giugno 1995), in vigore dal 2 luglio 2004: Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1976 Protocollo rifiuti** – *Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili* (Barcellona, 16 febbraio 1976), in vigore dal 12 febbraio 1978: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1995 Protocollo rifiuti** – *Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento causato dallo scarico di rifiuti effettuato da navi e aerei o dall'incenerimento in mare* (Barcellona, 16 febbraio 1976, modificato il 10 giugno 1995), non ancora in vigore: Albania, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1976 Protocollo emergenze** – *Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica* (Barcellona, 16 febbraio 1976), in vigore dal 12 febbraio 1978: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>

- **2002 Protocollo emergenze** – *Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo* (Malta, 25 gennaio 2002), in vigore dal 17 marzo 2004: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Monaco, Montenegro, Slovenia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1980 Protocollo LBS** – *Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri* (Atene, 17 maggio 1980), in vigore dal 17 giugno 1983: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1996 Protocollo LBS** – *Protocollo per la protezione per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri* (Siracusa, 7 marzo 1996), in vigore dall'11 maggio 2008: Albania, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1982 Protocollo SPA** - *Protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo* (Ginevra, 3 aprile 1982), in vigore dal 23 marzo 1986: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1995 Protocollo SPA** - *Protocollo relativo alle zone specialmente protette e la biodiversità del Mediterraneo* (Barcellona, 10 giugno 1995), in vigore dal 12 dicembre 1999: Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1994 Protocollo offshore** – *Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli strati sottostanti* (Madrid, 14 ottobre 1994), non ancora in vigore: Albania, Cipro, Marocco, Tunisia. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1996 Protocollo HW** – *Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mediterraneo tramite movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione* (Izmir, 1 ottobre 1996), in vigore dal 28 dicembre 2007: Albania, Malta, Montenegro, Marocco, Tunisia, Turchia. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **2008 Protocollo GIZC** – *Protocollo relativo alla gestione integrata delle zone costiere* (Madrid, 21 gennaio 2008), non ancora in vigore. Cfr. <http://www.unepmap.org>
- **1996 ACCOBAMS** - *Accordo sulla conservazione dei cetacei del mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua* (Monaco, 24 novembre 1996), in vigore dal 1° giugno 2001: Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia. Cfr. <http://www.accobams.org>

- **1982 MOU di Parigi**- *Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo* (Parigi, 26 gennaio 1982), operativo dal 1° luglio 1982: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna. Cfr. <http://www.parismou.org>
- **1996 MOU del Mediterraneo**- *Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo nella regione del Mediterraneo* (Malta, 11 luglio 1997): Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia. Francia, Grecia, Italia, Spagna e Comunità europea detengono lo status di osservatori. Cfr. <http://www.medmou.org>
- **1949 CGPM** - *Accordo che istituisce una Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo* (Roma, 24 settembre 1949), in vigore dal 20 febbraio 1952: Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.gfcm.org/gfcm>
- **1969 ICCAT** - *Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico* (Rio de Janeiro, 14 maggio 1966), in vigore dal 1969: Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Italia, Libia, Malta, Marocco, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Comunità europea. Cfr. <http://www.iccat.int>

DIREZIONE GENERALE POLITICHE INTERNE

UNITÀ TEMATICA **B** POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE

Ruolo

Le unità tematiche sono unità di ricerca che forniscono consulenza specializzata alle commissioni, alle delegazioni interparlamentari e ad altri organi parlamentari.

Aree tematiche

- Agricoltura e sviluppo rurale
- Istruzione e cultura
- Pesca
- Sviluppo regionale
- Trasporti e turismo

Documenti

Visitare il sito Internet del Parlamento europeo:
<http://www.europarl.europa.eu/studies>

FOTOGRAFIE: iStock International Inc., Photodisk, Phovoir

